Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

A.S. 3110

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ

BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI

AGLI ARTICOLI DA 1 A 27

TOMO A

Febbraio 2012

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3110

Art. 1.

01.1
Musso, D'Alia

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. – 1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

01.2
Zanetta

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. – In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

01.3
Casoli

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. – 1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

01.4
Latronico, Zanetta

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. – 1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto

prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.1
Bugnano, Pardi, Belisario

Sopprimere l'articolo.

1.2
Bugnano, Pardi, Belisario

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione di atto di indirizzo da parte delle Commissioni parlamentari competenti che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente».

1.3
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera b), alle parole: «le norme che pongono divieti», *premettere le seguenti:* «fatte salve le norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e del beni culturali,»

1.4
Pichetto Fratin, Bonfrisco, Fosson

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: ''4-*bis*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, di cui all'articolo 5-*quinquies* del

decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, è punita con la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle minusvalenze e delle differenze negative oggetto di omessa, incompleta o infedele comunicazione, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000''».

1.5
Pichetto Fratin, Bonfrisco, Fosson

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato l'ultimo periodo».

1.6
Pichetto Fratin, Bonfrisco, Fosson

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è abrogato il terzo periodo».

1.7
Caruso, Allegrini

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: «3 Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e indicando le disposizioni di legge che dovranno essere abrogate. I regolamenti sono adottati previo parere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel merito e in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, da rendersi sotto pena di decadenza entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dei relativi schemi, nonché previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione dei relativi schemi corredati dal parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In mancanza dei pareri di cui sopra, entro i prescritti termini, il Governo ha facoltà di comunque adottare i regolamenti».

1.8
Pistorio, Astore

Al comma 3, le parole: «31 dicembre 2012», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2012».

1.9
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 3, dopo le parole: «per individuare le attività», *sono aggiunte le seguenti:* «tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione,».

1.10
Ghigo

Al comma 3, dopo le parole: «per individuare le attività», *sono aggiunte le seguenti:* «, tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione,».

1.11
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

1.12
Latronico

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

1.13
D'Alia, Musso

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni

maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

1.14
Sangalli, Fioroni, Armato

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

1.15
Caruso, Allegrini

Al comma 3 sostituire le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende», *con le seguenti:* «Le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rendono», *e le parole:* «In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.», *con le altre:* «In mancanza del parere di cui sopra, entro il prescritto termine, il Governo ha facoltà di comunque adottare i regolamenti.».

1.16
Nicola Rossi

Al comma 3, sostituire le parole: «rende parere obbligatorio»; *con le seguenti:* «rende parere obbligatorio e vincolante».

1.17
Sangalli, Armato, Fioroni

Il comma 4 è soppresso.

1.18
Ghigo, Pastore, Izzo

Il comma 4 è soppresso.

1.19
Cagnin, Paolo Franco, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Al comma 4, sostituire le parole: «Le Regioni, le Province ed i Comuni», *con le seguenti:* «I Comuni, le Province e le Regioni».

1.20
Esposito

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2013,», *e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti:* «che si applica ,a decorrere dall'anno 2013. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 e al precedente periodo.».

1.21
Viespoli

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti: «che si applica a decorrere dall'anno 2013. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 e al precedente periodo».

1.22
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2012''.

4-*ter*. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2012''».

1.23
Vizzini

Sopprimere il comma 5.

1.24
Armato, De Luca

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli autoservizi pubblici non di linea di trasporto di persone e cose, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2011 n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi ne mercato interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente».

1.25
Musso

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto come definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente».

1.26
Piscitelli

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli autoservizi pubblici non di linea di trasporto di persone e cose, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione delta Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente».

1.27
Ghigo, Augello, Casoli, Messina

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli autoservizi pubblici non di linea di trasporto di persone e cose, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2011 n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi ne mercato interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente».

1.28
Latorre

Al comma 5, sostituire le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» *con le seguenti:* «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».

1.29
Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 5, dopo le parole: «i servizi di trasporto», *aggiungere la seguente:* «pubblico», *e di seguito sopprimere le seguenti parole:* «su autoveicoli».

1.30
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 5, dopo le parole: «autoveicoli» *inserire le seguenti:* «e natanti».

1.31
Musso, D'Alia

Al comma 5, dopo la parola: «autoveicoli», *aggiungere le seguenti:* «e natanti».

1.32
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 5, dopo le parole: «autoveicoli», *inserire le seguenti:* «e natanti».

1.33
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 5, dopo la parola: «autoveicoli», *sono inserite le seguenti:* «e natanti».

1.34
Bonfrisco

Al comma 5, dopo le parole: «i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea,», *inserire le seguenti:* «nonché su mezzi nautici all'interno della Laguna di Venezia,».

1.35
Tancredi

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente alle acque lagunari del comune di Venezia e dei comuni dell'intero bacino della gronda lagunare, il servizio di taxi effettuato con natanti a motore, il servizio di gondola, il servizio di noleggio con o senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, servizi di trasporto di cose per via d'acqua rimorchio e traino per conto terzi effettuati con natanti di cui alla legge della Regione Veneto del 30 dicembre 1993, n. 63.»

1.36
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.* Al comma 8, dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e'' inserire le seguenti: '', con esclusione degli imprenditori agricoli,''».

1.37
Saro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al fine di ridurre la frammentarietà gli oneri amministrativi in capo ad imprese operanti in diverse Regioni del territorio nazionale armonizzando le normative regionali in materia di vendite promozionali, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

''*e)* la fissazione di divieti, di obblighi di comunicazione e di limitazioni temporali o quantitative relativi, all'effettuazione di vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto dell'Unione europea e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni;'';

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

''*f)* l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;''».

Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici, in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Nelle informazioni pubblicitarie, oltre alla dicitura: ''vendita promozionale'' è obbligatorio indicare:

a) la data di inizio e la durata della promozione;
b) i prodotti in promozione;
c) lo sconto applicato;
d) le quantità di prodotto oggetto della promozione».

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore».

1.39
Zanetta

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al fine di ridurre la frammentarietà gli oneri amministrativi in capo ad imprese operanti in diverse Regioni del territorio nazionale armonizzando le normative regionali in materia di vendite promozionali, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

''*e)* la fissazione di divieti, di obblighi di comunicazione e di limitazioni temporali o quantitative relativi, all'effettuazione di vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto dell'Unione europea e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni;'';

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

''*f)* l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;''».

Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici, in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Nelle informazioni pubblicitarie, oltre alla dicitura: ''vendita promozionale'' è obbligatorio indicare:

a) la data di inizio e la durata della promozione;
b) i prodotti in promozione;
c) lo sconto applicato;
d) le quantità di prodotto oggetto della promozione».

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore».

1.38
Castro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

''11-*bis*. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non sono soggette ai termini temporali di cui al precedente comma. In detto periodo, il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con le modalità di cui al comma 13''».

1.40
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonchè presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

1.41
Augello

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio''».

1.49
Bonfrisco

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, sostituire il comma 6 con il seguente:

''6. Tutte le fasi delle manifestazioni destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante *internet*, ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio.''».

1.42
Baldassarri, Contini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma non sono applicabili ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche'';

b) all'articolo 16, il comma 4 è soppresso;

c) all'articolo 70, al comma 1, la frase: ''a società di capitali regolarmente costituite o cooperative'' è soppressa».

1.44
Germontani

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma non sono applica bili ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche.'';

b) all'articolo 16, il comma 4 è soppresso;

c) all'articolo 70, al comma 1 la frase ''a società di capitali regolarmente costituite o cooperative'' è soppressa.

1.43
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: ''possono'' è sostituita dalla seguente: ''devono'';

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi

causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente''».

1.45
Poretti, Perduca, Vita

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:

a) al comma 1, lettera *a)*, numero 1), dopo le parole: ''111.000,00 euro'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000'';

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

''1-*bis*) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti'';

c) al comma 1, lettera *b)*, numero 1), dopo le parole: ''66.500,00 euro'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000'';

d) al comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

''1-*bis*) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti''».

1.46
Poretti, Perduca, Vita

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, ''Art. 97'', comma 2, dopo le parole: ''5.000,00 euro'' sono aggiunte le seguenti: ''Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata''».

1.47
Poretti, Perduca, Vita

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

5-*ter*. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».

1.48
Ghigo

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Al fine di ridurre la frammentarietà, gli oneri amministrativi in capo alle imprese operanti in diverse regioni del territorio nazionale armonizzando le normative regionali in materia di vendite promozionali, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

''*e)* la fissazione di divieti, di obblighi di comunicazione e di limitazioni temporali o quantitative relativi all'effettuazione di vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto dell'Unione europea e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni;'';

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

''*f)* l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo alla svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;''».

Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite promozionali sona effettuate dall'esercente dettagliante per tutti a per una parte dei prodotti merceologici, in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Nelle informazioni pubblicitarie, oltre alla dicitura: ''vendita promozionale'' è obbligatorio indicare: *a)* la data di inizia e la durata della promozione; *b)* i prodotti di promozione; *c)* lo sconto applicato; *d)* le quantità di prodotto oggetto della promozione.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro 4 mesi dalla data della sua entrata in vigore.».

1.0.1
Morando

*Dopo l'***articolo 1**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi in materia di distribuzione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto dei vincoli comunitari:

a) Individuazione di una disciplina uniforme per l'accesso e l'esercizio dell'attività dei soggetti incaricati dell'offerta al pubblico di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari con conseguente soppressione delle segmentazioni soggettive all'interno dei preesistenti ambiti operativi, con particolare riguardo al mercato assicurativo;

b) riduzione e, ove possibile, eliminazione delle barriere normative all'esercizio dell'attività distributiva in forma di intermediario polifunzionale;

c) previsione di obblighi rafforzati di indipendenza e correttezza verso la clientela in ragione dell'attività concretamente esercitata ed indipendentemente dall'iscrizione a determinati albi, elenchi o registri;

d) soppressione dei divieti di contemporanea iscrizione a più albi, elenchi o registri nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti incaricati dell'offerta al pubblico di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

e) soppressione delle disposizioni che prevedono obblighi informativi al cliente non proporzionati ovvero non giustificati alla luce delle concrete caratteristiche del prodotto e del cliente e che determinano un ostacolo al funzionamento concorrenziale dei mercati rilevanti.

2. Il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi vincolati al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ed obblighi procedimentali previsti per l'esercizio della delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla sua scadenza».

1.0.2

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Dopo l'***articolo 1**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nel trenta giorni successivi alla scadenza del termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

1.0.3

Cagnin, Divina, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

*Dopo l'***articolo 1**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Regime dei minimi)

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso e sostituito dai seguenti:

«98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.

98-*bis*. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-*ter*. Il beneficio dì cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

98-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-*quater*.

98-*quinquies*. L'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

98-*sexies*. All'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole «del 4 per mille» con le seguenti: «del 5 per mille.''».

Art. 2.

2.1
Pastore, Scarabosio

Sopprimere l'articolo.

2.2
Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Sopprimere l'articolo.

2.3
Bruno, Germontani

Sopprimere l'articolo.

2.4
Balboni, Tofani, Delogu, Caliendo, Gamba

Sopprimere l'articolo.

2.5
Berselli, Battaglia, Benedetti Valentini, Giovanardi, Balboni, Alberti Casellati, Mugnai, Centaro, Spadoni Urbani, Paravia, Cardiello, Delogu, Caliendo, Casoli

Sopprimere l'articolo.

2.6
Cagnin, Divina, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere l'articolo 2.

2.7
Caruso, Allegrini

Sopprimere l'articolo.

2.8
Musso, D'Alia

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Tribunale delle imprese).* – 1. Sono istituite presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello le sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

2. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-*bis*, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.

3. Ai giudici delle sezioni specializzate in materia di impresa può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti in materia di azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, Titolo V, Capi V, VI, VII, VIII, IX e X del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V Titolo V, Capi V, VI, VII del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

6. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

''4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa''.

7. Nelle materie di cui ai commi 4 e 5 le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9.L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.9

Musso, D'Alia

La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«*(Sezioni specializzate in materia di impresa)*».

2.10

Li Gotti, Bugnano, Belisario

Sostituire la rubrica con la seguente:

«*(Sezioni specializzate in materia di imprese)*».

2.11

Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Il titolo: «Tribunale delle imprese», *è sostituito dal titolo:* «Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari».

Analogamente viene sostituita, ove ricorra nel testo, l'espressione: «in materia di impresa», *con l'espressione:* «in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari».

2.12

Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Il titolo: «Tribunale delle imprese», *è sostituito dal seguente:* «competenze delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale».

Analogamente viene sostituita, ove ricorra nel testo, la espressione: «in materia di impresa», *con la espressione:* «in materia di proprietà intellettuale ed industriale».

2.13
Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Il titolo: «Tribunale delle imprese», *è sostituito dal titolo:* «Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale».

Conseguentemente, nel testo, ove ricorra l'espressione: «in materia di impresa», *è sostituita dall'espressione:* «in materia di proprietà industriale ed intellettuale».

2.14
Caruso, Allegrini

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate, con effetto dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole da: ''i tribunali'' fino alla parola: ''Venezia'' sono sostituite dalle parole: ''ciascuna Corte d'appello e presso ciascun tribunale avente sede presso di essa'';

b) agli articoli 1 e 2 le parole: ''sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale'', sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: ''sezioni specializzate'';

c) all'articolo 2, le parole: ''in materia di proprietà industriale ed intellettuale'', sono sostituite dalle seguenti: ''di loro specifica competenza'';

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: ''Art. 3 – *(Competenza per materia delle sezioni specializzate)* – 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, quando concernono le materie di cui al comma 2, lettere *a), c), d), e), f), g)* e *h).*

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, incluse quelle in cui è la qualità di socio ad essere oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''1-*ter*. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è duplicato. Si applica il comma 1-*bis*''.

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in principalità, per essere utilizzato per quanto previsto al comma 1, lettera *a).*

4. Il comma 4 dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente: ''4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni''.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, ovvero, per i giudizi di competenza delle sezione specializzate istituende, dopo il trentesimo giorno dal termine previsto al comma 1, lettera *a)*».

2.15
D'Alia, Musso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. - *(Istituzione delle sezioni). – 1.* Sono istituite presso tutti i tribunali distrettuali e presso tutte le corti di appello sezioni specializzate in materia di impresa. La norma non si applica agli uffici giudiziari sede di sezioni distaccate delle corti di appello.'';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. - *(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti e termini processuali. Adeguamento dell'organico). – 1.* Le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte di un numero di giudici non inferiore a dodici, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-*bis*, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante é composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà, ma possono essere prorogati, su richiesta della parte interessata ed in caso di particolare complessità o per altre rilevanti ragioni, con decreto del giudice delegato per l'istruzione o, in caso di mancata delega, del presidente.

2. Al fine di assicurare l'adeguata composizione delle sezioni, il Governo è delegato ad emanare entro il 31 maggio 2012 uno o più decreti legislativi per ristrutturare gli uffici giudiziari secondo le necessità di istituzione e corretto funzionamento delle sezioni specializzate, anche aumentando l'organico degli uffici giudiziari presso i quali sono istituite le sezioni del numero dei magistrati necessari. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e

alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri e delle procedure indicate.»;»

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3. - *(Competenza per materia delle sezioni specializzate). – 1.* Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice civile ovvero a tutte le società previste dal Libro V, da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente a oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi a oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies*, codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
l) di volontaria giurisdizione relative al/e società ed al/e materie indicate nel presente comma.''.

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Competenza territoriale delle sezioni) – 1.* Per tutte le controversie di cui all'articolo 3, le sezioni specializzate hanno competenza per l'intero distretto della corte di appello.''».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è destinato alla copertura delle spese derivanti dall'esercizio della delega prevista dal comma 1, lettera *b)*.».».

2.16
Ghigo, Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Al comma 1, sostituire la prima parte, dalle parole: «Al decreto legislativo 26 giugno 2003 n. 168» *alle parole:* «l'articolo 3 è sostituito dal seguente» *comprese, e viene sostituita dalle parole:* «1. L'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003 n. 168 è sostituito dal seguente:».

2.17
Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 1, è sostituito dal seguente: ''Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa''».

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 1, sopprimere la lettera* c).

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 2, sopprimere le lettera* i) *e dopo la lettera* g), *aggiungere le seguenti:* g-*bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.*

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;
2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;

b) *al comma 2 la parola:* «quadruplicato» *è sostituita dalla seguente:* «raddoppiato»;
c) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al conuna 1»;
d) *al comma 5 le parole:* «il novantesimo giorno» *con le seguenti:* «sei mesi»;
e) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».

2.18
Casson, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 1, è sostituito dal seguente: ''Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa''».

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 1, sopprimere la lettera* c).

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 2, sopprimere le lettera* i) *e dopo la lettera* g), *aggiungere le seguenti:* g-*bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.*

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;

2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;

b) *al comma 2 la parola:* «quadruplicato» *è sostituita dalla seguente:* «raddoppiato»;

c) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al conuna 1»;

d) *al comma 5 le parole:* «il novantesimo giorno» *con le seguenti:* «sei mesi»;

e) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».

2.19

Galperti, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 1, è sostituito dal seguente: ''Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa''».

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 1, sopprimere la lettera* c).

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 2, sopprimere le lettera* i) *e dopo la lettera* g), *aggiungere le seguenti:* g-*bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.*

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera* b), *con la seguente:*

b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;

2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;

b) *al comma 2 la parola:* «quadruplicato» *è sostituita dalla seguente:* «raddoppiato»;

c) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al conuna 1»;

d) *al comma 5 le parole:* «il novantesimo giorno» *con le seguenti:* «sei mesi»;

e) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».

2.52

Della Monica, Galperti, Agostini, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Maritati, Perduca, Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Legnini

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 1, è sostituito dal seguente: ''Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa''».

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, comma 1, sopprimere la lettera* c).

Al comma 1, capoverso «Art. 3»*, comma 2, sopprimere le lettera* i) *e dopo la lettera* g)*, aggiungere le seguenti:* g-*bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.*

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;

2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico prowede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei prowedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, prowede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche. economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo''».

c) *sopprimere i commi 2 e 3;*

d) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. AI fine di coordinare la nuova disciplina del Tribunale delle imprese con la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

e) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'awio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».

2.20
Legnini

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* le sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* sono istituite in ogni tribunale di città sede di Corte d'Appello.».

2.21
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''istituite presso'' inserire le seguenti: ''ciascuna corte di appello e comunque''».

2.22
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 1, dopo la lettera a)*; inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''istituite presso'' inserire le seguenti: ''ciascun tribunale capoluogo di distretto e comunque''».

2.23
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 1, comma 1, le parole: ''senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche'' sono abrogate».

Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, con particolare riferimento alle sezioni specializzate in materia di impresa».

Sopprimere il comma 6.

2.24
Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel distretto di Trento, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso il tribunale di Bolzano e presso la corte di appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano);''».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

''*l-bis)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trento: sono competenti le sezioni specializzate di Bolzano'';

c-ter) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

''*n)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Venezia: sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.'';

c-quater) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''2. Ai fini dell'osservanza del principio costituzionale del bilinguismo negli uffici giudiziari delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nelle sezioni specializzate in materia di impresa di Bolzano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *l-bis)*, è consentito l'uso delle lingue italiana e tedesca''».

2.25
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel distretto di Trento, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso il tribunale di Bolzano e presso la corte di appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano);''».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *I)* è inserita la seguente:

''*l-bis)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trento: sono competenti le sezioni specializzate di Bolzano'';

c-ter) all'articolo 4, comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

''*n)* per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Venezia: sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.»;

c-quater) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''2. Ai fini dell'osservanza del principio costituzionale del bilinguismo negli uffici giudiziari delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nelle sezioni specializzate in materia di impresa di Bolzano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *l-bis)*, è consentito l'uso delle lingue italiana e tedesca''».

2.26

Ghigo, Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Al comma 1, primo capoverso, la lettera a), *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale;».

2.27

Ghigo, Casoli

Al comma 1, lettera c), *alinea* «articolo 3», *dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* procedimenti speciali di cui al libro IV, Titolo I, Capo I, del codice di procedura civile, quando la domanda è presentata da un imprenditore o da una società».

2.28

Galperti, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio Lettieri, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 1, sopprimere la lettera* c).

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 2, sopprimere le lettera* i) *e dopo la lettera* g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali;».

2.29
Bugnano, Belisario

Al comma 1, lettera c), *nel capoverso* «Art. 3», *comma 1, sopprimere la lettera* c).

2.30
Ghigo, Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), *sopprimere le parole da:* «*c)* azioni di classe» *a:* «e successive modificazioni».

2.31
Valentino

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» *con le seguenti:* «amministrazioni straordinarie di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166».

2.32
Ghigo, Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), *sopprimere il punto 2.*

2.33
Ghedini, Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, dopo le parole: «Titolo VI» *aggiungere le seguenti:* «, limitatamente alle società cooperative costituite in forma di società per azioni,».

2.34
Ghigo, Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Al comma 1, primo periodo, lettera a), *punto 2, sopprimere le parole:* «ovvero alle società da queste controllate o che le controllano».

2.35
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* «e all'articolo 2545-*septies*».

2.36
Ghigo, Benedetti Valentini, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Al comma 1, primo periodo, lettera a), *punto 2, sopprimere la lettera* i).

2.37
Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 3», *comma 2, sopprimere la lettera* i).

2.38
Musso, D'Alia

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* relative all'applicazione della legge 6 maggio 2004, n. 129, recante norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale».

2.39
Zanetta

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*l)* relative all'applicazione della legge n. 129 del 6 maggio 2004 norme sulla disciplina dell'affiliazione commerciale».

2.40
Ghigo

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 3», *comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*i*-bis) relative all'applicazione della legge 6 maggio 2004, n. 129 – norme sulla disciplina dell'affiliazione commerciale».

2.41
Baldassarri, Contini, De Angelis

Al comma 1, viene aggiunta la seguente lettera:

«*d)* l'articolo 1 è sostituito dal seguente: ''Art. 1. - Sono istituite presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello le sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche''.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) *dell'articolo 2, sostituire le parole:* «Agli articoli 1 e 2» *con le seguenti:* «All'articolo 2».

2.42
Valentino

Al comma 1, dopo la lettera: c) *aggiungere le seguenti lettere:*

«*d)* all'articolo 4 comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: ''corte d'appello di'' sopprimere le parole: ''Catania, Messina'' e dopo le parole: ''sezioni specializzate di'' sostituire la parola: ''Catania'' con le seguenti: ''Reggio Calabria'';

e) all'articolo 4 comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: ''corte d'appello di'' inserire le parole: ''Catania, Messina,'';

f) all'articolo 4 comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, sopprimere le parole: ''Cagliari e Sassari (sezione distaccata)'';

g) all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *n)* aggiungere la seguente lettera: ''*o)*, per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Cagliari''».

2.43
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

2.44
Alberto Filippi

Sopprimere il comma 2.

2.45
Caruso, Allegrini

Al comma 2, sostituire la parola: «quadruplicato» *con la seguente:* «duplicato».

2.46
Valentino

Al comma 2, sostituire la parola: «quadruplicato» *con la seguente:* «raddoppiato»

2.47
Bugnano, Li Gotti, Belisario

Al comma 2, nel capoverso «comma 1-*ter*» *ivi richiamato, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:* «, con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore».

2.48
Lannutti, Li Gotti, Bugnano, Belisario

AI comma 2, nel capoverso «comma 1-*ter*» *ivi richiamato, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole*: «, con eccezione delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo n. 168 del 2003».

2.49
Caruso, Allegrini

All'articolo 2, al comma 2 prima delle parole: «Si applica» *aggiungere la seguente:* «Non».

2.50
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 5, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.51
Li Gotti, Bugnano

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «AI fine di provvedere alla destinazione di un adeguato numero di magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa, si applicano le procedure di cui all'articolo 7-*bis* del regio decreto n. 12 deI 1941».

2.0.1
Bugnano

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Disposizioni per la funzionalità delle sezioni specializzate)

1. Al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni specializzate di cui all'articolo 2, all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

''2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati''».

2.0.2
Nicola Rossi

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)

All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ''forme della pubblicità commerciale'', aggiungere le seguenti: ''Il giudice dispone, in fine, che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle emittenti televisive locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie e aventi maggiori ascolti certificati Auditel''».

2.0.3
Pastore, Scarabosio

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.
(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche
e del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: con la stessa decorrenza sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati ai commi da 2 a 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie indicate al comma 2, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui al comma 3, e, in grado di appello, al comma 2, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 11 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura. Civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 3, il tribunale amministrativo regionale».

2.0.4
Pastore, Scarabosio

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.
(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n, 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

2.0.5
Bruno, Germontani

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Le controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, il cui valore sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00 sono demandate alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, assistito da appositi organismi istituiti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti nonché presso il Distretto notarile; la nomina risponde a criteri di designazione automatica e trasparente, tra gli iscritti ad un istituendo Albo di arbitri cui possono accedere, previa adeguata formazione, professionisti iscritti agli Ordini sopra indicati. La legge provvede a determinare i compensi degli arbitri sulla base del valore della controversia».

2.0.6
Bruno, Germontani, Russo

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.
(Smaltimento dei processi civili pendenti)

1. La definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 30 aprile 2010, esclusi quelli già assunti in decisione, è demandata agli uffici delle Sezioni Stralcio competenti per territorio, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni in conformità con la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1997, n. 276.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 si procede alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero sufficiente a garantire un potenziamento adeguato e una ridefinizione sostenibile della pianta organica degli uffici e del relativo personale ausiliario. Possono essere nominati giudici onorari aggregati: *a)* gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio e i magistrati a riposo; *b)* gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo; *c)* i professori universitari e i ricercatori universitari in materie giuridiche.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro. della giustizia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i Tribunali presso cui possono essere istituite nuove Sezioni Stralcio».

Art. 3.

3.1
Pastore, Scarabosio

Sopprimere l'articolo

3.2
Centaro

Sopprimere l'articolo

3.3
Caruso, Allegrini

Sopprimere l'articolo

3.4
Musso

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata) – 1.* Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:

''Articolo 2463-*bis* - (Società semplificata a responsabilità limitata) – La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto I trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo, redatto in forma pubblica in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, 11 domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

6) i soci amministratori.

l'atto costitutivo deve essere depositato dal notaio che ha ricevuto l'atto entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329.

L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Alla procedura del deposito iscrizione della società al registro delle imprese si applica si applica l'articolo 2330.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per atto pubblico e si applicano i commi terzo e quarto. l'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto nelle forme di legge ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-*bis*. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.

Per la costituzione della società non è dovuto al notaio alcun compenso.

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: ''La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'art. 2463-*bis*, in capo a tutti i soci.''

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3.5

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

1. I costi dei servizi notanti richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro».

3.6

Fioroni, Sangalli, Armato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:

''Articolo 2463-*bis*. - *(Società semplificata a responsabilità limitata)* – La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad un euro e inferiore all'importo di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. il conferimento deve farsi in denaro e versato dall'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) gli amministratori che devono essere scelti tra i soci

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dee essere dedotta una somma corrispondente almeno al 25 per cento di essi, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva può essere Utilizzata solo per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite.

Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

3.7

Caruso, Allegrini

All'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

«Accesso alla costituzione di società a responsabilità limitata senza capitale versato da parte di giovani e di altri soggetti in condizione di non occupazione lavorativa».

3.8
Caruso, Allegrini

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. – Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:

''Articolo 2463-*bis*. – *(Società a responsabilità limitata senza capitale versato)* – La società a responsabilità limitata senza capitale versato può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, ovvero, con durata massima di dieci anni, da persone anche di età maggiore che siano state collocate in regime di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da un periodo non inferiore a sei mesi o che non possano più avvalersi dei detti benefici per essere spirati i termini massimi di relativa durata. Ne possono essere amministratori esclusivamente persone aventi gli stessi requisiti sopra previsti.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio fondatore;

2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata senza capitale versato, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) la natura e la funzione degli eventuali conferimenti che siano destinati ad essere parte del patrimonio della società;

4) quanto previsto dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) il luogo e la data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo indica l'amministratore che è tenuto a depositar lo entro il termine perentorio di quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui. circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata a seguito di una comunicazione unica, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi secondo, per le parti eventualmente modificate che lo interessano, terzo e quarto.

L'atto di trasferimento delle partecipazioni o con cui è stabilito l'ingresso di nuovi soci è redatto per scrittura privata autenticata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori o della parte che vi ha interesse presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

L'amministratore che perde il requisito di età di cui al primo comma decade di diritto, e l'assemblea provvede a sostituirlo entro il termine perentorio di quindici giorni. In mancanza e ove ne sussistano le condizioni si applica quanto previsto dall'articolo 2484, comma 1, numero 3).

Il singolo socio che perde il requisito d'età di cui al primo comma, salvo il caso in cui l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberi la trasformazione della società, è escluso di diritto. Allo stesso compete l'attribuzione di una parte del patrimonio sociale in proporzione al numero dei soci che, ove non sia diversamente pattuito con l'atto costitutivo, è determinata a norma del terzo comma dell'articolo 2743, ed erogata con le stesse modalità previste nel successivo quarto comma.

Se il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, ovvero qualora sia decorso il termine di durata previsto nel primo comma, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, e in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società a responsabilità limitata senza capitale versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applica alla società a responsabilità limitata senza capitale versato quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2462, oltre a tutte le ulteriori disposizioni di questo capo in quanto compatibili''.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: ''La società a responsabilità limitata senza capitale versato si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma e salvo che non ne sia deliberata la trasformazione, per il superamento del termine massimo di durata ovvero per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-*ÍLbis*, in capo a tutti i soci.''».

3.9
Centaro

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:

''Articolo 2463-*bis*. - *(Società semplificata a responsabilità limitata)* – La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita esclusivamente da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a cinquemila (diecimila) euro, sottoscritto ed interamente versato in danaro alla data della costituzione;

4) I requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata mediante comunicazione unica esente da diritti di bollo e di segreteria. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alle società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di questo capo in quanto compatibili''».

3.10
D'Alia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:

''Articolo 2463-*bis*. - *(Società semplificata a responsabilità limitata)* – La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata da ''un avvocato o da un dottore commercialista iscritto nel rispettivo albo professionale da almeno

cinque anni e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, non inferiore a cinquemIa euro, sottoscritto e di quello versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

5. Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata da un avvocato o da un dottore commercialista iscritto nel rispettivo albo professionale da almeno cinque anni e si applicano i commi'terzo e quarto. Con le stesse forme è redatto l'atto di trasferimento delle partecipazioni, che è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale .»

Quando il singolo socio perde iI requisito d'età di cui al primo comma! se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-*bis.* Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono! senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.'' .

Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: ''La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.''.

3.11

Centaro

Al comma 1, dopo il capoverso: «articolo 2463-*bis*» *sopprimere il capoverso successivo.*

3.12
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1 dopo le parole «a responsabilità limitata» *sì inserisca la parola* «semplificata».

3.13
Bruno

Al Comma 1, primo capoverso, sostituire le parole «con contratto o atto unilaterale» con le parole «*atto pubblico*»

Conseguentemente

al secondo capoverso sostituire le parole «scritture privata» *con le parole* «atto pubblico»

al quinto capoverso sostituire le parole «scritture privata» *con le parole* «atto pubblico».

3.14
Nicola Rossi

Al comma 1, sub «Art. 2463-bis», *al primo comma, sopprimere le parole:* «che non abbiano compiuto i trentacinque anni alla data della costituzione».

Conseguentemente sopprimere i commi sesto e nono.

3.15
Pistorio, Astore

Al comma 1, alinea «Art. 2463-bis» *dopo le parole:* «i trentacinque anni di età», *inserire le seguenti:* «, se di sesso maschile e i quaranta anni di età se di sesso femminile,».

3.16
Balboni, Tofani, Valentino, Delogu, Caliendo, Gamba

Al comma 1, capoverso: «Art. 2463-*bis*. – (*Società semplificata a responsabilità limitata*)», *sopprimere le parole:* «deve essere redatto per scrittura privata e».

3.17
Nicola Rossi

Al comma 1, sub «Art. 2463-*bis*», *secondo comma, sostituire le parole:* «L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare», *con le parole:* «L'atto costitutivo può

essere redatto per scrittura privata e contiene solo clausole conformi all'atto costitutivo di altra società a responsabilità limitata costituita dopo il 1º gennaio 2004 e indica:».

Conseguentemente:

al comma 1, sub «Art. 2463-*bis*», *secondo comma, n. 3), le parole:* «sottoscritto e interamente versato» *sono sostituite dalle parole:* «interamente sottoscritto» *e le parole:* «il conferimento deve farsi in danaro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di quello versato»;

al comma 1, sub «Art. 2463-*bis*», *secondo comma, n. 4), dopo:* «8)» *inserire le parole:* «e 9)»;

al comma 1, sub «Art. 2463-*bis*», *secondo comma, dopo le parole:* «n. 4)», *inserire il seguente:* «n. 4-*bis*) gli estremi dell'atto costitutivo di società a responsabilità limitata alle cui clausole l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata si conforma»;

al comma 1, sub «Art. 2463-*bis*», *ottavo comma, sostituire le parole:* «in quanto compatibili» *con le seguenti:* «, ad eccezione dell'art. 2482-*ter*. Non si applicano le disposizioni dell'art. 2484, primo comma, n. 4)»;

il comma 2 è soppresso.

3.18
Balboni, Tofani, Delogu, Caliendo, Gamba

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*. – (*Società semplificata a responsabilità limitata*)», *dopo le parole:* «un euro», *aggiungere le seguenti:* «e non superiore a centomila euro».

Conseguentemente, sopprimere quindi al numero 3), le parole: «e interamente versato alla data della costituzione».

3.19
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *nel secondo comma, n. 3), dopo le parole:* «non inferiore ad un euro» *inserire le seguenti:* «nel minimo e non superiore a diecimila euro nel massimo».

3.20
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1, sostituire le parole: «contenute al punto 3)», con le seguenti: «l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad un euro e inferiore all'importo di diecimila euro previsto all'art. 2463, punto 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e versato all'organo amministrativo;».

3.21
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *al secondo comma, dopo le parole:* «scrittura privata», *aggiungere la seguente:* «autenticata».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, settimo comma, aggiungere il seguente periodo: «I costi per la trasformazione della società sono ridotti della metà».

3.22
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», al secondo comma, dopo le parole: «scrittura privata», *inserire le seguenti:* «o per atto pubblico».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma secondo, numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il capitale sociale sia pari o superiore ad euro diecimila, l'atto costitutivo è redatto in forma pubblica».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Qualora l'atto costitutivo sia redatto per scrittura privata, ai fini della costituzione si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 della legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98. Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta una somma, non inferiore al venticinque per cento degli utili, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, il limite massimo di euro diecimila. La riserva può essere utilizzata unicamente per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite.».

3.23
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *al secondo comma, sostituire le parole:* «per scrittura privata autenticata», *con le seguenti:* «con atto pubblico».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente: «L'atto pubblico e l'iscrizione sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».

3.67
Germontani

Al comma 1, punto 2, le parole: «deve essere redatto per scrittura privata e», *sono sostituite dalle seguenti:* «redatto in forma pubblica in conformità al modello standard tipizzato, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

Conseguentemente dopo il numero 5, è inserito il seguente: «6) soci amministratori».

3.24
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto costitutivo» *sostituire le parole:* «deve essere redatto per scrittura privata e» *con le seguenti:* «redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico».

3.25
Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *sostituire il numero 4) con i seguenti:*

«4) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4-*bis)* la quota di partecipazione di ciascun socio;
4-*ter)* le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
4-*quater)* le persone cui è affidata l'amministrazione e i soggetti incaricati del controllo contabile;
4-*quinquies)* l'importo globale delle spese di costituzione della società».

3.26
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1, sostituire le parole: «contenute al punto 5)», *con le seguenti:* «gli amministratori, che devono essere scelti tra i soci».

3.27
Nicola Rossi

Al comma 1, sub «Art. 2463-*bis*», *dopo il secondo comma, è inserito il seguente:*

«In caso di capitale sociale non inferiore ai 10.000 euro, in deroga al secondo comma, ratto costitutivo è redatto per atto pubblico».

Conseguentemente,

al quarto comma, le parole: «dei requisiti richiesti», *sono sostituite dalle seguenti:* «dei requisiti richiesti e l'identità dei soci fondatori»;
al quinto comma, sopprimere le parole: «L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».

3.28
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«Qualora il capitale sociale sia superiore ad euro dieci mila e richiesto l'atto pubblico».

3.29
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma e aggiunto il seguente:* «È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di eta».

3.30
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«Il requisito di età si applica anche agli amministratori».

3.31
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«Qualora il capitale sociale sia superiore ad euro cinquemila e necessaria la sottoscrizione autenticata dell'atto».

3.32
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

L'atto da iscrivere nel registro deve essere depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi, deve essere depositato in copia autentica ai sensi dell'articolo 2718».

3.33
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma e aggiunto il seguente:*

«Gli amministratori possono essere scelti solo tra i soci».

3.34
Bugnano, Li Gotti

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«Il requisito di età si applica anche agli amministratori, che restano in carica fino allo scadere del mandato qualora il requisito di età venga meno in costanza di mandato, salvo diversa determinazione della società».

3.35
Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis*, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* «agli amministratori sono soggetti agli stessi requisiti dei soci. Non possono essere nominati amministratori non soci e con una età superiore a 35 anni».

3.36
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1 sostituire le parole da: «L'atto costitutivo deve essere depositato»*, a:* «l'articolo 2484»*, con le seguenti parole:* «Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 25 per cento di essi, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite. Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione».

3.37
Fleres

All'articolo 3, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «L'atto costitutivo»*, inserire le seguenti:* «, redatto in forma pubblica in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico,»;

Conseguentemente, al secondo capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis) *i soci amministratori»;*

al terzo capoverso sostituire le parole: «a cura degli amministratori», *con le seguenti:* «dal notaio che ha ricevuto l'atto»;

al quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «scrittura privata», *con le seguenti:* «atto pubblico», *e al secondo periodo, sostituire le parole:* «per scrittura privata», *con le seguenti:* «nelle forme di legge»;

dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente: «Per la costituzione della società non e dovuto al notaio alcun compenso».

3.38
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, *al terzo comma dopo le parole:* «L'atto costitutivo», *inserire le seguenti:* «con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso».

3.68
Germontani

Al comma 1, terzo paragrafo, le parole: «a cura degli amministratori», *sono sostituite dalle parole:* «a cura del notaio che ha ricevuto l'atto;».

3.39
Ghedini

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, *dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:* «Gli amministratori sono scelti unicamente trai soci di cui al numero 1) del comma 1».

3.69
Germontani

Al comma 1, quarto paragrafo, le parole: «L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto», *sono sostituite dalle seguenti:* «Si applica l'articolo 2330 del codice civile».

3.40
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, *al quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Si applica, altresì, l'articolo 2189».

3.41
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, *al quarto comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «L'ufficiale del registro e tenuto agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa vigente».

3.70
Germontani

Al comma 1, quinto paragrafo, primo periodo, le parole: «scrittura privata», *sono sostituite dalle seguenti:* «atto pubblico»;

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: «scrittura privata», *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle forme di legge».

3.42
Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, *sopprimere le parole da:* «Quando il singolo socio», *fino a:* «si applica l'articolo 2484».

3.43
Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, *sostituire le parole da:* «Quando il singolo socio», *fino a:* «si applica l'articolo 2484», *con le seguenti:* «Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci indicati nell'atto costitutivo, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società. In mancanza si applica l'articolo 2484».

3.44
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *al settimo comma, ultimo periodo «dopo le parole:* «trasformazione della società», *inserire le seguenti:* «compresa la trasformazione in società di persone».

3.45
Li Gotti, Bugnano

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *al sesto comma, ultimo periodo, dopo le parole:* «trasformazione della società», *inserire le seguenti:* «in società a responsabilità limitata».

3.46
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1, dopo le parole: «la denominazione di società», *si sopprima la parola:* «semplificata».

3.47
Ghedini

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *al sesto comma, dopo le parole:* «a tutti i soci», *aggiungere le seguenti: «ovvero il capitale sociale supera l'ammontare di cui all'articolo 2463, numero 4,»*

3.71
Germontani

Al penultimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la costituzione della società non è dovuto al notaio alcun compenso».

3.48
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 1, si sopprima l'ultimo periodo dalle parole: «Dopo il primo comma», *alle parole:* «tutti i soci».

3.49
Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti oneri notarili».

3.50
Ghedini

Al comma 1, ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora, al termine del primo anno di attività, oltre il 70 per cento del fatturato della società derivi da contratti o commesse riferibili ad un unico committente».

3.51
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della costituzione delle società di cui all'articolo 2463-*bis.* L'ufficiale del registro di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *g),* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è tenuto agli obblighi antiriciclaggio di cui al Titolo Il, Capi I e Il del medesimo decreto legislativo».

3.52
Centaro

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ne sono individuati i criteri», *fino alla fine.*

3.53
Li Gotti, Bugnano

Al comma 2, inserire il seguente periodo: «Il decreto può stabilire altresì i seguenti requisiti:

a) obblighi di certificazione dei verbali;
b) condizioni per la previsione di un tetto minimo di patrimonio a tutela dei terzi;
c) regolazione del rapporto in caso di perdita di esercizio e ricostituzione del capitale per soglie di capitale inferiore ad euro diecimila;
d) controlli sui soci subentranti e sul passaggio delle quote;
e) costituzione di riserve obbligatorie;
f) casi di speciale responsabilità dei soci di s.s.r.l. per il rischio insolvenza;
g) modalità di trasmissione delle segnalazioni antimafia ed antiriciclaggio in capo all'ufficiale del registro;
h) ulteriori adempimenti volti a rafforzare i controlli antielusivi».

3.54
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della costituzione delle società di cui all'articolo 2463-*bis*, è fatto obbligo ai soci di aderire allo statuto *standard* e ai criteri di accertamento».

3.55
Casoli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del rinnovo dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 22 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una riserva di accesso al credito, mediante la definizione di criteri e procedure di selezione specifici e facilitati, per le società a responsabilità limitata disciplinate dall'articolo 2643-*bis* del codice civile. Tale riserva non è inferiore ad un terzo del complesso delle risorse messe a disposizione dagli istituti di credito a valere sul *plafond* di 250 milioni di euro dedicato alla copertura di spese di investimento o ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI, di cui alla provvista erogata dalla Cassa depositi e prestiti in base all'accordo del 24 marzo 2011. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI danno adeguata pubblicità all'accesso al credito previsto dall'Accordo».

3.56
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il modello ed i criteri predetti non sono derogabili dalle parti».

3.57
Zanetta

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito del rinnovo dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 22 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una riserva di accesso al credito, mediante la definizione di criteri e procedure di selezione specifici e facilitati, per le società a responsabilità limitata disciplinate dall'articolo 2643-*bis* del codice civile. Tale riserva non è inferiore ad un terzo del complesso delle risorse messe a disposizione dagli istituti di credito a valere sul, plafond di 250 milioni di euro dedicato alla copertura di spese di investimento o ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI, di cui alla provvista erogata dalla Cassa depositi e prestiti in base all'accordo del 24 marzo 2011. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI danno adeguata pubblicità all'accesso al credito previsto dall'Accordo».

3.58
Latronico, Zanetta

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del rinnovo dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 22 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una riserva di accesso al credito, mediante la definizione di criteri e procedure di selezione specifici e facilitati, per le società a responsabilità limitata disciplinate dall'articolo 2643-*bis* del codice civile. Tale riserva non è inferiore ad un terzo del complesso delle risorse messe a disposizione dagli istituti di credito a valere sul *plafond* di 250 milioni di euro dedicato alla copertura di spese di investimento o ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI, di cui alla provvista erogata dalla Cassa depositi e prestiti in base all'accordo del 24 marzo 2011. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI danno adeguata pubblicità al!'accesso al credito previsto dall'Accordo».

3.59
Poli Bortone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

3.60
Poli Bortone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.».

3.61
Poli Bortone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

3.62
Poli Bortone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini lRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.»

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

3.63
Poli Bortone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296 del 2006 commi 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

3.64
Li Gotti, Bugnano, Belisario

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «L'ufficiale del registro è tenuto agli obblighi antiriciclaggio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, n. 5) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; e successive modificazioni.».

3.65
Latronico

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«3. All'articolo 240, comma 1, lettera *a)*, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: ''suolo'', sono aggiunte le parole: ''materiali di riporto''».

3.66
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al termine si inserisca il seguente comma:

«3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».

3.0.1
Poli Bortone

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art.3-*bis*
(Soppressione società interinali)

1. Al fine di dare concrete garanzie à coloro che sono alla ricerca di un lavoro o di un impiego, sono soppresse tutte le società interinali operanti nell'ambito del mercato del lavoro.

2. In surrogazione delle funzioni svolte sino ad oggi dalle società di cui al comma 1, vengono stilate pubbliche graduatorie presso gli uffici provinciali dell'impiego».

3.0.2
Piscitelli

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art.3-*bis*
(Semplificazione, trasferimenti aziendali e costituzione società di persone)

1. All'articolo 2556 del Codice civile, al comma 2, prima della parola: ''autenticante'', inserire la parola: ''soggetto''.

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ''dal notaio'', inserire le seguenti: ''o dal soggetto autenticante''.

3. All'articolo 2703 del Codice civile, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del Codice civile, la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati alla lettera *a)*, del comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231''».

3.0.3

Pastore, Scarabosio

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Norme per la semplificazione e la migliore funzionalità dei pubblici registri)

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

''c-*bis)* presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione''.

2. Nell'articolo 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di portabilità dei mutui, le parole: ''surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata'', sono sostituite dalle seguenti: ''mutuo nel quale il mutuante si impegni a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito''.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: ''sospeso'' è sostituita dalla seguente: ''interrotto'' e, nel secondo periodo, la parola: ''venti'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie'';

e) all'articolo 2506-*ter*, quinto comma, dopo le parole: «2505-*ter*» sono aggiunte le seguenti: «nonché 2505-quater».

4. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente: ''Art. 135-*bis*. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 17 marzo 2005, è fissato al 16 marzo 2015; resta fissato a dieci anni il termine per la trascrizione dell'opposizione relativa alle donazioni trascritte a decorrere dal 17 marzo 2005''.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola: ''compravendita'', sono inserite le seguenti: ''di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, dell'articolo 1''.

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la parola: ''esclusione'', sono inserite le seguenti: ''delle servitù e'';
b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-*bis*''.

7. All'articolo 51, primo comma , numero 3), capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero sia iscritto nel registro delle imprese''.

8. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato.

9. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35, dopo il comma 22-*bis*, è inserito il seguente: ''22-*ter*. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal primo periodo del comma 22, in materia di indicazione analitica della modalità di pagamento del corrispettivo, deve essere resa dai contraenti anche negli atti previsti dall'articolo 2470 del codice civile relativi ai trasferimenti di partecipazione sociali, ed in quelli previsti dall'articolo 2556 del codice civile, relativi ai trasferimenti di aziende''».

3.0.4

Cagnin, Massimo Garavaglia, Bodega, Maraventano, Vaccari

*Dopo l'***articolo 3**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Nuove modalità per la valutazione dei titoli aventi valore legale nei concorsi pubblici per titoli ed esami)

1. I titoli universitari rilasciati dalle Università statali o private autorizzate a rilasciare titoli avente valore legale, sono requisito necessario per accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, e per l'accesso a livelli qualificati nel Pubblico Impiego.

2. In tutti i concorsi per titoli ed esami, indetti per l'accesso alla Pubblica amministrazione o agli ordini professionali, la determinazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli universitari, di carriera e di cultura del vincitore del pubblico concorso è effettuata nel modo seguente:

a) massimo 20 per cento per i titoli;
b) minimo 80 per cento per le prove d'esame.

3. Le norme di cui al comma 2 si applicano a coloro che partecipano ai concorsi per titoli ed esami banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto legge.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca e della funzione pubblica, sono emanate le necessarie disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con riguardo ai criteri contenuti nel presente articolo di legge».

3.0.5
Latronico, Zanetta

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

''*c)*. le somme, ad eccezione di quelle erogate da imprese per finalità di formazione al lavoro, da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2012 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

2. Nel biennio 2012-2013, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al suddetto comma 1.

Art. 4.

4.1
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Sopprimere l'articolo 4.

4.2
Ghigo, Paravia, Izzo

Sopprimere l'articolo.

4.3
Nicola Rossi

Al comma 1:

– *alla lettera* a), *le parole:* «monitora la normativa regionale e locale individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;» *sono sostituite con le seguenti:* «l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato monitora la normativa regionale e locale, individua le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza e le segnala alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;»;

– *alla lettera* b), *le parole:* «assegna all'ente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sulla base delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'ente».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «la Presidenza del Consiglio» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».

4.4
Bugnano

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «le disposizioni», *inserire le seguenti:* «normative ed amministrative».

4.5
Caruso, Allegrini

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «promozione» *sono aggiunte le seguenti:* «o l'incentivazione».

4.6
Ghigo, Fantetti

Al comma 2, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» *sono aggiunte le seguenti:* «si avvale dell'Unione Italiana delle camere di commercio».

4.7
Sangalli, Fioroni, Armato

Al comma 2, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio», *inserire le seguenti:* «si avvale dell'Unione Italiana delle camere di commercio e».

4.0.1
Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo economico delle micro, piccole e medio imprese, come definite ai sensi dall'articolo 1, lettera *a)*, della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, è riconosciuto alle stesse in titoli di stato decennali un rimborso di quota parte dell'IRAP versata fino a concorrenza di 5 miliardi di euro complessivi.

2. Ai conseguenti oneri per interessi derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996. n. 662».

4.0.2
Saltamartini

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini di una diffusione dei mercatini dell'usato e della libera concorrenza per evitare discriminazioni territoriali nella loro creazione si modifica l'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

a) al comma 1, sostituendo le parole: ''può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale'' con le parole: ''prevede la partecipazione di associazioni anche *no profit* e *onlus* rappresentative a livello territoriale'';

b) al comma 2, inserendo, in fine: ''indicando un canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ragionevole.''».

4.0.3
Saltamartini

*Dopo l'***articolo 4**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini di una diffusione dei mercatini dell'usato e della libera concorrenza per evitare discriminazioni nella loro creazione si modifica l'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

a) al comma 1, sostituendo le parole: ''può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale'' con le parole: ''prevede la partecipazione di associazioni anche *no profit* e *onlus* rappresentative a livello territoriale'';

b) al comma 2, inserendo, in fine: ''indicando un canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per le *onlus* o associazioni *no profit* che non può essere maggiore 2 euro per dieci mq e multipli.''».

4.0.4
Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia

*Dopo l'***articolo 4**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, nonché le attività commerciali ambulanti autorizzate svolte su aree pubbliche».

4.0.5
Milana, Germontani

*Dopo l'***articolo 4**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Norme a favore dei comuni a vocazione turistica)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, apportare le seguenti modifiche:

al comma 102 aggiungere la seguente lettera:

''*b-bis)* le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con particolare rilevanza turistica per le assunzioni di personale a tempo determinato il cui utilizzo è necessario a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali legati ai flussi turistici.'';

al comma 103 aggiungere la seguente lettera:

''*b-bis)* le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con particolare rilevanza turistica per le assunzioni di

personale a tempo determinato il cui utilizzo è necessario a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali legati ai flussi turistici''».

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.6

De Sena, Armato, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Incompatibilità degli incarichi nelle autorità indipendenti)

1. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero di organismi di vigilanza comunque denominati i presidenti ,o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

2. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 3 non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in Enti o Società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano per i seguenti organismi:

a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 1º ottobre 1990, n. 287;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

4.0.7

Boscetto

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riduzione di emolumenti e recupero di risorse pubbliche per lo sviluppo)

1. L'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)'' è interpretato nel senso che, fatto salvo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 157, per le indennità

spettanti ai presidenti delle regioni ed ai consiglieri regionali, la rideterminazione in riduzione del 10 per cento degli emolumenti alla data del 30 settembre 2005 nello stesso previsti, è riferita esclusivamente all'anno 2006».

4.0.8
D'Alia, Musso

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.
(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

1. All'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: ''nei limiti del fondo'' sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del contributo di cui al successivo comma 7-*bis*''.

2. L'articolo 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

''7-*bis*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ferma restando, per l'anno 2012, l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al primo periodo è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dalla Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 1.''.

3. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: ''ovvero'' è sostituita dalla seguente: ''e''.

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e può derogare, nei limiti delle risorse disponibili, alle previsioni di cui all'articolo 66, commi 7 e 11, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto-legge, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti».

Art. 5.

5.1
Ghigo, Casoli, Bianchi

Sopprimere l'articolo.

5.2
Caruso, Allegrini

Sopprimere l'articolo.

5.3
D'Alia

Sopprimere l'articolo.

5.4
Germontani

Sopprimere l'articolo.

5.5
Nicola Rossi

Sopprimere l'articolo.

5.21
Asciutti, Alberti Casellati

Al comma 1,

- *le parole* "previo accordo con le associazioni di categoria" *sono sostituite con le parole* "previa consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni";

conseguentemente:

- *dopo le parole* "d'ufficio o su denuncia", *le parole* "dei consumatori interessati" *sono soppresse;*
- *dopo le parole* "con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.", *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al

comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.";

- *dopo le parole* "è diffuso" *sono aggiunte le parole* "anche per estratto";
- *dopo le parole* "informare compiutamente i consumatori" *sono aggiunte le parole* "a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro";
- *dopo le parole* "rapporti commerciali coni consumatori" *sono aggiunte le parole* "secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.";
- *dopo le parole* "sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.", sono aggiunte le parole "Il giudice ordinario può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria o un interpello davanti all'Autorità.";
- *il punto 5 recante* "Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente" è sostituito dal seguente: "5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentantive a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni".

5.6
Bugnano, Lannutti

Al punto 1, sostituire le parole: «previo accordo con» *con le seguenti:* «sentite».

5.7
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 1 dell'articolo dopo vla parola «successivi» *sono aggiunte le seguenti:* «fermo quanto previsto e ferme le esclusioni di cui all'articolo 34,».

5.8
Ghigo

Dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, l'Autorità si avvale dell'Unione Italiana delle camere di commercio».

5.9
Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo il punto 1, inserire il seguente:

«2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, l'Autorità si avvale dell'Unione Italiana delle camere di commercio».

5.10
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 2 dopo le parole «vessatorietà della clausola» *sono aggiunte le seguenti:* «deve essere adeguatamente motivato».

5.11
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 2 le parole «dell'operatore» *sono sostituite dalle seguenti:* «del professionista».

5.12
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 1, sopprimere il punto 3.

5.13
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 3, le parole «Le imprese interessate hanno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il professionista ha», *e sopprimere la parola* «commerciali»,

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

5.14
Pastore, Scarabosio

Al comma 1, punto 3, sostituire le parole «Le imprese interessate» *con le seguenti* «I professionisti interessati».

5.15
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 3, sopprimere la parola «commerciali».

5.16
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.17
Caruso, Allegrini

Al comma 1, punto 4 è sostituito dal seguente: «La tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità adottati in applicazione del presente articolo, l'accertamento della validità delle clausole vessatorie e del diritto al risarcimento dell'eventuale danno, oltre che la relativa liquidazione e condanna sono di competenza del giudice ordinario».

5.18
Caliendo, Alberti Casellati

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. La controversia è regolata dal rito del lavoro. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere per gravi motivi sospesa. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Se di accoglimento, il giudice annulla in tutto o in parte il provvedimento o ne modifica il contenuto, ordinando, ove occorra, all'Autorità di dare pubblicazione del contenuto essenziale della sentenza con gli stessi, o equipollenti, mezzi previsti o adottati per la pubblicazione del provvedimento impugnato».

5.19
Bugnano, Belisario

Dopo il punto 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 37 del presente articolo non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».

5.20
Asciutti, Alberti Casellati

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2. L 'Autorità adotta il regolamento di cui all 'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge".

5.0.1
Ghigo

Dopo **l'articolo 5,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato)

1. All'articolo 10, comma 7-*bis*, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma:

''7-*ter*. *1*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

2. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 1 è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.

3. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 1''.

2. A far data dal 1º gennaio 2013:

a) aIl'articolo 10, comma 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: ''nei limiti del fondo'' a ''e dell'artigianato'' sono sostituite dalle parole: ''nei limiti del contributo di cui al seguente comma 7-*ter''*;

b) il comma 7-*bis* della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato;

c) all'articolo 16, comma 1, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola ''ovvero'' è sostituita dalla parola ''e'';

d) all'articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da ''Gli importi da [...]'' a ''[...] specifiche esigenze dell'Autorità'' sono soppresse;

4. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli artt. 1, 5, 25, 62 e 86 del Decreto-Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti.

5. In caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un contingente di personale in posizione di

comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti».

5.0.2
Rutelli, Germontani

Dopo **l'articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.
(Registro delle professioni)

1. Al fine di tutelare i consumatori che accedono a servizi professionali non riservati per legge, le libere associazioni professionali, costituite per favorire la qualificazione professionale e dare la più ampia informativa ai consumatori, senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 dei Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative, possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

2. Per l'iscrizione al registro di cui al comma precedente, le libere associazioni professionali devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o da altra idonea documentazione da almeno due anni;

b) adozione di uno statuto che assicuri:

1. la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
2. le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
3. la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
4. una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
5. la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione;
6. l'assenza di scopo di lucro;
7. l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

d) adeguata pubblicizzazione dello statuto, dell'elenco degli iscritti, delle delibere relative alle elezioni e all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, dei codice deontologico, nonché dell'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

e) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia dei diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

f) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;

g) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;

h) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla. formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

i) possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN lSO 9001 per il settore di competenza.

3. Al fine di tutelare i consumatori e di promuovere la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni registrate possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

4. Condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di competenza è in ogni caso, il possesso da parte del professionista di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale e il suo impegno formale di aggiornamento e di formazione continua.

5. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

6. II Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni di cui al presente articolo al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.

7 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5.0.3

Germontani

Dopo **l'articolo 5**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito un ''Comitato etica e mercato'', presieduto da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, anche in quiescenza, avente il compito di segnalare al Parlamento, per il tramite dell'Autorità, le modifiche normative necessarie al persegui mento del sopraindicato scopo, anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'lnterno, con i quali saranno sottoscritti specifici memorandum d'intesa. Al Presidente del Comitato spetta, nei limiti delle risorse dell'Autorità e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, un compenso non superiore a euro 80.000 lordi all'anno».

5.0.5
Nicola Rossi

Dopo **l'articolo 5**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

1. All'articolo 10, comma 7-*bis*, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma:

''7-*ter*. *1*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

2. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'art. 2, comma 241, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 1 è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.

3. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 1».

2. A far data dal 1º gennaio 2013:

a) all'articolo 10, comma 7, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: ''nei limiti del fondo'' a ''e dell'artigianato'' sono sostituite dalle parole: ''nei limiti del contributo di cui al seguente comma 7-*ter*'';

b) il comma 7-*bis* della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato;

c) all'articolo 16, comma 1, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: ''ovvero'' è sostituita dalla parola: ''e'';

d) all'articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con Legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: da ''Gli importi da [...]'' a ''[...] specifiche esigenze dell'Autorità.'' sono soppresse;

3. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e può derogare, nei limiti delle risorse disponibili, alle previsioni di cui all'art. 66, commi 7 e 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

4. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli artt. 1, 5, 25, 62 e 86 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti.

5. I commi 48 e 49 dell'articolo 4, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, si interpretano nel senso che il personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizioni di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti conserva il trattamento fondamentale e ogni emolumento di carattere fisso e continuativo, anche legato alla presenza in servizio, spettante in base

all'ordinamento delle amministrazioni di provenienza. I suddetti emolumenti fissi e continuativi non rientrano nel trattamento accessorio ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 20 luglio 2004 n. 215.

6. In caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti.

5.0.6

Alberti Casellati, Asciutti

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Art. 6.

6.1
Belisario, Lannutti, Giambrone, Carlino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *(Rafforzamento della* class action*). – 1.* All'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *b)* è così sostituita:

''*b)* i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore o fornitore di servizi, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale'';

b) al comma 3:

– al terzo periodo, le parole: ''contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore'' sono sostituite dalle seguenti: ''allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore'';
– è aggiunto il seguente periodo: ''L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni'';

c) al comma 6:

– al primo periodo, le parole: ''ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.'' sono soppresse;
– al secondo periodo, le parole: ''quando è manifestamente infondata'' sono soppresse».

6.2
Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *(Norme per rendere efficace l'azione di classe)*. — 1. All'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l'azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa.'';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione di fatto omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.’’;

c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ’’I singoli atti di adesione contenenti, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine dì cui al comma 9, lettera *b)*’’;

d) al comma 6, secondo periodo, le parole: ’’l’identità dei diritti individuali’’ *sono sostituite dalle seguenti:* ’’l’omogeneità delle situazioni di fatto’’;

e) il comma 8, è sostituito dal seguente:

’’8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese (processuali).’’;

f) al comma 9, lettera a), *la parola:* ’’individuali’’ *è sostituita dalle seguenti:* ’’diritti individuali omogenei’’;

g) al comma 9, Iettera b), *primo periodo, lo parola:* ’’anche’’ *è soppressa;*

h) al comma 12, le parole: ’’che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione’’ *sono sostituite dalle seguenti:* ’’che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio di calcolo per la liquidazione’’».

6.3

Latorre, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – *(Norme per rendere efficace l’azione di classe)*. — 1. All’articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutela bili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l’azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa.’’;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione di fatto omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.’’;

c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ’’I singoli atti di adesione contenenti, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine di cui al comma 9, lettera *b)*’’;

d) al comma 6, secondo periodo, le parole: ’’l’identità dei diritti individuali’’ *sono sostituite dalle seguenti:* ’’l’omogeneità delle situazioni di fatto’’;

e) il comma 8, è sostituito dal seguente:

’’8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese (processuali).’’;

f) al comma 9, lettera a)*, la parola:* ’’individuali’’ *è sostituita dalla seguente:* ’’diritti individuali omogenei’’;

g) al comma 9, lettera b)*, primo periodo, la parola:* ’’anche’’ è soppressa;

h) al comma 12, primo periodo, le parole: ’’il criterio omogeneo di calcolo’’ *sono sostituite dalle seguenti:* ’’il criterio di calcolo’’ *e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:* ’’In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.’’».

6.4

Caruso, Allegrini

Sostituire la rubrica con la seguente: «Norme per ampliare la proponibilità dell’azione di classe».

6.5

Poretti, Perduca

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente lettera:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: ’’secondo le previsioni del presente articolo.’’ inserire il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1), lettera *a)*, del presente codice, si intendono nel presente articolo consumatori e utenti anche le persone e le società che agiscono nell’ambito dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.».

6.6

Caruso, Allegrini

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «del tutto».

6.7
Bugnano, Lannutti, Belisario

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «del tutto» *ovunque ricorrano.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «l'evidente omogeneità» *con la seguente:* «omogeneità».

6.8
Perduca, Poretti

Al comma 1:

– *alla lettera* a), *le parole:* «la lettera *b)*, la parola: ''identici'' è sostituita dalle seguenti: ''del tutto omogenei'' *sono sostituite dalle seguenti:* «la lettera *b)* è così sostituita: ''*b)* i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore o fomitore di servizi, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale''»;

Conseguentemente:

dopo la lettera a) *è inserita la seguente lettera:*

«*a-bis*) al comma 3:

– al terzo periodo, le parole ''contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore'' sono sostituite dalle seguenti ''allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore''.

– è aggiunto il seguente periodo: ''L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni''»;

la lettera b) *è sostituita dal seguente:*

«*b)* al comma 6:

– al primo periodo, le parole ''ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.'' sono soppresse;

– al secondo periodo, le parole ''quando è manifestamente infondata'' sono soppresse.

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le modifiche apportate dal presente articolo all'art. 140-*bis* del Codice del consumo si applicano a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in giudizio del presente decreto.».

6.9
Garraffa

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole ''senza ministero del difensore'' *sono sostituite dalle seguenti* ''anche senza il ministero del difensore'';

al comma 3, terzo periodo, le parole ''contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore'' *sono sostituite dalle seguenti* ''allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore'';

al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ''L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.'';

b) il comma 6 primo periodo è cosi sostituito ''All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ferma restando l'ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo'';

c) al comma 7, secondo periodo, è sostituito dal presente ''sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso'';

d) al comma 9, lettera a) *la parola* ''individuali'' *è sostituita dalla seguente* ''omogenei'';

e) al comma 12 il periodo ''La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.'' *è sostituito dal seguente:* ''Nei novanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa soccombente propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato nella cancelleria del Tribunale. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine previsto di novanta giorni o non vi è stata accettazione nello stesso termine dalla comunicazione della stessa, il Presidente del Tribunale competente ai sensi del comma 4, costituisce un'unica camera di conciliazione composta da un avvocato nominato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta, presieduta da un avvocato nominato dallo stesso Presidente tra quelli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo».

Art. 7.

7.1
Ghigo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

''*d*-bis) ''microimprese'': entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro''».

7.2
Bugnano

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005. n. 206, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

''*d*-bis) ''microimprese'': le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003''».

7.3
Latorre

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

''*d*-bis) ''microimprese''; imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro''».

7.4
Musso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, comma 2 e comma 3, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge, 22 dicembre 2011, n. 214, all'artico 1, comma 2 del

decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera *b)*».

7.6
Ghigo, Bianchi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, commi 2 e comma 3, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera *b)*».

7.7
Zanetta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, commi 2 e comma 3, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera *b)*».

7.5
Musso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. AI comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, dopo la lettera f-*bis)*, è aggiunta la seguente:

''*f*-ter) gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3 comma 22, stabiliti in Italia, diversi da quelli previsti dal presente comma, Indipendentemente dalla forma giuridica assunta».

7.8
Zanetta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, dopo la lettera *f*-bis), è aggiunta la seguente:

''*f*-ter) gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3 commma 22, stabiliti in Italia, diversi da quelli previsti dal presente comma, indipendentemente dalla forma giuridica assunta''».

7.9
Ghigo

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3. All'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, le parole: ''500.000,00 euro'' sono sostituite dalle parole: ''5.000.000,00 euro''.

4. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, le parole: ''150.000,00 euro'' sono sostituite dalle parole: ''5.000.000,00 euro''.

5. All'articolo 27, comma9, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: ''500.000,00 euro'' sono sostituite dalle parole: ''5.000.000,00 euro''.

6. All'articolo 27, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: ''150.000,00 euro'' sono sostituite dalle parole: ''5.000.000,00 euro''»

7.10
Pinzger, Thaler Ausserhofer

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''Ai consumatori'' sono inserite le seguenti: '', alle microimprese''».

7.0.1
Alberto Filippi

*Dopo l'***articolo 7**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.
(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a)* dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite iva, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 10 ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche titoli di stato, in sostituzione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

7.0.2
De Feo, Spadoni Urbani

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Qualsiasi bene, durevole e non, che abbia il marchio ''made in Italy'' per essere messo in vendita deve garantire la tracciabilità delle materie di cui è costituito al fine di sostenere l'impiego di manodopera in Italia, di fornire maggiore tutela contro le forme di uso fraudolento o improprio dei marchi italiani, di dare impulso al contrasto della contraffazione e consentire ai cittadini di operare scelte consapevoli, basate sul principio della qualità.

2. Il produttore di beni ''made in Italy'' ha l'obbligo di indicare sull'etichetta, o equivalente, le materie prime utilizzate e il Paese in cui vengono lavorate.

3. Il marchio ''made in Italy'' può essere commercializzato in Italia e all'estero solo ed esclusivamente per quei beni prodotti in Italia e costituiti da materie prime per almeno il 50% prodotte anch'esse in Italia.

4. La Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) è tenuta ad impegnare le imprese italiane che promuove e di cui sviluppa le attività all'estero a non delocalizzare per 10 anni i siti produttivi italiani, ovvero a verificare che entro detto termine le imprese non utilizzino in maniera fraudolenta e impropria il marchio «made in Italy».

5. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi degli articoli 550 e 640 del Codice Penale.

Art. 8.

8.1
Ghigo

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole «, anche di natura risarcitoria,» e sostituire la parola: «esigere» *con la seguente:* «esercitare»;

conseguentemente:

b) al comma 2, dopo la parola: «definiscono» *inserire le seguenti:* «ove non altrimenti definiti, disciplinati o tutelati».

8.2
Caruso, Allegrini

Al comma 1, la parola: «esigere» *è sostituita dalla seguente:* «esercitare» .

8.3
Lannutti, Belisario

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,».

8.4
Lannutti, Belisario

Al comma 2, dopo le parole: «anche locali,» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni dei consumatori, così come previsto dall'articolo 2, comma 464, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

8.0.1
Valditara

*Dopo l'***articolo 8** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. La disdetta dall'abbonamento RAl, a norma degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata dall'interessato in qualsiasi momento, e diviene pienamente efficace, con conseguente esonero dal pagamento del canone di

abbonamento, decorsi 30 giorni dal suo invio tramite raccomandata postale, anche qualora l'abbonato sia ancora in attesa del relativo suggellamento dell'apparecchio o degli apparecchi televisivi in suo possesso.

8.0.2
D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

*Dopo l'***articolo 8** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)

All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ''forme della pubblicità commerciale'', aggiungere il seguente periodo: ''Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)''».

8.0.11
Poli Bortone

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ''forme della pubblicità commerciale.'' aggiungere il seguente periodo: ''Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)''».

8.0.13
Procacci

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ''forme della pubblicità. commerciale.'' aggiungere il seguente periodo: ''Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)''».

8.0.18
Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: ''forme della pubblicità commerciale.'' aggiungere il seguente periodo: ''Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)''».

8.0.3
Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Equitalia)

1. In caso di mancato pagamento di due successive rate delle somme dovute. è tenuta, prima di procedere a qualsiasi azione cautelare nei confronti del contribuente, a notificare al proprietario dell'immobile e di altri beni un'informativa contenente un avviso relativo ai mancati pagamenti».

8.0.4
Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: '', salva la potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ad esclusiva salvaguardia della tutela della salute, dell'ambiente, del territorio, delle minoranze linguistiche e dei valori tradizionali e religiosi delle comunità locali''».

8.0.5
Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, dopo le parole: ''dei lavoratori,'' aggiungere le seguenti ''dei consumatori, della distribuzione adeguata alle esigenze locali,'' e dopo le parole: ''ambiente urbano'' aggiungere le seguenti: ''ed il territorio''.

2. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

''2-*bis.* Nel rispetto di cui al comma precedente viene concessa la facoltà alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di disciplinare le superfici di vendita a tutela delle esigenze particolari delle zone montane o sottosviluppate e l'equilibrio tra le diverse forme di distribuzione''».

8.0.6
Valditara

*Dopo l'***articolo 8**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla Scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati a incrementare le risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 537».

8.0.7
Valditara

*Dopo l'***articolo 8,** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco. anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta».

8.0.8
Poli Bortone

*Dopo l'***articolo 8**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
sul sistema televisivo locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: ''15 per cento'' con le seguenti: ''35 per cento'' e sostituire le parole: ''50 per cento'' con le altre:'' 30 per cento''».

8.0.14
Procacci

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
sul sistema televisivo locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: ''15 per cento'' con le parole: ''35 per cento'' e sostituire le parole: ''50 per cento'' con le parole: ''30 per cento''».

8.0.17
Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
sul sistema televisivo locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: ''15 per cento'' con le parole: ''35 per cento'' e sostituire le parole: ''50 per cento'' con le parole: ''30 per cento''».

8.0.19
D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
sul sistema televisivo locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: ''15 per cento'' con le parole: ''35 per cento'' e sostituire le parole: ''50 per cento'' con le parole: ''30 per cento''».

8.0.9
Castiglione, Fleres

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Attività usuranti)

1. All'articolo 6, dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere il seguente:

''2-*septies*. Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: 'Lavori di segheria del marmo'.''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

8.0.10
Poli Bortone

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: ''Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale''».

8.0.12
Procacci

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: ''Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale''».

8.0.16
Tomaselli, Latorre, Mongiello, Maritati

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: ''Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale''».

8.0.20

D'Ambrosio Lettieri, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: ''Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale''».

8.0.15

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al fine di migliorare le informazioni al consumatore e al produttore sui prezzi praticati dalle imprese che appartengono alla grande distribuzione organizzata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'adozione presso ogni punto vendita della grande distribuzione organizzata di una cartellonistica di pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce da aggiornarsi settimanalmente».

Art. 9.

9.1
Caruso, Allegrini

Sopprimere l'articolo.

9.2
Cagnin, Divina, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere l'articolo.

9.3
Centaro, Poli Bortone

Sopprimere l'articolo.

9.4
Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Pastore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

Sopprimere l'articolo.

9.5
Balboni, Tofani, Valentino, Delogu, Caliendo, Gamba

Sopprimere l'articolo.

9.6
Berselli, Centaro, Battaglia, Benedetti Valentini, Giovanardi, Balboni, Alberti Casellati, Mugnai, Spadoni Urbani, Paravia, Cardiello, Delogu, Caliendo, Casoli

Sopprimere l'articolo

9.7
Spadoni Urbani

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

9.8
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa lo pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per lo pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

Al comma 6, lettera a)*, sopprimere le parole:* «il secondo».

9.9
Latronico

Sopprimere i commi 1, 2 e 4. Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

comma 3 «il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

comma 5 «La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

Al comma 6 alla lettera a) *sopprimere le parole* «il secondo»

9.10
Caruso, Allegrini

All'articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 4

9.11
Poli Bortone

All'articolo 9 sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a tendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni coso la

misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.»;

sopprimere il comma 4;

sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confennata la normativa vigente.»;

al comma 6, alla lettera a) *sopprimere le parole* «il secondo».

9.12
Amoruso

Sopprimere il comma 1

9.13
Pinzger

Sopprimere il comma 1

9.14
Costa

Sopprimere il comma 1

9.15
Benedetti Valentini

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1».

9.16
Izzo

Sopprimere il comma 1.

9.17
Caruso, Allegrini

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con riferimento alle prestazioni rese a far tempo dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno carattere di obbligatorietà».

9.18
Cutrufo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono applicate facoltativamente nel rapporto professionale».

9.19
Caruso, Allegrini

Al comma 1, sono premesse le parole: «Con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2,» *e conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:* «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,».

9.20
Baldassarri, Contini, De Angelis

Al comma 1 dopo le parole: «sistema ordinistico» *sono aggiunte le seguenti parole:* «dall'approvazione dei parametri di cui ai successivi commi. Gli incarichi ricevuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano regolati.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «organo giurisdizionale,» *sono aggiunte le seguenti:* «anche ai sensi della disciplina presistente, capo IV del Libro I del codice di procedura civile».

9.21
Pastore, Scarabosio

Al comma 1, dopo le parole: «nel sistema ordinistico» *aggiungere le seguenti: «a far data dall'entrata in vigore dei parametri di cui al comma 2».*

Conseguetemente, al comma 2, sopprimere le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1».

9.22
Amoruso

Sopprimere il comma 2.

9.23
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Sopprimere il comma 2.

9.24
Costa

Sopprimere il comma 2.

9.25
Benedetti Valentini

Sopprimere il comma 2.

9.26
Cutrufo

Sopprimere il comma 2.

9.27
Izzo

Sopprimere il comma 2.

9.28
D'Ambrosio Lettieri

Il comma 2 sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento al contratto individuale stipulato dal professionista per quel procedimento. Nel caso non vi sia un contratto individuale depositato, si farà riferimento a contratti di categoria stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e dagli ordini professionali».

9.29
Caruso, Allegrini

Il comma 2 e sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero quando il committente e un ente pubblico, ovvero nel caso in cui la prestazione professionale e resa nell'interesse dei terzi, il compenso del professionista e determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente per la professione.

2-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito l'organismo di Previdenza professionale competente, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.».

9.30
Cagnin, Boldi, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

9.31
Caruso, Allegrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,».

9.32
Nicola Rossi

Al comma 2, le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1», *sono sostituite dalle parole:* «L'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e abrogato».

Conseguentemente le parole da: «con riferimento a parametri» *a:* «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» *sono sostituite dalle parole:* «secondo equità.».

9.33
Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di prestazioni rese anche nell'interesse di terzi».

Conseguentemente, dopo parole: «con decreto del ministro vigilante» *sono aggiunte le seguenti:* «, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine interessato»;

al comma 2 il terzo periodo è soppresso;

al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole: «per le singole prestazioni» *e dopo: «spese, oneri e contributi», aggiungere il seguente periodo:* «Laddove l'incarico sia complesso e possa prevedere prestazioni progressive o anche eventuali potranno essere indicate le modalità di calcolo con cui le stesse saranno valorizzate al loro verificarsi».

la lettera b) *del comma 6 dell'articolo 9 è soppressa.*

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» ed il seguente: «9. Le disposizioni del comma 3 entrano in vigore con l'attuazione della riforma degli ordinamenti professionali prevista dall'articolo 3; comma 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148».

9.34
Marco Filippi

Al comma 2, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche amministrazioni *ex* articolo 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.35
Firrarello

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale», *aggiungere le seguenti:* «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte delle Pubbliche amministrazioni *ex* articolo 1, comma, 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.36
Latorre

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,» *aggiungere le seguenti:* «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte delle Pubbliche amministrazioni *ex* articolo 1

comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e per ogni altra prestazione professionale in cui sia necessario il ricorso a parametri obiettivi e predeterminati».

9.37
Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte delle Pubbliche amministrazioni *ex* articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.38
Latronico

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organo giurisdizionale» *inserire le seguenti:* «ovvero nel caso in cui il committente è un ente pubblico».

9.39
Morando

Al comma 2, le parole da: «con riferimento a parametri» *fino a:* «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo equità».

9.40
Mugnai, Valentino

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» *sono aggiunte le seguenti:* «, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine interessato»;

conseguentemente,

al comma 2 il terzo periodo è soppresso;
al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole: «per le singole prestazioni»;
al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma e quelle di cui al comma 3 non si applicano alle professioni sanitarie ed a quelle forensi, per le quali resta confermata la normativa vigente»;
al comma 6, alla lettera a), *sopprimere le parole:* «secondo,»;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.41
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 2 dopo le parole: «decreto del ministro vigilante,» *inserire le seguenti:* «Fino all'entrata in vigore del suddetto decreto le liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale, sono determinate con riferimento alle tariffe vigenti alla data del 23 gennaio 2012».

9.42
Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato».

9.43
Li Gotti, Bugnano

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nei giudizi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le tariffe previgenti, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo».

9.44
Musso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «e con il consenso delle rispettive casse di competenza e dei rispettivi organi professionali».

9.45
Marco Filippi

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe» *aggiungere le seguenti:* «e di parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici».

9.46
Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe»

aggiungere le seguenti: «ed i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici».

9.47
Pastore, Scarabosio

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «precedentemente basati sulle tariffe» *aggiungere le seguenti:*

«Tali parametri sono utilizzati in caso di richiesta fatta al notaio in forza all'articolo 27, primo comma della legge 6 febbraio 1913, n. 89».

9.48
Pastore, Scarabosio

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «precedentemente basati sulle tariffe» *aggiungere le seguenti:* «Tali parametri sono utilizzati per determinare il compenso per lo svolgimento di attività professionali affidati da un committente pubblico ovvero nel caso in cui il compenso sia a carico di terzi».

9.49
Firrarello

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici».

9.50
Cagnin, Boldi, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.51
Balboni, Tofani, Delogu, Caliendo, Gamba

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.52
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni,

Legnini

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.53
Centaro, Poli Bortone

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.54
Li Gotti, Bugnano

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.55
Caruso, Allegrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

9.56
Caruso, Allegrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.».

9.57
D'Alia, Musso

Al comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I decreti ministeriali che determinano i parametri di cui al presente comma sono emanati entro la data del 30 giugno 2012. In caso di mancata determinazione dei parametri da parte dei ministri competenti, si utilizzano le precedenti tariffe ridotte del quindici per cento. E fatta comunque salva la facoltà del Presidente del consiglio dei ministri di provvedere alla determinazione dei parametri in via sostitutiva.».

9.58
Li Gotti, Bugnano

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, la liquidazione degli onorari di difesa, spese e competenze è effettuata avendo riguardo alle previgenti tariffe adottate con regolamento del ministro della Giustizia previa deliberazione del Consiglio nazionale Forense».

9.59
Baldassarri, Contini, De Angelis

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I parametri sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro vigilante sentiti i Consigli nazionali degli ordini, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

2-*ter*. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

2-*quater*. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive sostenute.».

9.60
D'Alia, Musso

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il professionista è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. La mancata stipula del contratto di assicurazione comporta la nullità di tutti i contratti professionali stipulati dal professionista e l'impossibilità di esercitare la professione. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile è stipulata con una compagnia assicuratrice autorizzata all'esercizio di tale attività, che ha l'obbligo di contrarre, pena la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività. La polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile è stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e l'importo delle somme ivi stabilito è aggiornato con la medesima procedura. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, l'obbligo di assicurazione a carico del professionista non opera».

9.61
Legnini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le liquidazioni dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, sono effettuate sulla base delle previgenti tariffe professionali».

9.62
Centaro, Poli Bortone

Sopprimere il comma 3.

9.63
Benedetti Valentini

Sopprimere il comma 3.

9.64
Li Gotti, Bugnano

Sopprimere il comma 3.

9.65
D'Ambrosio Lettieri

Sopprimere il comma 3.

9.66
Ghigo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera».

9.67
Izzo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

9.68
Caruso, Allegrini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il compenso per le prestazioni professionali è preventivato, ove ed in quanto possibile, ed anche in forma scritta se ciò è richiesto dal cliente, al momento. del conferimento dell'incarico professionale, sulla base delle informazioni fornite dal cliente. È fatta esclusione dei casi in cui ricorrano ragioni di urgenza o di immediatezza della prestazione. Deve essere data indicazione quantomeno sintetica delle varie voci di costo, e segnatamente delle spese, degli oneri, dei contributi e delle imposte da applicarsi.

Il professionista deve altresì rendere noto al cliente il grado di complessità dell'opera che è chiamato a svolgere, indicando le prevedibili variabili e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri che sono ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e proporzionata alla sua durata.

Il professionista deve fornire, ove ne sia espressamente richiesto dal cliente, i dati della polizza assicurativa per i danni che dovessero essere causati nell'esercizio dell'attività professionale.

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

La clausola con cui è pattuito un compenso non adeguato all'importanza dell'opera è nulla.

Il giudice, al fine della pronuncia sulle spese di lite, può invitare le parti a produrre la copia degli accordi intercorsi sul compenso».

9.69
Costa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe; il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in culla prestazione professionale è resa nell'interesse del terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche In forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

9.70
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione del compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, In caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in culla prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

9.71
Amoruso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui lo prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

9.72
D'Alia, Musso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al momento del conferimento dell'incarico, il professionista fornisce al cliente un preventivo scritto, che deve essere da questi accettato nella medesima forma scritta, con indicazione del compenso per le prestazioni professionali richieste, nonché delle spese e degli oneri ipotizzabili. Nell'occasione, il professionista deve rendere noto al cliente il presumibile grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il cliente è tenuto a fornire al professionista tutte le informazioni utili per la corretta predisposizione del preventivo. L'inottemperanza ai doveri professionali imposti dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.».

9.73
Cutrufo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se le parti intendono derogare alle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve sempre rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa peri danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista».

9.74
Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico, tenuto conto della durata e della complessità della prestazione, ipotizzabili al momento dell'assunzione dell'incarico medesimo, con revisione annuale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità e la durata presumibile dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale».

9.75
D'Alia, Musso

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al momento del conferimento dell'incarico, il professionista fornisce al cliente un preventivo scritto, che deve essere da questi accettato nella medesima forma scritta, con indicazione del compenso per le prestazioni professionali richieste, nonché delle spese e degli oneri ipotizzabili.».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, le parole: «, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta,» *sono soppresse.*

9.76
Galperti, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «Il compenso» *inserire le seguenti* «di massima» *e dopo le parole* «forma scritta» *sopprimere* «se da questi richiesta».

9.77
Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 3 dopo le parole «forma scritta» *sopprimere* «se da questi richiesta» *e dopo le parole* «oneri e contributi» inserire le seguenti «salvo ulteriori spese sopravvenute ed impreviste».

9.78
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito» *aggiungere le seguenti:* «per iscritto» *e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole:* «anche in forma scritta se da questi richiesta» *con le seguenti:* «in forma scritta».

9.79
Li Gotti

Al comma 3, dopo le parole: «è pattuito» *inserire le seguenti:* «, limitatamente alle prestazioni professionali riservate e con esclusione delle obbligazioni di mezzi».

9.80
Cagnin, Boldi, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «conferimento dell'incarico professionale» *aggiungere le seguenti parole:* «anche nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale».

9.81
D'Alia, Musso

Al comma 3, secondo periodo, prima delle parole: «grado di complessità dell'incarico» *è aggiunta la parola:* «presumibile».

9.82
Cagnin, Boldi, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale» *con le seguenti:* «deve dichiarare, sotto la sua responsabilità di essere assicurato per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale».

9.83
Li Gotti, Bugnano

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La comunicazione al cliente della polizza assicurativa è obbligatoria dal 13 agosto 2012, salvo che essa non sia stata già stipulata dal professionista in data anteriore».

9.84
Latorre

Al comma 3, dopo le parole: «deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «Le polizze assicurative possono essere stipulate anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Isvap, sono determinate le tariffe massime applicabili dalle imprese assicuratrici per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali».

9.85
Ghigo

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

9.86
Astore, Pistorio

Al comma 3, terzo periodo, le parole: «anche in forma scritta se da questi richiesta» *sono sostituite dalle seguenti:* «in forma scritta».

9.87
Nicola Rossi

Al comma 3, terzo periodo, le parole da: «adeguata all'importanza dell'opera» *sono soppresse; conseguentemente le parole da:* «L'inottemperanza di quanto disposto» *fino a:* «del professionista» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il presente comma non si applica: *a)* ad incarichi omogenei ad altri già conferiti dal medesimo cliente; *b)* agli incarichi ad esecuzione immediata ovvero di complessità limitata; *c)* agli incarichi conferiti da clienti diversi dalle persone fisiche».

9.88
Germontani

Al comma 3, terzo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «singole prestazioni», *inserire le seguenti:* «ove ciò sia preventivamente possibile»;

b) *le parole all'ultimo capoverso:* «l'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista», *sono soppresse.*

9.89.
Musso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «tutte le voci di costo», *aggiungere le seguenti:* «o, in alternativa, i singoli importi pattuiti per tipologia di adempimento e/o atto redatto o per ora e/o frazione di ora lavorata».

9.90
D'Alia, Musso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comprensive di spese, oneri e contributi.» *sono aggiunte le parole:* «Il cliente è tenuto a fornire al professionista tutte le informazioni utili per la corretta predisposizione del preventivo.».

9.91
Li Gotti, Bugnano

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il preventivo è integrato in presenza di attività non previste al momento della sua predisposizione».

9.92
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9.93
D'Alia, Musso

Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito, dal seguente: «L'inottemperanza ai doveri professionali imposti dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.».

9.94
Li Gotti, Bugnano

Al comma 3, ultimo periodo, premettere le seguenti parole: «A far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1».

9.95
Cagnin, Boldi, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «costituisce illecito disciplinare del professionista» *con le seguenti parole:* «costituisce comportamento che deve essere sottoposto a giudizio dell'ordine professionale di appartenenza».

9.96
Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto stabilito nel presente comma non trova applicazione per la determinazione del compenso riferito alle prestazioni professionali in materia penale.».

9.97
Caruso, Allegrini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il cliente deve anticipare al professionista tutte le spese connesse alla prestazione richiesta. E vietato al professionista, salvo il caso di assoluta urgenza, anticipare oneri di competenza esclusiva del cliente. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista ed e nulla ogni pattuizione contraria. Il professionista non puo esporre in fattura gli oneri anticipati che sono di competenze esclusiva del cliente».

9.98
Amoruso

Sopprimere il comma 4.

9.99
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Sopprimere il comma 4.

9.100
Costa

Sopprimere il comma 4.

9.101
Benedetti Valentini

Sopprimere il comma 4.

9.102
Izzo

Sopprimere il comma 4.

9.103
Cutrufo

Sopprimere il comma 4.

9.104
Caruso, Allegrini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti tutti i richiami alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista.».

9.105
Caruso, Allegrini

Al comma 4 premettere le parole: «Con esclusione dei casi in cui si determinerebbe una situazione di *vacatio legis*».

9.106
Ghigo, Paravia

Al comma 6, la lettera a) *è modificata nel seguente:*

Conseguentemente:

«*a)* alla lettera *c)*, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti ’áLa durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potra essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, universita e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l’esercizio di specifiche attivita lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a diciotto mesi, il periodo di tirocinio gia svolto per l’accesso alla professione regolamentata e computato nel maggior periodo di tirocinio richiesto,

purche questo sia svolto presso professionisti in possesso dei requisiti indicati dalla normativa comunitaria.

Il tirocinio e l'esame di Stato svolti per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fmi dell'assolvimento del tirocinio per revisore legale e del superamento dell'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo dovra essere svolto un ulteriore periodo di tirocinio di diciotto mesi presso un revisore legale».

9.107
Caruso, Allegrini

Sopprimere il comma 5.

9.108
Centaro, Poli Bortone

Sopprimere il comma 5.

9.109
Benedetti Valentini

Sopprimere il comma 5.

9.110
Bugnano

Sopprimere il comma 5.

9.111
Balboni, Tofani, Delogu, Caliendo, Gamba

Sopprimere il comma 5.

9.112
Amoruso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

9.113
Costa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«La durata del tirocinio previsto per l''accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per Il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano tal une specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

9.114
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del

presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

9.115
Izzo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

9.116
Nicola Rossi

Al comma 5 la parola iniziale «la» *è sostituita dalle parole:* «ferme le disposizioni che prevedono una maggiore durata in attuazione di norme europee, la».

9.117
Musso

Al comma 5, sopprimere le parole: «e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso le pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».

9.118
Nicola Rossi

Al comma 5, dopo le parole: «diciotto mesi e» *sono inserite le parole:* «in ogni caso».

9.119
Nicola Rossi

Al comma 5, le parole: «primi sei mesi e» *sono sostituite dalle parole:* «i primi dodici mesi».

9.120
Nicola Rossi

Al comma 5, le parole da: «in presenza di un apposita» *fino a:* «Ministro dell'istruzione, università e ricerca» *sono soppresse.*

9.121
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Al comma 5, sostituire le parole: «in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata» *con le seguenti:* «nel rispetto di una apposita convenzione quadro, da sottoscrivere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,».

9.122
Caruso, Allegrini

Al comma 5 sopprimere le parole: «della laurea di primo livello o».

9.123
Centaro

Al comma 5, nel primo periodo, sopprimere le parole: «di primo livello o della laurea».

9.124
Bugnano, Li Gotti, Belisario

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con decreto ministeriale sono definiti i requisiti delle università idonee alla convenzione di cui al periodo precedente».

9.125
Nicola Rossi

Al comma 5, le parole: «Analoghe convenzione possono essere stipulate» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sulla base di convenzioni».

9.126
Caruso, Allegrini

Al comma 5 le parole: «e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica» *sono sostituite dalle parole:* «ed il competente Ministro,».

9.165
Nicola Rossi

Al comma 5, le parole: «per lo svolgimento del tirocinio» *sono sostituite dalle seguenti:* «il tirocinio può essere svolto».

9.127
Nicola Rossi

Al comma 5, le parole: «all'esito del corso di laurea» *sono soppresse.*

9.128
Armato, Fioroni, Sangalli, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per tutto il periodo, ad eccezione di quello svolto in concomitanza con il corso di studio, al tirocinante dovrà essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».

9.129
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per tutto il periodo, ad eccezione di quello svolto in concomitanza con il corso di studio, al tirocinante dovrà essere corrisposto, un equo compenso commisurato all'apporto concreto prestato».

9.130
Latorre

Al comma 5 dopo le parole: «all'esito del corso di laurea», *aggiungere le seguenti:* «Ai tirocinanti laureati è riconosciuto un compenso adeguato e proporzionato all'apporto allo studio professionale presso cui svolgono il tirocinio».

9.131
Caruso, Allegrini

Al comma 9, le parole: «per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, alÌesito del corso di laurea» *sono sostituite dalle seguenti:* «riguardo allo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, per un periodo non superiore a nove mesi dopo la conclusione del corso di laurea».

9.132
Ghigo

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma e quelle di cui al comma 3 non si applicano alle professioni sanitarie ed a quelle forensi, per le quali resta confermata la normativa vigente».

9.1333
Li Gotti, Bugnano

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il tirocinio non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. Ad eccezione che negli enti pubblici è riconosciuto al tirocinante un rimborso congruo per l'attività svolta.

Conseguentemente, al comma 6, lettera a) *sopprimere la parola: «secondo».*

9.134
Bosone

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con riferimento alla professione forense, l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 8. – *1.* I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti avvocati, dopo due anni dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda all'albo professionale degli avvocati.

4. L'attività di cui al comma 3 costituisce titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense.

5. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

6. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 devono, contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dal registro medesimo.

7. È condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: ''Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia''».

9.135

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ogni ordine professionale è tenuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a rimuovere, qualora previste, tutte le disposizioni volte a fissare limiti di tempo massimo per lo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione a seguito della conclusione del tirocinio».

9.136

Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento 'e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il tirocinio si conforma a criteri di effettività e continuità.

5-*ter*. Al tirocinante è dovuto un equo compenso, avente natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto e fiscalmente detraibile dal professionista quale costo sostenuto per l'attività professionale. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

5-*quater*. Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l'abilitazione all'esercizio di specifiche attività professionali lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a 18 mesi, il tirocinio già svolto è computato ai fini dell'assolvimento semprechè lo stesso sia svolto presso soggetti che possiedono le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria.

5-*quinquies*. Per la funzione di revisore legale il tirocinio e l'esame di stato svolto per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fini dell'assolvimento e del superamento dell'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per lo svolgimento dell'attività di revisione legale il professionista abilitato dovrà svolgere un ulteriore periodo di tirocinio di 18 mesi mediante l'effettivo affiancamento nello svolgimento dell'attività di revisione».

9.137
Benedetti Valentini

Sopprimere il comma 6.

9.138
Galioto

Al comma 6, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* alla lettera *c)*, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: 'gLa durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l'abilitazione all'esercizio di specifiche attivita professionali lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a diciotto mesi, il tirocinio gia svolto per l'accesso alla professione regolamentata e computato ai fini dell'assolvimento del tirocinio previsto dalle norme comunitarie e nazionali, a condizione che lo stesso sia svolto presso soggetti che posseggono le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria.

Per la funzione di revisore legale il tirocinio e l'esame di Stato svolto per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fini dell'assolvimento del tirocinio per revisore contabile e del superamento dell'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per lo svolgimento dell'attivita di revisione legale il professionista abilitato dovra comunque svolgere un ulteriore periodo di tirocinio di diciotto mesi tramite l'effettivo affiancamento nello svolgimento della attivita di revisione».

9.139
Germontani

Al comma 6, lettera a) *sopprimere la parola: «gil secondo».*

Conseguentemente, al comma 5, primo capoverso, dopo le parole: «specialistica» *inserire le seguenti:* «Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto, come previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera *c)*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

9.140
Saltamartini

Al comma 6 lettera a) *sopprimere la parola:* «secondo».

9.141
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

Al comma 6, lettera a) *sopprimere le parole:* «secondo,».

9.142
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 6, alla lettera a), *è soppressa la parola:* «secondo».

9.143
D'Alia, Musso

Al comma 6, lettera a), *la parola:* «secondo» *e soppressa.*

9.144
Pistorio, Astore

Al comma 6 lettera a), *la parola:* «secondo,» *e soppressa.*

9.145
Izzo

Al comma 6, lettera a), *sopprimere:* «secondo,».

9.146
Li Gotti, Bugnano

Al comma 6, lettera a), *sopprimere le parole:* «secondo».

9.147
Baldassarri, Contini, De Angelis

Al comma 6 sono soppresse le seguenti parole: «il secondo,».

9.148
Costa

Al comma 6, alla lettera a), *e soppressa la parola:* «secondo».

9.149
Amoruso

Al comma 6, lettera a) *sopprimere le parole.* «il secondo».

9.150
Germontani

Al comma 6, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*c)* alla lettera *e)*, al secondo capoverso le parole: ''e il relativo massimale'', sono soppresse; all'ultimo capoverso, dopo le parole: ''enti previdenziali dei professionisti'' inserire le seguenti: ''e dalle Confederazioni di rappresentanza''».

9.151
Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 6, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis). al primo comma dopo la parola: ''regolamentate'' sono aggiunte le seguenti: ''secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività affini''».

9.152
Ghigo

Al comma 6, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* al primo comma, dopo la parola ''regolamentate'', sono aggiunte le seguenti: ''secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari''».

9.153
Poretti, Perduca, Ichino, Sbarbati, Sangalli

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 8, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di praticanti procuratori, le parole '', per un periodo non superiore ai sei anni,'' sono abrogate''».

9.154
Poretti, Perduca, Sbarbati

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 17, primo comma, numero 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono aggiunte infine le seguenti. parole: ''aver conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'articolo 16 del Decreto legislativo 17 novembre''».

9.155
Poretti, Perduca, Sbarbati

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti avvocati, dopo due anni dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda all'albo professionale degli avvocati.

4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

5. È condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia».

6. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione, decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere dalla citata data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.

7. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma l del presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al patrocino alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione al citato albo professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione al citato albo professionale.».

9.156
Cicolani

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Tutti i professionisti che siano tenuti all'iscrizione agli enti di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ovvero al Decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103 per lo svolgimento della propria attività proféssionale, sono altresì tenuti a medesimo obbligo di iscrizione nel caso di svolgimento della attività professionale in qualità di socio di Società tra professionisti e i redditi da loro percepiti, a qualsiasi titolo, sono assoggettati a contribuzione previdenziale in base alle normativa vigente presso il relativo ente di previdenza. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I capo V, TUIR».

«6-*ter*. La Società tra professionisti deve applicare una maggiorazione percentuale, in relazione alla attività professionale esercitata, pari all'aliquota stabilita per contribuzione integrativa dagli enti di previdenza di cui al comma 6-*bis* , su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA relativo all'attività professionale, indipendentemente dall'effettiva riscossione. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. La. Società attribuisce e corrisponde ai soci professionisti

l'importo derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente in funzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili della Società. Nel caso in cui la Società tra professionisti sia costituita per l'esercizio di più attività professionali, la maggiorazione deve essere versata agli enti di cui sopra in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio professionista. Nel caso in cui la società sia partecipata anche da soci non professionisti, detta maggiorazione deve essere debitamente riproporzionata e redistribuita ai soli soci professionisti in ragione della loro quota di partecipazione agli utili, rideterminata escludendo dal computo la quota spettante ai soci non professionisti. I soci professionisti sono obbligati a versare gli importi di cui al presente comma e al comma precedente agli enti di appartenenza, con le modalità e i termini da questi ultimi stabiliti».

9.157

Adamo, Fontana, Fioroni, Sangalli, Armato, Saia, Fleres

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 3, capoverso ''Art. 18-*bis*'', numero 2, del Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 dopo le parole: Banca d'Italia e la Consob, sono aggiunte le seguenti: entro e non oltre il 30 giugno 2012».

9.158

Ghigo, Paravia

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Tutti i professionisti che siano tenuti all'iscrizione agli enti di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ovvero al Decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103 per lo svolgimento della propria attività professionale, sono altresì tenuti a medesimo obbligo di iscrizione nel caso di svolgimento della attività professionale in qualità di socio di Società tra professionisti e i redditi da loro percepiti, a qualsiasi titolo, sono assoggettati a contribuzione previdenziale in base alle normativa vigente presso il relativo ente di previdenza. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V, TUIR».

«6-*ter*. La Società tra professionisti deve applicare una maggiorazione percentuale, in relazione alla attività professionale esercitata, pari all'aliquota stabilita per contribuzione integrativa dagli enti di previdenza di cui al comma 6-*bis*, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, ove prevista, relativo all'attività professionale, indipendentemente dall'effettiva riscossione. La maggiorazione è ripetibile nei. confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. La Società attribuisce e corrisponde ai soci professionisti l'importo derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente in funzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili della Società. Nel caso in cui la Società tra professionisti sia costituita per l'esercizio di più attività professionali, la maggiorazione deve essere versata agli enti di cui sopra in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio professionista. Nel caso in cui la società sia partecipata anche da soci non professionisti, detta maggiorazione deve essere debitamente riproporzionata e redistribuita ai soli soci professionisti in ragione della loro quota di partecipazione agli utili, rideterminata escludendo dal computo la quota spettante ai soci non professionisti. I soci professionisti sono obbligati a

versare gli importi di cui al presente comma e al precedente agli enti di appartenenza, con le modalità e termini da questi ultimi stabiliti».

9.159
Latorre

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le convenzioni quadro di cui al comma 5 prevedono le modalità ed i criteri di selezione per l'accesso al tirocinio presso le facoltà universitarie».

9.160
Marco Filippi, Zanda

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 92 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente: ''2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione degli ordini professionali e delle associazioni di settore, sentita l'Autorità, determina, con proprio decreto, i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneri, nonché le linee guida e i criteri di riferimento per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara e per la verifica di congruità delle offerte. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane In vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949 e il decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001''. Il comma 3 dell'articolo 92 del Decreto legislativo n.163 del 2006 è soppresso».

9.161
Marco Filippi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 92 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente: ''2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione degli ordini professionali e delle associazioni di settore, sentita l'Autorità, determina, con proprio decreto, i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneria. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane in vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949''».

9.162
Menardi, Saia, Viespoli

Aggiungere il in fine il seguente comma:

«7-bis. Il comma 2 dell'articolo 92 del. Decreto legislativo n.163 del 2006 è sostituito dal seguente: ''2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione degli ordini

professionali e delle associazioni di settore, sentita l'Autorità, determina, con proprio decreto, i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneri, nonché le linee guida e i criteri di riferimento per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara e per la verifica di congruità delle offerte. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane in vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949 e il decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001''. Il comma 3 dell'articolo 92 del Decreto legislativo n.163 del 2006 è soppresso».

9.163
Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 11 è abrogato».

9.164
Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Tutte le altre norme entrano in vigore con l'attuazione della riforma degli ordinamenti professionali prevista dall'art. 3, comma 5, Legge 14 settembre 2011, n. 148».

9.0.1
Saltamartini

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato i funzionari in quiescenza di pubblica sicurezza muniti di laurea in giurisprudenza, con almeno dieci anni di servizio.

I funzionari di cui al comma 1 possono essere abilitati alla difesa di amministrazioni di appartenenza in tutte le giurisdizioni».

9.0.2
Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Contratto di Reti di Professionisti)

1. Con il contratto di rete più professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività professionali ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura professionale, formativa, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nelle proprie competenze professionali. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma xxx, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome del professionista o la denominazione della società tra professionisti di ognI partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione, formazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri professionisti e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome del professionista o della società tra professionisti del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza dei professionisti, anche in forma societaria, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema professionale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

2. Le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-*ter* per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Nelle forme previste dal comma 4-*sexies*.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili ai professionisti aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-*sexies*, lettera *e)*, secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione dell'albo dell'Ordine o Collegio presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sotto scrittori originari.

5. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *b), c)* e *d),* della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero di Giustizia ed il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.».

9.0.3

Ghigo, Casoli, D'Ambrosio Lettieri

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) quale oggetto sociale unico, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale ed esclusivamente da parte dei soci professionisti:

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento defInitivo;

e) per i soci non iscritti in albi tenuti da ordini e collegi una partecipazione al capitale, e comunque l'attribuzione dei diritti di voto in assemblea e di partecipazione agli utili, in misura non superiore al 25% del capitale sociale;

f) l'attribuzione dell'amministrazione della società ai soli soci professionisti iscritti in albi professionali che esercitano la propria attività nella società.''.

b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

''9-*bis*. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.

9-*ter*. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'iscrizione nel Registro delle imprese, comunque in apposita sezione speciale da istituire.

9-*quater*. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.

9-*quinquies*. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.«;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

''10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera *c)*, 6 e lettera *b)* con riferimento ai limiti da porre alla partecipazione dei soci non professionisti, e 7.

10-*bis*. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10.''».

9.0.4

Caruso, Allegrini

*Dopo l'***articolo 9** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate.
Regime transitorio per i compensi)

1. Agli incarichi professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione si applicano, sino al completamento delle prestazioni professionali, tutte le disposizioni vigenti alla data del 23 gennaio 2012.

2. Le tariffe vigenti alla data del 23 gennaio 2012 restano comunque in vigore sino alla determinazione dei parametri di cui al comma 2 e sostituiscono detti parametri ad ogni effetto della presente legge.».

9.0.5

Fleres

*Dopo l'***articolo 9** *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. L'attività notarile è svolta nel precipuo interesse dello Stato e trova regolamentazione specifica al di fuori del sistema ordinistico.

2. Nella sua veste di pubblico ufficiale e nell'esercizio delle pubbliche funzioni attribuitegli dalla legge, il notaio non può in alcun caso considerarsi quale libero professionista.

3. L'esercizio di funzioni pubbliche costituisce delega di funzioni statuali e, salvo contraria disposizione di legge, non può svolgersi senza il preventivo superamento di apposita prova concorsuale.

4. Le relative tariffe, da stabilirsi con decreto del Ministro della Giustizia secondo la normativa vigente, sono fisse e inderogabili ed il mancato rispetto delle stesse costituisce illecito disciplinare.

5. Per le attività non costituenti esercizio di pubbliche funzioni si applicano ai notai le nonne in tema di esercizio della professione di avvocato, in quanto compatibili».

9.0.6
Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

*Dopo l'***articolo 9** *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Società tra professionisti)

1. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, all'art. 10, comma 4, dopo la lettera *d)* aggiungere le seguenti:

''*d-bis*) l'appartenenza ai soci professionisti della maggior parte dei diritti patrimoniali e di voto nelle società di capitali, e la maggioranza del patrimonio sociale e del numero di soci professionisti nelle società di persone;

d-ter) la presenza di soci professionisti di almeno la metà più uno dei membri degli organi sociali, nelle società di capitali ed, in caso di società unipersonali o di amministratori delegati, lo svolgimento di tali funzioni da parte di Soci professionisti;

d-quater) che il voto della maggioranza dei soci professionisti, indipendentemente dal numero dei soci presenti, prevalga nelle decisioni degli organi collegiali''».

9.0.17
Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli , Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati

*Dopo l'***articolo 9**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi)

1. possono costituire libere associazioni a carattere professionale di natura privatistica e senza fini di lucro, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, i professionisti che svolgono attività economica omogenea, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

2. L'esercizio della professione è libero e è fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le associazioni professionali sono elencate in un apposito registro istituito e reso pubblico dal Ministero dello sviluppo economico.

4. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica

del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

5. Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, assicurando la conoscibilità, la trasparenza, la correttezza e la veridicità dei seguenti elementi:

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o altra idonea documentazione;

b) adozione di uno statuto che assicuri:

1) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

2) le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;

4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

5) la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarlzzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione; la partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva;

6) l'assenza di scopo di lucro;

7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

d) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

e) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;

f) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;

g) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

6. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui al comma 7, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni del presente articolo.

7. AI fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni . professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

8. L'attestazione di cui al comma 7 non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. la scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. I processi di rilascio degli attestati di competenza da parte delle associazioni sono sottoposti alla verifica di un Comitato d'Indirizzo e Sorveglianza, formato dai soggetti più rappresentativi sul piano nazionale delle associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori e delle associazioni professionali, attraverso un accordo che identifichi un apposito sistema di qualificazione e autodisciplina degli attestati stessi.

9. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni professionali di cui al presente articolo al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

9.0.7

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi, D'ambrosio, Galperti, Maritati

*Dopo l'***articolo 9**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modernizzazione del ruolo e dell'assetto degli ordini professionali e garanzie per le pari opportunita delle giovani generazioni)

1. la disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualita del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunita per i giovani nel primi anni di attivita e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni della legge di conversione del presente decreto legge non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attivita professionale e libero in conformita al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attivita caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire. in comune opere o mandati professionali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attivita professionale, anche per lo svolgimento di singole attivita, e subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di

quelli gia previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante assimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attivita riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalita primarie di interesse generale.

5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

6. L'esame di Stato e obbligatorio per le professioni il cui esercizio puo incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalita, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialita e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non puo essere superiore alla meta dei componenti. Ogni ordine professionale e tenuto a rimuovere, qualora previste, tutte le disposizioni volte a fissare limiti di tempo massimo per lo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione a seguito della conclusione del tirocinio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo quanto previsto dai commi precedenti e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di eta e in modo da assicurare le pari opportunita tra i sessi, nonche in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilita, di incompatibilita e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilita, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonche poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunita e di non discriminazione, nonche la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale awio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria;

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali».

9.0.8
Rutelli, Germontani

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2)

1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

''12-*bis*. La relazione dei revisori dei conti deve contenere la dettagliata certificazione della rispondenza di tutte le risultanze riportate a rendiconto con il sistema delle scritture elementari e delle registrazioni contabili tenute sistematicamente presso le sedi del partito o del movimento politico, nonche l'indicazione della avvenuta effettuazione dei riscontri e controlli necessari al fine di verificare la corrispondenza delle poste ivi indicate ai principi previsti dall'articolo 2423-*bis* e seguenti del codice civile per i bilanci d'impresa e dei criteri contabili standard, per quanto applicabili, statuiti dell'Organismo italiano di contabilita. La relazione contiene altresi una verifica di coerenza delle spese alle finalita del partito o movimento politico.

12-*ter*. I bilanci dei partiti e dei movimenti politici, oltre che delle societa da essi partecipate o controllate, devono essere altresi certificati da una societa di certificazione indipendente iscritta all'Albo Speciale delle societa. di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'articolo 43, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39''.

E il comma 14 e sostituito dai seguenti:

''14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformita alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarita della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio verifica altresi il regolare adempimento degli obblighi posti a carico dei revisori contabili ai sensi del precedente comma 12-bis, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei principi contabili della veridicita, attendibilita e correttezza.

14-*bis* Il collegio dei revisori e composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui almeno due scelti tra i presidenti di sezione della Corte dei conti ed almeno uno tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze. Il mandato dei membri del collegio non e rinnovabile''.».

9.0.9
Baldassarri, Contini, De Angelis

*Dopo l'***articolo 9***, e aggiunto il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

Il professionista che e debitore di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione, qualunque siano la natura e la fonte dell'obbligazione, puo adempiere in tutto o in parte opponendo in compensazione altri crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della stessa pubblica amministrazione e da questa attestati.

L'attestazione di cui al comma 1 deve essere resa entro trenta giorni dalla richiesta e il rifiuto deve essere adeguatamente motivato.

I crediti attestati ai sensi del presente articolo possono essere liberamente oggetto di cessione a terzi, con le modalita previste dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il professionista che e debitore di somme nei confronti di una pubblica amministrazione, ove l'obbligazione non abbia natura tributaria, contributiva o previdenziale, puo adempiere in tutto o in parte tramite la cessione di crediti vantati nei confronti di un'altra pubblica amministrazione, se da questa attestati ai sensi del comma 1. La cessione estingue immediatamente l'obbligazione del professionista. Le amministrazioni interessate regolano i rapporti tra esse insorti a seguito della cessione secondo la disciplina degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Tramite la cessione di crediti di cui al comma 4, il professionista puo adempiere, altresi, a obbligazioni di natura tributaria, contributiva oprevidenziale, ove tra l'amministrazione creditrice e l'amministrazione debitrice sia stata stipuhita una convenzione per regolamentare i reciproci rapporti insorgenti dalle cessioni.

A decorrere dal 1º luglio 2012, l'Agenzia delle entrate e gli istituti previdenziali accettano le cessioni a soddisfazione delle pretese tributarie, contributive e previdenziali anche in assenza di tali convenzioni.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita attuative delle disposizioni del presente articolo. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta uno schema di convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le amministrazioni pubbliche, per la cessione dei crediti attestati ai sensi dell'articolo 2. In difetto, le convezioni possono essere autonomamente definite dalle amministrazioni interessate».

9.0.10

Baldassarri, Contini, De Angelis

*Dopo l'***articolo 9***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Professionista responsabile del procedimento)

1. Nei procedimenti a istanza di parte, ove ne sia fatta espressa richiesta da parte dell'istante, il dirigente o il funzionario della pubblica amministrazione preposto all'unita organizzativa competente puo nominare, quale responsabile del procedimento, un professionista non appartenente ai ruoli dell'ente, purche iscritto nell'albo di una professione regolamentata per la quale la legge riconosce competenza in merito alle attivita da svolgere.

2. Al professionista di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati tutti o alcuni dei compiti del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'adozione del provvedimento finale, che resta in ogni caso affidata al dirigente o .al funzionario competente.

3. Fatti salvi i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge o dai regolamenti, il professionista esegue i compiti affidatigli ai sensi dei commi 1 e 2, nel piu breve tempo, nell'interesse della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico e nell'interesse dell'istante alla celere definizione della pratica.

4. Il professionista risponde ove, per sua colpa, la pubblica amministrazione sia chiamata al risarcimento del danno in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento. In caso di colpa grave, il professionista risponde, altresi, solidalmente con la pubblica amministrazione per ogni altro danno cagionato per lesione di diritti o di interessi di terzi.

5. Il compenso del professionista e posto a carico dell'istante ed e liquidato dalla pubblica amministrazione sulla base delle tariffe professionali.

6. Con propri regolamenti, le pubbliche amministrazioni definiscono le modalita per il conferimento a professionisti dei compiti di responsabile del procedimento ai sensi del comma 2. Definiscono, altresi, i casi per i quali non puo farsi luogo a tale conferimento, in considerazione della natura dell'affare trattato, degli interessi coinvolti o della particolare complessita delle valutazioni tecniche da compiere».

9.0.11
Alberti Casellati, Balboni

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Societa tra professionisti)

All'articolo 10, comma 4, lettera *b)* della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita 2012), sopprimere le seguenti parole: ''nonche dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita di investimento''».

9.0.12
Balboni, Tofani, Gamba, Delogu, Alberti Casellati, Caliendo

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art.9-*bis*.
(Societa tra professionisti)

All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita 2012), sopprimere i commi da 3 a 10».

9.0.13
Mugnai, Valentino, Balboni

*Dopo l'***articolo 9**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Societa tra professionisti)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: ''modelli societari'' con: ''tipi societari'';

b) al comma 4, sostituire la lettera *a)* con la seguente: ''quale oggetto sociale esclusivo, l'esercizio in comune dell'attivita professionale da parte dei soci professionisti'';

c) al comma 4, lettera *b)*, sostituire le parole: ''purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita di investimento'' con le parole: ''purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per

l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206'';

d) al comma 4, sostituire la lettera *c)*, con la seguente:

''*c)* che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa sia eseguito solamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente'';

e) al comma 4, sostituire la lettera *d)* con la seguente: ''criteri e modalita tramite cui disciplinare il conferimento degli incarichi, nel rispetto del principio della personalita della prestazione professionale. A tal fine, l'atto costitutivo deve indicare che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, che il nominativo debba essere comunicato dalla societa per iscritto all'utente e prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale'';

f) al comma 4, dopo la lettera *d)*, aggiungere le seguenti:

''*e)* specifiche modalita di esclusione dalla societa del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo o sospeso;

f) che l'attribuzione dell'amministrazione della societa spetti ai soci professionisti iscritti in albi professionali e non possa essere affidata a terzi'';

g) al comma 5, dopo le parole: ''societa tra professionisti'' aggiungere le seguenti parole: ''seguita dall'indicazione del tipo societario effettivamente impiegato'';

h) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

''9-*bis*. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione speciale dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.

9-*ter*. Nel Registro delle imprese deve essere istituita un'apposita sezione speciale delle societa tra professionisti.

9-*quater*. La societa tra professionisti non e soggetta alla disciplina della legge fallimentare.

9-*quinquies*. Tutti i redditi prodotti dalla societa tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.

9-*sexies*. Nei confronti delle societa tra professionisti iscritte nell'apposita sezione dell'albo, oltre alle altre sanzioni disciplinari previste dai relativi ordinamenti professionali, puo essere irrogata anche una sanzione disciplinare di carattere pecuniario di importo compreso tra Euro 1000 ed Euro 50.000, in relazione alla gravita dell'illecito disciplinare.'';

i) al comma 10, sostituire le parole: ''commi 4, lettera *c)*, 6 e 7'' con: ''commi 4, lettera *c)* e lettera *d)* e di cui ai commi 6 e 7'' e aggiungere il seguente:

''10-*bis*. Le disposizioni sulle societa tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10'';

j) il comma 11 e sostituito dal seguente:

''11. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti.''.»

9.0.14
Barbolini

*Dopo l'***articolo 9**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

''1-*bis*. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi.« le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse''».

9.0.15
Tancredi

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

Revisione del trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti al sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. l regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».

9.0.16
Firrarello

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Societa tra professionisti)

1.Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 10 comma 4, dopo la lettera *d)* inserire le seguenti:

«*d*-bis) l'appartenenza ai soci professionisti della maggior parte dei diritti patrimoniali e di voto nelle societa di capitali, e la maggioranza del patrimonio sociale e del numero di soci professionisti nelle societa di persone;

d-ter) la presenza di soci professionisti di almeno la meta piu uno dei membri degli organi sociali, nelle societa di capitali ed, in caso di societa unipersonali o di amministratori delegati, lo svolgimento di tale funzioni da parte di soci professionisti;

d-quater) che il voto della maggioranza dei soci professionisti, indipendentemente dal numero dei soci presenti, prevalga nelle decisioni degli organi collegiali».

Art. 10.

10.1
Centaro

Sopprimere l'articolo.

10.2
Caruso, Allegrini

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

«Art. 10.

1. Il comma 7 dell'articolo 39, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Al capitale sociale dei Confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni, enti pubblici e privati e liberi professionisti. Le piccole e medie imprese socie, e i liberi professionisti soci, devono disporre di almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere a questa riservata».

10.3
Sangalli, Fioroni, Armato

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

«Art. 10.
(Disposizioni in materia di Confidi)

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,'', e le parole: ''della metà più uno'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei due terzi'';

b) aggiungere, in fine, la seguente frase: ''Tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326''.

2. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''alla data del 30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 dicembre 2011'';

b) dopo le parole: ''di competenza dell'assemblea ordinaria'' sono aggiunte le seguenti: ''i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio dei

Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa''».

10.4
Sangalli, Legnini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: ''sia riservata all'assemblea''. È aggiunto in fine il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi della legge n. 326 del 2003 così come modificata dalla legge n. 106 del 2011''».

10.5
Latronico

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,».

10.6
Latronico

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),* le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''».

10.7
Ghigo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli, di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la

costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria».

10.8
Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: ''di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,''».

10.9
Fioroni, Sangalli, Armato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: ''di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,''».

10.10
Musso, D'Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria».

10.11
Musso, D'Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''».

10.12
Musso, D'Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 39; comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 le parole: ''di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269''».

10.13
Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),* le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''».

10.14
Musso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o del confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria.

10.15
Musso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle

banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria».

10.0.1
Legnini, Sangalli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 2012. n. 3. sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Tali contributi, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, sono comunque attribuiti al patrimonio dei Confidi''».

10.0.2
Legnini, Sangalli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''alla data del 30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 dicembre 2011'';

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier 1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana''».

10.0.3
Legnini, Sangalli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011 , n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del di. 30 settembre 2003, n. 269'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269'';

b) dopo le parole: ''possono partecipare'' sono aggiunte le seguenti: ''in qualità di Soci sovventori come definiti all'articolo 4 della Legge n. 59/1992'';

c) dopo le parole: ''ed enti pubblici e privati, purché'' sono aggiunte seguenti: ''i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e'';

d) le parole: ''della metà più uno'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei due terzi''».

10.0.4

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi nella filiera ittica)

1. All'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302 dopo le parole: ''e delle imprese di pesca socie'' aggiungere ''nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali''».

10.0.5

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP 1994/1999)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del decreto-Iegge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge. 30 dicembre 2008 n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 2, commi 5-*decies*, 5-*undecies* e 5-*duodecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

10.0.6

Musso, D'Alia

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP 1994/1999)

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, commi 5-*decies*, 5-*undecies* e 5-*duodecies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

10.0.7
Musso, D'Alia

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi nella filiera ittica)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302 dopo le parole: ''e delle imprese di pesca socie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali''».

10.0.8
De Angelis, Germontani

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP 1994/1999)

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella fili era ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 2 commi 5-*decies*, 5-*undecies* e 5-*duodecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011l, n. 10''».

10.0.9
De Angelis, Germontani

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi nella filiera ittica)

1. All'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302 dopo le parole: ''e delle imprese di pesca socie'' aggiungere ''nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali''».

10.0.10
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli , della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Società tra professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b),* dopo le parole: ''o per finalità di investimento'' sono aggiunte le parole seguenti: ''a patto che il valore complessivo delle quote o azioni da essi possedute non superi il quaranta per cento del capitale sociale. Ai soci non professionisti non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale'';

b) al comma 4, dopo la lettera *d),* è inserita la seguente:

''*e)* che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante.'';

c) al comma 10, dopo le parole: ''allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera *c),* 6 e 7'' sono aggiunte le parole seguenti: ''nonché le modalità di contribuzione alle casse di previdenza autonome dei liberi professionisti che esercitano la propria attività in forma societaria''».

Art. 11.

11.1
Caruso, Allegrini

Sopprimere l'articolo.

11.2
Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque,'' sono soppresse».

11.3
Granaiola, Bassoli, Biondelli

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque,'' sono soppresse».

11.4
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: ''nel territorio di Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque,'' con le seguenti: ''ad esclusione dei luoghi serviti da farmacia rurale''».

11.5
Astore

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, l'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 36, è sostituito dal seguente:

''*1.* L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento provvisorio dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Tale autorizzazione sarà revocata dall'autorità competente alla morte o alla rinuncia o alla decadenza per altra causa del titolare personalmente autorizzato.

3. La sede farmaceutica, in tal modo resasi vacante, sarà pertanto assegnata ad altro titolare con i criteri appresso stabiliti dalla presente legge.

4. La sede farmaceutica, acquisita con la modalità prevista dalla presente legge, non potrà essere ceduta o alienata o donata.

5. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti.

6. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al quinto comma, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore al cinquanta per cento più uno abitanti''.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tranne quelle nelle quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata già espletata la procedura concorsuale ovvero già fissato il calendario per l'espletamento della prova attitudinale, bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti sulle farmacie già esistenti, le licenze per l'apertura di sedi di nuova istituzione, alla decadenza del titolare, tornano nella disponibilità dello Stato per essere riassegnate con un nuovo concorso o al primo della graduatoria ancora senza assegnazione del concorso ultimo espletato. La graduatoria scaturita dal precedente concorso ha validità di 4 anni a far data dalla sua pubblicazione. La decadenza del titolare assegnatario per concorso e quindi il rientro nella disponibilità dello stato, può avvenire per raggiunti limiti di età, morte o condanna da parte degli organi giudiziari che prevedano come pena accessoria la decadenza dalla titolarità della farmacia. Tali autorizzazioni non potranno perciò essere oggetto di compravendita, cessione ereditaria o costituzione societaria di qualsivoglia forma giuridica. All'atto della cessazione, al farmacista titolare o agli eredi saranno riconosciute dal subentrante tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

4. Le farmacie di istituzione antecedente al presente concorso straordinario e già operanti sul territorio conserveranno il diritto di associarsi sotto qualsiasi forma giuridica ad essere oggetto di compravendita o di lascito ereditario. È necessario però fare un'attenta riflessione sul fatto che attualmente molte farmacie sono state acquistate con notevoli impegni finanziari che spesso non sono ammortizzabili in una sola generazione. Pertanto privare queste ultime del diritto di proprietà mi pare emblematico. Nè, d'altro canto la vendita potrebbe essere congrua in quanto il successivo acquirente sarebbe imbrigliato dal vincolo di non trasferibilità della licenza stavolta determinata dalla legge ormai in vigore. Qualora il titolare cessante abbia eredi diretti farmacisti o iscritti alla

facoltà di farmacia, questi potranno mantenere la titolarità per un periodo non superiore ai 6 anni nominando un farmacista abilitato alla professione ed iscritto all'Albo dei farmacisti. Nel caso in cui il titolare non abbia eredi diretti farmacisti, gli eredi non farmacisti potranno alienare la farmacia entro un anno e lo stato potrà, in via privilegiata, rientrare in possesso della licenza acquistandola nel rispetto dei criteri enunciati dall'articolo110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, precedentemente citato. L'obbligatorietà del titolare, o socio in titolarità, di lasciare la farmacia al raggiungimento di 70 anni, soprattutto alla luce delle norma sopracitata, rende necessaria una revisione delle norme previdenziali che regolano la professione del farmacista.

4-*bis*. I contributi, in qualsiasi forma versati dal titolare di farmacia sulla base del fatturato del Servizio sanitario nazionale saranno utilizzati per costituire il monte pensionistico personale e, transitoriamente, per quanto concerne il pregresso già versato nelle casse di categoria, sarà calcolato in base alla media dei versamenti per periodo di almeno dieci anni. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1977, n. 187, è abrogato. I contributi versati dal titolare di farmacia sulla base del fatturato del Servizio sanitario nazionale, in una percentuale dello 0,90 per cento, vengono utilizzati per costituire il monte pensionistico personale e, transitoriamente, per il pregresso, viene calcolato in base alla media dei versamenti effettuati negli ultimi dieci anni.

4-*ter*. È costituita la cassa previdenziale per i soli farmacisti titolari. L'iscrizione, essendo obbligatoria, dispensa dall'iscrizione ad altro ente obbligatorio. Una quota calcolata nel 30 per ento dei contributi forfettari pagati in egual misura da tutti i titolari sarà utilizzata per costituire un fondo di solidarietà atto a consentire una pensione dignitosa anche ai titolari delle piccole farmacie che operano in zone disagiate.

4-*quater*. Sono considerate farmacie disagiate le piccole farmacie il cui fatturato, calcolato sul prezzo al pubblico netto di IVA, prodotto per conto del Servizio sanitario nazionale non può eccedere la cifra di 500.000 euro con adeguamento biennale degli indici del costo della vita».

11.6

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Della Monica

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di snellire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, sulla base delle variazioni della popolazione residente nel comune assicurando una maggiore capillarità sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, commi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente: ''1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che nei comuni vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti. Un'ulteriore farmacia può essere autorizzata qualora la popolazione eccedente rispetto all'applicazione del suddetto parametro, sia superiore alla metà del parametro stesso. Le nuove farmacie da autorizzare nel comune sono determinate e messe a concorso, con cadenza biennale, sulla base della popolazione residente rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il comune, sentita, l'autorità sanitaria competente per territorio, identifica le zone nelle quali è necessaria l'apertura delle nuove farmacie, al fine di assicurarne un'equa distribuzione sul territorio tenendo altresì conto dell'esigenza di assicurare l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.'';

b) l'articolo 2 è soppresso.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 della presente legge è indetto un concorso straordinario per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche e per quelle vacanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a cui possono partecipare i farmacisti che abbiano esercitato la professione come ''collaboratore di farmacia'' o titolare di farmacia rurale sussidiata o farmacista operante negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di seguito denominati ''parafarmacie''.

2-*bis*. Le modalità di attuazione del concorso straordinario di cui al comma 2 sono:

a) partecipazione riservata ai farmacisti, cittadini di uno stato membro della comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, iscritti all'albo professionale dei farmacisti, non titolari di farmacia, titolari di farmacia rurale sussidiata e farmacisti operanti nelle parafarmacie;

b) valutazione, ai fini dell'assegnazione delle farmacie, solo i punteggi relativi all'anzianità di lavoro;

c) riserva delle sedi farmaceutiche messe a concorso in ciascuna regione e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in numero pari a 35 per cento per i farmacisti non titolari di farmacia, 35 per cento per i titolari di farmacia rurale sussidiata e 30 per cento per i farmacisti operanti nelle parafarmacie;

d) invio da parte dei comuni dei dati sulle sedi farmaceutiche disponibili rilevate ai sensi del comma 1 del presente articolo entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

e) pubblicazione in gazzetta da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del bando straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche così come individuate dai comuni entro 60 giorni dall'invio dei dati stessi fatte salve quelle per le quali, in base alle norme della legislazione vigente, sia stata già espletata la procedura concorsuale;

f) istituzione di una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano, è composta da due dirigenti della regione o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti della Regione o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dei quali almeno uno farmacista; tre farmacisti di cui uno esercente di farmacia privata aperta al pubblico, uno titolare di farmacia rurale sussidiata e uno farmacista operante presso parafarmacia, designati di concerto con i competenti ordini provinciali dei farmacisti;

g) assunzione delle funzioni di Presidente e di Segretario della commissione da parte dei due dirigenti della Regione;

h) determinazione, in ciascuna regione e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano, di una graduatoria distinta per titolari di farmacia rurale sussidiata, farmacisti operanti nelle parafarmacie e per farmacisti non titolari di farmacia, sulla base degli anni di esercizio della professione svolta. In particolare per i farmacisti operanti nelle parafarmacie sono valorizzati, ai fini della graduatoria, i soli anni di attività nella parafarmacia. A parità di anzianità di esercizio della professione in parafarmacia, costituisce titolo di preferenza, ai fini della posizione nella graduatoria, la titolarità esercitata nella parafarmacia con inizio attività più remota rilevata dal codice univoco di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute;

i) istituzione di una graduatoria unica regionale ovvero provinciale per Trento e Bolzano, dalla quale si attinge, a rotazione, dalle tre graduatorie parziali;

j) ciascun farmacista, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente comma, può partecipare al massimo a due concorsi straordinari banditi dalle regioni o provincie autonome di Trento e Bolzano;

k) assegnazione delle sedi regionali messe a concorso effettuate sulla base della graduatoria unica regionale ovvero provinciale di Trento e Bolzano;

l) convocazione simultaneamente da parte della regione di tutti i vincitori del concorso i quali in tale sede devono dichiarare se accettare o meno la sede farmaceutica assegnatagli entro 15 giorni dalla compilazione della graduatoria;

m) chiusura delle modalità di espletamento del concorso entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del bando».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso straordinario di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 2, le sedi farmaceutiche di nuova istituzione sono offerte in prelazione ai comuni, che al termine della loro gestione cedono gratuitamente la titolarità dell'esercizio agli aventi diritto.

7-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del presente comma o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei comuni.

7-*ter*. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applica la normativa vigente in materia di servizio farmaceutico».

11.7
Spadoni Urbani

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: ''Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e una farmacia ogni 3.500 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore a 500 abitanti. Nei comuni fino a 10.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.000 abitanti''».

11.8
Granaiola, Biondelli

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti» *con le seguenti:* «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3500 abitanti per singolo comune o per comuni limitrofi secondo accordi stabiliti tra i comuni interessati, le regioni e le unita sanitarie locali»;

b) *sopprimere le parole da:* «La popolazione eccedente» *fino alla fine del comma.*

11.9
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, sostituire le parole: «3.000» *con le seguenti:* «3.800».

11.10
Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

Al comma 1, sostituire il numero: «3.000», *con il seguente:* «3.800».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: «per titoli», *sostituire le parole:* «ed esami», *con le seguenti:* «di servizio»;

al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini della composizione della graduatoria per l'assegnazione delle farmacie di cui al presente comma, i titoli di servizio saranno conteggiati senza alcun limite massimo»;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» *con le seguenti:* «180 giorni»;

al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel rispetto del numero delle farmacie derivante per ogni singolo comune dall'applicazione del *quorum* stabilito dal comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale, l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia nei seguenti casi:

c) nelle stazioni ferroviarie con flusso annuo di passeggeri non inferiore a tredici milioni, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime con traffico annuo passeggeri non inferiore a un milione e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, purché non sia già aperta una farmacia a distanza inferiore ai duecento metri;

d) nei grandi ipermercati, con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri».

Sopprimere il comma 4.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto, le Regioni, con proprio regolamento, stabiliscono gli orari di apertura al pubblico e i turni di servizio delle farmacie, garantendo all'utenza la continuità del servizio farmaceutico».

Sopprimere il comma 7.

Sopprimere il comma 8.

Sopprimere il comma 11.

Sopprimere il comma 12.

11.11
Germontani

AI comma 1, sostituire il numero: «3.000» *con il seguente:* «3.800» *e, conseguentemente, il numero:* «9.000» *con il seguente:* «12.500».

11.12
Galperti

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «3.800».

11.13
Germontani

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» *con la seguente:* «3.800».

11.14
Battaglia, Giancarlo Serafini

Al comma 1, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «3.800».

11.15
Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

Al comma 1, sostituire il numero: «3.000», *con il seguente:* «3.800».

Conseguetemente, al comma 2, dopo le parole: «per titoli», *sostituire le parole:* «ed esami», *con le seguenti:* «di servizio».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della composizione della graduatoria per l'assegnazione delle farmacie di cui al presente comma, i titoli di servizio saranno conteggiati senza alcun limite massimo».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel rispetto del numero delle farmacie derivante per ogni singolo comune dall'applicazione del quorum stabilito dal comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia nei seguenti casi:

a) Nelle stazioni ferroviarie con flusso annuo di passeggeri non inferiore a tredici milioni, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime con traffico annuo passeggeri non inferiore a un milione e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, purché non sia già aperta una farmacia a distanza inferiore ai duecento metri;

b) Nei grandi ipermercati, con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.».

11.16
Gustavino, Musso

Al comma 1, sostituire le parole: «3000» *con le seguenti:* «3800» *e conseguetemente* «500» *con le altre:* «1000», «9.000» *con le seguenti:* «12500» *e:* «1500» *con le seguenti:* «1900».

11.17
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, sostituire le parole: «3.000» *con le seguenti:* «3.500».

11.18
Viespoli

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni 3000 abitanti» *con le seguenti:* «ogni 3500 abitanti».

11.19
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Bianchi, De Lillo, Tancredi, Giancarlo Serafini, Castro, Ghigo, Gramazio, Di Stefano, Bianconi, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara, Rizzotti

Al comma 1, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «3.500» *e conseguentemente sostituire il periodo da:* «La popolazione» *fino alla parola:* «abitanti.» *con le seguenti:* «La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia superiore ad almeno il cinquanta per cento del parametro stesso.».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto del *quorum* fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo e nella misura del 15% delle sedi risultanti dalla revisione straordinaria di cui al comma 2, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono stabilire che la farmacia sia ubicata:

a) nelle stazioni ferroviarie grandi ed intermedie e nelle stazioni marittime, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.000 metri;

b) negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 2.000 metri».

Conseguentemente, al comma 2 le parole da: «In deroga» *a:* «comune» *sono sostituite dalle seguenti: «Sulle sedi di nuova istituzione a seguito della revisione straordinaria, i Comuni possono esercitare, nella misura del 25%, il diritto di prelazione di cui all'articolo 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475».*

Conseguentemente, il comma 4, è soppresso.

11.20
Bugnano

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «3000 abitanti» *con le seguenti:* «3500 abitanti».

11.21
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, sostituire le parole da: «la popolazione eccedente» *fino alle parole:* «1.500 abitanti», *con le seguenti:* «Comunque una ulteriore farmacia può essere autorizzata solo se la popolazione eccedente rispetto al parametro è superiore a 1500 abitanti».

11.22
Germontani

Al comma 1, sostituire il numero: «9000» *con il seguente:* «12.500».

11.23
Viespoli, Poli Bortone

Al comma 1, sostituire le parole: «sia superiore a 1500 abitanti» *con le seguenti:* «sia superiore a 2000 abitanti».

11.170
Poli Bortone

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In deroga al numero della popolazione rispetto al quale calcolare l'eccedenza, per le stazioni turistiche il criterio di assegnazione all'apertura di nuove farmacie è stabilito non dal numero dei residenti ma dal numero di popolazione riferito alla media delle presenze degli ultimi 5 anni. Inoltre, nel caso in cui vi siano frazioni di comuni con farmacia aperta al pubblico, la stessa non va annoverata nel computo di quelle insistenti nel territorio del comune titolare della municipalità. Ciò, infatti, crea una disparità di trattamento nei confronti dei titolari delle frazioni stesse».

11.24
Tomaselli

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Tutti i-titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità purché abbiano i seguenti requisiti:

a) essere laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo a1bo professionale provinciale;

b) la ditta individuale o società deve aver svolto realmente l'attività, deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, deve aver dato comunicazione di inizio attività e non deve aver mai sospeso l'attività;

c) non devono essere titolare di farmacia;

d) devono aver iniziato l'attività entro il 24 gennaio 2012, la data di pubblicazione del decreto legge. Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di più esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

1-*ter*. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviare, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cui al comma 2, devono essere altresì attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

1-*quater*. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, 2 comma del regio decreto il. 1265 del 27 luglio 1934, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

1-*quinquies*. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempi menti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito».

11.25
Tomassini, Ghigo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di pre1zione da parte dei comuni.

Entro i successivi 120 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla stesura dell'elenco delle sedi farmaceutiche rese disponibili dall'attuazione del presente decreto sommate a quelle vacanti in base alle norme precedentemente vigenti e non ancora messe a concorso e bandiscono un concorso per soli titoli per 1'assegnazione del 50% delle sedi disponibili (cifra arrotondata per eccesso all'unità superiore) riservato ai farmacisti non titolari, ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata ed ai farmacisti titolari di parafarmacia aperta prima del 31 dicembre 2010.

Il computo dei titoli sarà effettuato attribuendo ai farmacisti che hanno operato in parafarmacia lo stesso punteggio per anno di servizio attribuito al farmacista collaboratore di farmacia aperta al pubblico.

All'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, sia urbane che rurali, non potranno concorrere farmacisti con meno di cinque anni di attività professionale in qualunque posizione lavorativa esercitata.

Il meccanismo di attribuzione delle nuove sedi, dopo la pubblicazione della graduatoria dei titoli, deve essere esaurito in 120 giorni, escludendo dall'assegnazione delle farmacie coloro che rifiutano la prima sede a loro attribuita in base alla graduatoria.

Il restante 50% delle sedi viene messo a concorso, secondo il tradizionale metodo di valutazione per concorso per titoli ed esami; a questo concorso possono partecipare tutti i laureati in farmacia con almeno tre anni di iscrizione all'Ordine. Su questo secondo 50% delle sedi istituite è ammessa la prelazione da parte dei comuni che non abbiano alienato una propria farmacia o che non la abbiano trasformata in qualunque forma di gestione societaria con privati dopo il 1º gennaio 2006«.

11.26
Andria, Armato, Mariapia Garavaglia, Bosone

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. AI comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dello snelli mento delle procedure concorsuali, in deroga alle normative vigenti, per l'apertura delle nuove farmacie, in attuazione di quanto stabilito al comma 1, adottano i seguenti criteri:

a) adozione della distanza minima tra farmacie di 500 metri;
b) dati sulla popolazione forniti dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

2. AI comma 2, terzo periodo le parole: ''Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di . Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,»sono sostituite con le seguenti:«Entro i successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente Decreto legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti''.

3. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

''2-*bis*. Per i farmacisti, che conducono in forma individuale o associata un esercizio di vicinato, denominato anche parafarmacia, autorizzato alla vendita dei medicinali da banco e senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aperto in data anteriore al 1 giugno 2011 è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità, sul numero totale di sedi da istituire in attuazione del comma 1. È prevista altresì una ulteriore riserva di una quota non inferiore al 50% delle farmacie rurali sussidiate che si renderanno vacanti, il cui titolare sia risultato vincitore di altra sede nel concorso straordinario di cui al comma 2. Per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non Inferiore alle 1.500 unità. Le restanti sedi, non comprese nelle riserve, sono assegnate, secondo graduatoria, a tutti gli altri soggetti farmacisti che parteciperanno al concorso.

2-*ter*. l'assegnazione delle sedi di nuova istituzione previste al comma 1, avverrà per scorrimento alternato delle tre distinte graduatorie, di cui al periodo successivo, di cui due con riserva di sedi come specificato al comma 2-*bis*, seguendo il seguente ordine di priorità, individuato dallo stato di precarietà del soggetto o del soggetti.

1º scelta: Graduatoria farmacisti titolari di parafarmacia;
2º scelta: Graduatoria farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata;
3º scelta: Graduatoria altri soggetti farmacisti.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di parafarmacia, verrà formata esclusivamente secondo il numero progressivo cronologico di codice univoco di tracciabilità del farmaco, così come fornito dal Ministero della Salute e che identifica l'esercizio di cui e'titolare l'interessato in forma di ditta individuale o società di farmacisti. Inoltre il titolare dell'esercizio dovrà certificare l'iscrizione all'albo dei farmacisti e la regolarità del versamento della contribuzione intera Enpaf, così come previsto dallo stesso ente previdenziale. Nel caso di più soci che gestiscono la parafarmacia, ogni socio dovrà certificare i requisiti di cui al precedente periodo.

Nel caso di codice univoco riferito ad esercizio la cui titolarità e'di società di farmacisti, la riserva si intende limitata ad una sola sede da assegnare e gestire in capo alla medesima società, indipendentemente dal numero dei soci farmacisti.

Nel caso in cui lo stesso soggetto giuridico individuale o condotto in forma sotietaria, conduca più di un esercizio di vicinato, potrà concorrere per l'assegnazione di una sola sede riservata di cui al comma 2-*bis*. Nel caso in cui il soggetto giuridico che conduce ''esercizio di vicinato, sia esso persona fisica che persona giuridica sia già direttamente titolare di farmacia sarà escluso dall'accesso alla graduatoria riservata di cui al comma 2-*bis*.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata verrà formata sulla base dei soli titoli professionali dei partecipanti al concorso di cui al comma 2.

La graduatoria per l'assegnazione delle restanti sedi farmaceutiche agli altri soggetti farmacisti partecipanti al concorso di cui al comma 2, verrà formata sulla base dei soli titoli professionali.

2-*quater*. I farmacisti titolari di esercizio di vicinato che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non sono in regola con i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, entro 30 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno adeguarsi ai relativi requisiti normativi previsti dalla predetta legge pena la non accessibilità al concorso straordinario»

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Tutte le sedi istituite ai sensi del com ma 2 in comuni ove siano già presenti uno o più esercizi di vicinato di cui al comma 2-*bis*, sono offerte in prelazione ai farmacisti titolari dei predetti esercizi di vicinato nella misura di una sede per comune. Tale sede verrà assegnata tenendo presente l'ordine di graduatoria di cui al comma 2-*ter*.

Al comma 5, sostituire le parole: «Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità».

Con le seguenti: «Al concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge che alla data del bando del concorso non hanno compiuto il quarantesimo anno di età, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per almeno 5 anni».

Al comma 7, sono eliminate le seguenti parole: «approva le piante organiche delle farmacie ed».

11.27
Piccone

Apportate le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, in deroga alle normative vigenti, per l'apertura delle nuove farmacie, in attuazione di quanto stabilito al comma 1, adottano i seguenti criteri:

a) adozione della distanza minima tra farmacie di 500 metri;
b) dati sulla popolazione forniti dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

Conseguentemente:

2. Al comma 2, terzo periodo le parole: ''Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,'' sono sostituite con le seguenti: ''Entro i successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,''

Conseguentemente:

3. *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per i farmacisti, che conducono in forma individuale o associata un esercizio di vicinato, denominato anche parafarmacia, autorizzato alla vendita dei medicinali da banco e senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aperto in data anteriore al 1 giugno 2011 è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità, sul numero totale di sedi da istituire in attuazione del comma 1. È prevista altresì una ulteriore riserva di una quota non inferiore al 50% delle farmacie rurali sussidiate che si renderanno

vacanti, il cui titolare sia risultato vincitore di altra sede nel concorso straordinario di cui al comma 2. Per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata è prevista una riserva esclusiva di una quota di sedi farmaceutiche non inferiore alle 1.500 unità. Le restanti sedi, non comprese nelle riserve, sono assegnate, secondo graduatoria, a tutti gli altri soggetti farmacisti che parteciperanno al concorso.

2-*ter*. L'assegnazione delle sedi di nuova istituzione previste al comma 1, avverrà per scorrimento alternato delle tre distinte graduatorie, di cui al periodo successivo, di cui due con riserva di sedi come specificato al comma 2-*bis*, seguendo il seguente ordine di priorità, individuato dallo stato di precarietà del soggetto o dei soggetti.

1 scelta: Graduatoria farmacisti titolari di parafarmacia;

2 scelta: Graduatoria farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata;

3 scelta: Graduatoria altri soggetti farmacisti.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di parafarmacia, verrà formata esclusivamente secondo il numero progressivo cronologico di codice univoco di tracciabilità del farmaco, così come fornito dal Ministero della salute e che identifica l'esercizio di cui è titolare l'interessato in forma di ditta individuale o società di farmacisti. Inoltre il titolare dell'esercizio dovrà certificare l'iscrizione all'albo dei farmacisti e la regolarità del versamento della contribuzione intera Enpaf, così come previsto dallo stesso ente previdenziale. Nel caso di più soci che gestiscono la parafarmacia, ogni socio dovrà certificare i requisiti di cui al precedente periodo. Nel caso di codice univoco riferito ad esercizio la cui titolarità è di società di farmacisti, la riserva si intende limitata ad una sola sede da assegnare e gestire in capo alla medesima società, indipendentemente dal numero dei soci farmacisti.

Nel caso in cui lo stesso soggetto giuridico individuale o condotto in forma societaria, conduca più di un esercizio di vicinato, potrà concorrere per l'assegnazione di una sola sede riservata di cui al comma 2-*bis*.

Nel caso in cui il soggetto giuridico che conduce l'esercizio di vicinato, sia esso persona fisica che persona giuridica sia già direttamente titolare di farmacia sarà escluso dall'accesso alla graduatoria riservata di cui al comma 2-*bis*.

La graduatoria per l'assegnazione delle sedi riservate ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata verrà formata sulla base dei soli titoli professionali dei partecipanti al concorso di cui al comma 2.

La graduatoria per l'assegnazione delle restanti sedi farmaceutiche agli altri soggetti farmacisti partecipanti al concorso di cui al comma 2, verrà formata sulla base dei soli titoli professionali.

2-*quater*. I farmacisti titolari di esercizio di vicinato che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non sono in regola con i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, entro 30 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno adeguarsi ai relativi requisiti normativi previsti dalla predetta legge pena la non accessibilità al concorso straordinario''.

4. *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

''4-*bis*. Tutte le sedi istituite ai sensi del comma 2 in comuni ove siano già presenti uno o più esercizi di vicinato di cui al comma 2-*bis*, sono offerte in prelazione ai farmacisti titolari dei predetti esercizi di vicinato nella misura di una sede per comune. Tale sede verrà assegnata tenendo presente l'ordine di graduatoria di cui al comma 2-*ter*.

5. *Al comma 5, sostituire le parole:* ''Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione-associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità'' *Con le seguenti:* ''Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge che alla data del bando del concorso

non hanno compiuto il quarantesimo anno di età, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori. su base paritaria, per almeno 5 anni''.

6. Al comma 7, sono eliminate le seguenti parole: «approva le piante organiche delle farmacie ed».

11.28

Molinari, Germontani, Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 2 nel primo e nel terzo periodo sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis* Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

11.29

Bonfrisco

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «provvedono» con le parole: «possono provvedere».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo;

al comma 3, eliminare la frase che dalla parola: «, sentiti» *alle parole* «per territorio»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. Anche le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui hanno sede secondo la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475'';

al comma 6, aggiungere, in fondo, i seguenti periodi: ''Il farmacista o il gestore di farmacie private o comunali che si impegni, nei confronti dell'Autorità sanitaria competente per territorio, a garantire l'apertura di una farmacia tutti i giorni per ventiquattrore è esonerato dall'obbligo di rispetto dei turni di apertura notturna e festiva per tutta la durata del suo impegno. In presenza di farmacie aperte ventiquattrore l'Autorità sanitaria può esonerare le farmacie del territorio dall'obbligo di effettuare turni notturni e festivi. ''Le spese necessarie per l'impianto di nuove sedi farmaceutiche e per il prolungamento degli orari di apertura non sono in ogni caso assoggettate al patto di stabilità''. ''I comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione possono affidare la gestione delle relative farmacie a soggetti gestori di farmacie comunali operanti in ambito regionale, previa stipula di un'apposita convenzione che assicuri loro un idoneo controllo sulla qualità della gestione ed il livello dei servizi erogati''.

sopprimere il comma 7;

al comma 11, dopo le parole: ''farmacie urbane'' *aggiungere le seguenti:* '', private e comunali in proporzione all'appartenenza all'una e all'altra categoria delle farmacie sussidiate''».

11.30
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «provvedono ad assicurare» *aggiungere le seguenti:* «secondo la normativa regionale».

11.31
Bassoli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «provvedono ad assicurare» *aggiungere le seguenti:* «secondo la normativa regionale».

11.32
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «120 giorni» *con:* «360 giorni».

11.33
Bassoli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» *con le seguenti:* «180 giorni».

11.34
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» *con le parole:* «180 giorni».

11.35
Granaiola, Bassoli, Biondelli

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le regioni e le provincie autonome, sentiti i Comuni e le unità sanitarie locali, provvedono ad assicurare, la diffusione

prioritaria delle nuove farmacie nelle aree urbane periferiche o ad alta densità abitativa prive del servizio farmaceutico».

11.36
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Le regioni e le provincie autonome, sentiti i Comuni e le aziende sanitarie locali, provvedono ad assicurare, la diffusione prioritaria delle nuove farmacie nelle aree urbane periferiche o ad alta densità abitativa prive del servizio farmaceutico».

11.37
Andria, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

11.38
Fioroni, Sangalli, Armato, Bassoli

Al comma 2, secondo periodo le parole: «non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune» *sono sostituite dalle seguenti:* «il diritto di prelazione può essere esercitato dai comuni, che già siano titolari di almeno una farmacia gestita a mezzo di forme organizzative che abbiano chiuse gli ultimi tre bilanci approvati in utile, nella misura del 30 per cento delle sedi istituite in attuazione del comma 1 o, in ogni caso, già vacanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.39
Bassoli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Granaiola, Ignazio Marino, Poretti, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al camma 2, terzo periodo, sostituire le parole «30 giorni» *con le seguenti:* «120 giorni».

11.40
Ghigo, Paravia

Al comma 2 terzo periodo sostituire le parole «30 giorni» *con* «120 giorni».

11.41
Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Al terzo periodo del comma 2, le parole: «ed esami» *sono soppresse.*

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con i seguenti: «7. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano l'inidividuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione.

7-*bis*. Nel caso I cui le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso straordinario di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 2, le sedi farmaceutiche di nuova istituzione sono offerte in prelazione ai comuni. Tale concorso deve essere espletato entro e non oltre sei i mesi dalla pubblicazione del bando.

7-*ter*. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applica al concorso straordinario la normativa vigente in materia di servizio farmaceutico. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale la previsione di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 si applica esclusivamente ai farmacisti che hanno esercitato nelle farmacie rurali sussidiateo».

11.42
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Al comma 21 terzo periodo le parole da «ed esami» *sono sopresse.*

11.43
Ghigo, Paravia

Al Comma 2 al terzo periodo, sopprimere le parole «ed esami».

11.44
Astore

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole «ed esami» *con le parole:* «di servizio». Conseguentemente aggiungere in fine al comma le seguenti parole:

«Ai fini della composizione della graduatoria per assegnazione delle farmacie di cui al presente comma, i titoli di servizio saranno conteggiati senza alcun limite massimo ma con limite di età a sessantacinque anni.»

11.45
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Saia, Castiglione, Ferrara, Menardi, Bianconi, Castro, De Lillo,

Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Fosson

Al comma 2 terzo periodo le parole da «fatte salve» *a* «sussidiata» *sono così sostituite «ad eccezione di quelle che devono essere utilizzate per l'esaurimento della graduatoria degli idonei di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 48, comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché ad eccezione di quelle inserite in precedenti bandi di concorso a sedi farmaceutiche, a condizione che sia per la prima tipologia che per la seconda di procedura concorsuale sia stata già fissata la data di espletamento della prova d'esame. Il concorso straordinario di cui al presente comma è riservato ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.*

11.46
Granaiola, Biondelli, Bassoli

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole «fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale,» *con le seguenti* «fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata o avviata la procedura concorsuale,».

11.47
Pistorio

Al comma 2, al terzo periodo in fondo, le parole: «e ai titolari di farmacia rurale sussidiata» *sono sostituite dalle seguenti: «, ai titolari di farmacia rurale sussidiata ed ai titolari di farmacia rurale soprannumeraria».*

11.48
Ghigo, Paravia

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole «farmacia rurale sussidiata» *aggiungere* «entro 60 dovrà essere aggiornato il DPCM 398/94».

11.49
Viespoli

All'articolo 11, al comma 2 terzo periodo dopo le parole «ai titolari di farmacia rurale sussidiata» *aggiungere le seguenti:* «I titolari di farmacia possono partecipare al concorso straordinario purché rinuncino alla titolarità della precedente sede nel caso di vincita del concorso».

11.50
Bevilacqua, bianchi

Al comma 2, dopo le parole «titolari di farmacia rurale sussidiata» *aggiungere le seguenti* «che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età».

11.51
Marcucci, Passoni

Al comma 2, dopo la parola «titolari di farmacia rurale sussidiata» *inserite le parole:* «e alle farmacie comunali che gestiscono farmacie in quel comune ai sensi del comma 9 della legge n. 475 del 1968. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Associazioni di rappresentanza delle farmacie pubbliche e private, sono disciplinate le modalità di partecipazione delle aziende comunali al concorso di cui al presente comma.».

11.52
Gustavino, Musso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «farmacia rurale sussidiata» *aggiungere le seguenti:* «e con la previsione di una riserva esclusiva di una quota di sedi a favore dei farmacisti titolari di parafarmacia».

11.53
Marcucci, Passoni

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni adottano con propri provvedimenti misure che premino, nella valutazione delle proposte per le nuove farmacie previste dal presente articolo, le proposte tese ad una maggiore integrazione fra farmacia e servizio sanitario regionale per erogazione di servizi alla persona».

11.54
Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il concorso straordinario deve concludersi con l'assegnazione delle sedi farmaceutiche entro i dodici mesi successivi. Se le Regioni e le province autonome non provvedono ad assicurare la conclusione del concorso entro i termini previsti, le sedi sono assegnate ai Comuni interessati che nei sessanta giorni successivi provvedono ad attivarle».

11.55
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

11.56
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

11.57
Bassoli

Al comma 2, dopo ultimo periodo, dopo le parole «AI concorso straordinario» *sono inserite le seguenti:* «che deve essere espletato sulla base della sola valutazione dei titoli.»;

aI comma 5 sostituire le parole « 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni» *con le seguenti* «come definiti dall'articolo 5, comma 3 lettera *b)* del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.».

11.58
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Bianchi, Battaglia, Giancarlo Serafini, Tancredi, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Sena, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Bianconi, Nicola Rossi, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le farmacie che risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria in base ai nuovi parametri di cui ai commi 1 e 3, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni».

11.59
Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Dopo il comma 2, aggiungere le seguenti:

«2-*bis*. la titolarità delle farmacie avviate a seguito dell'espletamento di concorso di cui al comma 2 non può essere ceduta a titolo oneroso ne ereditata, fatte salve le dotazioni strumentali e di arredo ivi presenti.».

11.60
Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. la titolarità delle farmacie attive prima dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 può essere ceduta a titolo oneroso o trasferita in eredità per non più di una volta. Le sedi farmaceutiche eventualmente liberate sono assegnate previo espletamento di concorso da svolgersi con le modalità di cui al comma 2».

11.61
Astore

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei comuni fino a 5.000 abitanti ove siano presenti più farmacie, di cui una intesa come soprannumeraria rispetto al *quorum* previsto, le farmacie stesse sono da annoverarsi come farmacie rurali sussidiate.».

11.62
Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d), e), f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico unicamente dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. I titolari di detti esercizi non hanno l'obbligo di avvalersi di un farmacista collaboratore.

2-*ter*. Ai farmacisti titolari da almeno due anni degli esercizi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è riservata una quota pari al 25% delle sedi di nuova istituzione«.

11.63
Bugnano

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

11.64
Germontani

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, nel rispetto del rapporto tra farmacie e popolazione di cui al precedente comma 1, possono istituire una farmacia:

a) nelle grandi stazioni ferroviarie di transito e di testa, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime presidiate da Capitanerie di Porto e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri e di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore ai 200 metri;

b) nei grandi Ipermercati, con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri».

11.65
Poli Bortone

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nelle stazioni ferroviarie di comuni con numero di abitanti superiore a 50.000, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni turistiche registrate dall'Ente Turistico e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;».

11.66
Caruso, Allegrini

Al comma 3, alla lettera a), *dopo la parola* «marittime» *aggiungere le seguenti:* «purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 500 metri».

11.67
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 3, lettera a) *sostituire le parole:* «da servizi alberghieri o» *con le parole:* «da servizi alberghieri e».

11.68
Spadoni Urbani

Al comma 3, lettera a), *le parole* «a una distanza inferiore a 200 metri» *sono sostituite con le seguenti:* «nel raggio di 300 metri».

11.69
Caruso, Allegrini

Al comma 3, alla lettera a), *il numero:* «200» *è sostituito dal seguente:* «4500».

11.70
Granaiola, Bassoli, Biondelli

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

11.71
Caruso, Allegrini

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

11.72
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «con superficie» *inserire le seguenti:* «riferita all'area di vendita».

11.73
Granaiola, Bassoli, Biondelli

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «purché non sia già aperta una farmacia» *aggiungere le seguenti:* «o una parafarmacia all'interno della struttura commerciale o».

11.74
Caruso, Allegrini

Al comma 3, alla lettera b), *il numero:* «1500» *è sostituito dal seguente:* «4500».

11.75
Alberto Filippi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le società possono istituire farmacie nel limite che va da quattro a otto farmacie per ogni regione, in relazione alla densità abitativa.

11.76
Poli Bortone

Sopprimere il comma 4.

11.77
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere il comma 4.

11.78
Germontani

Sopprimere il comma 4.

11.79
Caruso, Allegrini

Sopprimere il comma 4.

11.80
Germontani

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali prelazioni riguarderanno le sedi di cui al comma 3 che risulteranno disponibili, dopo che le stesse saranno offerte ai titolari delle farmacie dei rispettivi comuni qualora dovessero risultare sedi soprannumerarie rispetto al nuovo rapporto di cui al comma 1».

11.81
Sangalli, Fioroni, Armato, Bassoli

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Ferma restando la prelazione comunale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nei casi di revisione della pianta organica diversi dalla revisione straordinaria di cui al comma 2, sono altresì offerte in prelazione ai Comuni le farmacie instituite a seguito dell'approvazione straordinaria delle piante organiche di cui al predetto comma 2, qualora il concorso ivi previsto vada deserto ovvero qualora, in ragione della non sostenibilità economica, la nuova farmacia non venga

aperta entro un anno dalla comunicazione agli interessati dell'esito della procedura concorsuale. La prelazione comunale opera, alle stesse condizioni e negli stessi termini di cui al precedente periodo, anche con riguardo alle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ordinario di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ai fini dell'applicazione dei due precedenti periodi, l'eventuale vincitore del concorso deve comunicare all'Autorità competente la sua decisione in ordine all'apertura o meno della farmacia entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricevuta comunicazione dell'esito della procedura concorsuale. Decorso tale termine, la predetta Autorità interpella comunque eventuali altri soggetti utilmente presenti in graduatoria e, ove anch'essi rinuncino all'apertura o non rispondano, offre alla sede farmaceutica in prelazione al Comune entro un anno dalla comunicazione agli interessati dell'esito della procedura concorsuale».

11.82
Musso, D'Alia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati provi di servizio farmaceutico, con popolazione inferiore a mille abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del sindaco, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un Dispensario farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina».

11.83
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Sena, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «legge» *aggiungere le seguenti:* «che abbiano un'età inferiore a 40 anni».

11.84
Gustavino, Musso

Al comma 5 eliminare l'ultimo periodo.

11.85
Gustavino

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati gli stessi punteggi

per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico. L'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 si applica solo ai farmacisti che hanno esercitato nelle farmacie rurali sussidiate».

11.86
Gramazio

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dai Direttore di farmacie ospedaliere pubblici e privati convenzionati e dei Direttori dei servizi farmaceutici territoriali del SSN 0,5 punti per i primi 10 anni e 0,20 punti per i secondi 10 anni; per i farmacisti dirigenti di farmacie Ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali del SSN e privati convenzionati 0,45 punti per i primi 10 anni e 0,18 punti per i secondi 10 anni».

11.87
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Sena, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, l'attività svolta dal farmacisti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è valutata ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 3, lettera *b)*, del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni».

11.88
Germontani

Al comma 5, ultimo periodo, le parole da «per l'attività svolta dal farmacista» *fino a* «10 anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata nella valutazione a quella esercitata presso le farmacie».

11.89
Bugnano, Belisario

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per

cento; per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale sussidiata, sono riconosciute le maggiorazioni come previste ai due precedenti periodi ridotte di un decimo.».

11.90
Saccomanno

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il farmacista che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti:

a) affidatario di una gestione professionale ed economica con propria partita IVA;
b) accreditato, con apposita delibera, presso la ASL di competenza e presso la SOGEI;
c) responsabile dell'acquisto e della detenzione delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope di cui alla Tab. I della Farmacopea Ufficiale nonché della compilazione del relativo registro di carico e scarico;
d) intestatario e beneficiario dell'accredito delle notule da parte della ASL di competenza;

accede quale farmacista titolare alla possibilità di opzionare la sede farmaceutica tra quelle da assegnare all'interno della Regione in cui viene svolto il servizio, fermo restando l'obbligo di conservare *in toto* la forza lavoro esistente.».

11.91
Calabrò, De Lillo

Al comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Direttore di farmacia rimane in carica fino al compimento dei settanta anni d'età».

11.92
D'Alia, Musso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. AI comma 1 dell'Articolo 32 del Decreto Legge n, 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n, 214 sopprimere il seguente periodo ''che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali,''».

11.93
Alberto Filippi

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Il 50 per cento delle nuove sedi farmaceutiche è assegnato per titoli ed esami dopo aver espletato regolare concorso. Il rimanente 50 per cento è assegnato a farmacisti e a società con quote diverse a Seconda del posizionamento nelle nuove piante organiche:

– euro 500.000 per farmacia urbana
– euro 300.000 per farmacia extra urbana
– euro 100.000 per farmacia rurale

Il requisito della distanza minima è di 200 metri per le farmacie urbane, 1 km per le farmacie extra urbane e 1,5 km. per le farmacie rurali».

11.94
Battaglia, Giancarlo Serafini

Il comma 6 è soppresso.

11.95
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Saia, Castiglione, Menardi, Bianconi, De Lillo, Scarabosio, Di Stefano, Castro, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Fosson, Ferrara

Al comma 6 il primo periodo è soppresso.

11.96
Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto, le Regioni, con proprio regolamento, stabiliscono gli orari di apertura al pubblico e i turni di servizio delle farmacie, garantendo all'utenza la continuità del servizio farmaceutico».

11.97
Spadoni Urbani

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole «non impediscono l'apertura della farmacia» *aggiungere la parola* «anche».

11.98
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 6, dopo la parola: «orari» *inserire la seguente:* «diurni».

11.99
Germontani

Al comma 6, al primo periodo, prima delle parole: «diversi da quelli..» *inserire la seguente:* «diurni».

11.100
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Fosson, Rizzotti, Bianconi, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «obbligatari» *aggiungere le seguenti:* «nella fascia diurna stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la disciplina regionale in materia di turni notturni».

11.101
Poli Bortone

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tuttavia, l'orario di apertura non può superare le 10 ore giornaliere rispettando i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dal cliente per i prodotti di automedicazione e farmaci SOP ed OTC».

11.102
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il prezzo dei medicinali di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni è fissato liberamente da ciascuna farmacia e da ciascun esercizio commerciale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, limitatamente ai medicinali che questi ultimi esercizi sono autorizzati a vendere. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149 e l'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».

11.103
Latorre

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12,comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

11.104
Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. AI comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: ''in farmacia'' sono aggiunte le seguenti: ''e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248''».

11.105
Ghigo, Paravia

Sopprimere il comma 7.

11.106
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere il comma 7.

11.107
Poli Bortone

Sopprimere i commi 8, 11 e 12.

11.108
Germontani

Il comma 8 è soppresso.

11.109
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere il comma 8.

11.110
Battaglia, Giancarlo Serafini

Il comma 8 è soppresso.

11.111
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Bianconi, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Il comma 8 è così sostituto:

«8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni le parole: ''nel termine di sei mesi dall'acquisto medesimo'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte dell'erede''».

11.112
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 8, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «18 mesi».

11.113
Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, è soppresso».

11.114
Ghigo, Paravia

Al comma 8 sostituire le parole: «6 mesi» *con le seguenti:* «12 mesi».

11.115
Viespoli

Al comma 8 sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

11.116
Bugnano

Al comma 8, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

11.117
Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

Al comma 8, dopo le parole: «sei mesi», *aggiungere le seguenti:* «dall'accettazione dell'eredità».

11.118
Giovanardi

Al comma 8, dopo la frase: «sei mesi» *aggiungere le seguenti:* «rimangono fermi i due anni se il coniuge o l'erede in linea retta entro il secondo grado hanno già conseguito la laurea in farmacia».

11.119
Cagnin, Massimo Garavaglia, Boldi, Maraventano, Vaccari

Sopprimere il comma 9.

11.120
Bianconi

Sopprimere il comma 9.

11.121
Bassoli

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco comunque a carico del cittadino, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, salvo diversa richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello deI medicinale prescritto. Ai fini del confronto il ''prezzo è'' calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nel secondo periodo, dopo le parole ''è possibile'', sono inserite le seguenti: ''solo su espressa richiesta dell'assistito e''.».

11.122
Bassoli

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il medico, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie, aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: ''o farmaco equivalente se di minor prezzo''.».

11.123
Sangalli, Armato, Fioroni, De Luca

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

11.124
Ghigo

Al comma 9, sopprimere secondo periodo.

11.125
Bianconi

Al comma 9, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole da: «Il medico» *aggiunge fino alla fine del comma.*

11.126
Germontani

Al comma 9 sono soppresse le seguenti parole da: «il medico aggiunge» *fino alla fine del comma.*

11.127
Ghigo

Al comma 9, sono soppresse le seguenti parole da: «il medico aggiunge» *fino alla fine del comma.*

11.128
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Di Stefano, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Bianconi, Fosson, Saia, Castiglione, Menardi, Ferrara

Al comma 9, sostituire le parole: «aggiunge» *con le seguenti:* «può aggiungere».

11.129
Bosone

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «''sostituibile con equivalente generico'', ovvero,».

11.130
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, De Lillo, Bianchi

Al comma 9 al terzo periodo, dopo le parole «farmaco prescritto» *aggiungere le seguenti* «dopo aver informato l'assistito».

11.131
Germontani

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *(Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti). - 1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà

di stipulare accordi di distribuzione per conto delle strutture pubbliche con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per:

a) consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali di cui al prontuario della distribuzione diretta (P-HT);

b) assicurare l'erogazione dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell'articolo 1 del d.lvo 3 ottobre 2009, n. 153.

2. Nel caso in cui non siano stati stipulati gli accordi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma, è comunque garantito il diritto dell'assistito di rifornirsi di medicinali secondo libera scelta, nella propria farmacia di fiducia

3. Al fine di assicurare la continuità assistenziale, la struttura pubblica può fornire direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale e, comunque, per un periodo non superiore ai 10 giorni di terapia.

4. Fatta eccezione per i consumi interni delle strutture pubbliche e per le modalità di distribuzione di cui ai precedenti commi, la dispensazione dei farmaci di cui alla lettera *a)* dei comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avviene esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico secondo le modalità indicate dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni».

11.132
Germontani

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Al fine di dare concreta e rapida attuazione a quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 11, del d. L. 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà concludersi il confronto tecnico tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione delle farmacie che preveda una quota fissa in aggiunta ad una quota percentuale calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.133
Caruso, Allegrini

Sopprimere il comma 10.

11.134
Castro

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. La distribuzione dei medicinali compresi quelli destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è effettuata esclusivamente attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, fatta salva unicamente la distribuzione diretta dei medicinali al paziente da parte delle strutture di ricovero e cura finalizzata a garantire la continuità assistenziale prima della presa in carico del paziente da parte del medico di medicina generale ed in ogni caso per non oltre sette giorni successivi a quello delle dimissioni.

10-*ter*. La distribuzione diretta da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale è consentita unicamente per i medicinali soggetti a ricetta medica limitativa di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, a condizione che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano provveduto a stipulare appositi accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi:

a) garantire agli assistiti il diritto di rifornirsi dei medicinali secondo libera scelta nella propria farmacia di fiducia;

b) riconoscere alle farmacie pubbliche e private aderenti ai suddetti accordi un'adeguata remunerazione per la prestazione professionale resa, secondo margini fissi o proporzionali al prezzo di vendita al pubblico del farmaco;

c) predisporre adeguate metodologie di verifica della prestazione erogata, idonee a garantire, anche mediante la presa in carico del paziente da parte della farmacia di fiducia, le più appropria te ed efficaci scelte assistenziali in coerenza col trattamento prescritto dal medico curante.

10-*quater*. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri sistemi di distribuzione diretta dei medicinali in conformità e nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva in ogni caso la validità fino alla prevista scadenza, a meno di recesso qualora contrattualmente previsto, degli accordi di distribuzione in nome e per conto eventualmente sottoscritti tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale in applicazione dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, abrogato dal presente comma.

11.135
Germontani

Sopprimere il comma 11.

11.136
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere il comma 11

11.137
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Sopprimere il comma 11

11.138
Bugnano

Sopprimere il comma 11

11.139
Calabrò, Tomassini, D'Ambrosio Lettieri, Saccomanno, Ghigo, Battaglia, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Bianchi, Bianconi, Di Stefano, Saia, Castro, De Lillo, Gramazio, Amoruso, Morra, Costa, Gallo, Nessa, Rizzotti, Fosson, Castiglione

Il comma 11 è soppresso.

11.140
Galperti

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, l'offerta per concorso della farmacia è conseguente alla rinuncia delle farmacie viciniori alla gestione di un dispensano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano incrementano gli oneri a carico delle farmacie urbane, già previsti per l'erogazione delle indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'articolo 115 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al fine di implementare il finanziamento per le farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici dei comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti».

11.141
Spadoni Urbani

Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola urbane con le seguenti: «in base al fatturato»,

11.142
Spadoni Urbani

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole «nei centri abitati con meno di mille abitanti» *con le seguenti:* «nei centri disagiati o con meno di mille abitanti».

11.143
Caruso, Allegrini

Al comma 11, secondo periodo la parola «centocinquanta» *è sostituita dalla parola* «trecento».

11.144
Caruso, Allegrini

Al comma 11, secondo periodo la parola «centocinquanta» *è sostituita dalla parola* «duecentocinquanta».

11.145
Galperti

Sopprimere il comma 12.

11.146
Granaiola, Bassoli, Biondelli

Sopprimere il comma 12.

11.147
Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Sopprimere il comma 12.

11.148
Bugnano

Sopprimere il comma 12.

11.149
Calabrò, Tomassini, Saccomanno, D'Ambrosio Lettieri, Ghigo, Battaglia, Bianchi, Tancredi, Giancarlo Serafini, Scarabosio, Bianconi, Di Stefano, Castro, De Lillo, Amoruso, Morra, Costa,

Gallo, Gramazio, Nessa, Rizzotti, Ferrara, Saia, Castiglione, Fosson, Menardi

Il comma 12 è soppresso.

11.150
Caruso, Allegrini

Sopprimere il comma 12.

11.151
Spadoni Urbani

Sopprimere il comma 12.

11.152
Germontani

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. In sede di rinnovo della convenzione nazionale che regola i rapporti tra farmacie e Servizio sanitario nazionale, sarà attivato apposito tavolo tecnico per lo definizione delle condizioni economiche e operative che permettano di trasferire alle farmacie l'attività di distribuzione diretta ora affidata alle strutture pubbliche secondo L 405/2001. Tale trasferimento di competenze perseguirà l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza prescrittiva anche attraverso una rivalutazione professionale dei medici di medicina generale e dei farmacisti operanti nelle farmacie territoriali».

11.153
Germontani

Al comma 12 sostituire la parola «sentita» *con le seguenti:* «sentite la federazione nazionale dei titolari di farmacia e».

11.154
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 12, dopo le parole: «Federazione degli ordini dei farmacisti italiani» *inserire le seguenti:* «, Federfarma e Assofarm».

11.155
Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, comunque, al di fuori delle aree servite da farmacie rurali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale''.

b) i commi 1-*bis* e 2 sono soppressi».

11.156
D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis* AI fine di agevolare il necessario concorso delle iniziative di educazione sanitaria alle politiche di tutela della Salute, sono esentati dal pagamento della tassa in materia possesso di apparecchio televisivo (canore Rai), le farmacie e gli esercizi commerciali di cui al decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che detengono tale apparecchio unicamente per la trasmissione di informazioni medico sanitarie a carattere divulgativo per mezzo del sistema digitale (internet)».

11.157
Caruso, Allegrini

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 sono soppressi i commi 1, 1-*bis*, 2 e 4».

11.158
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali orfani per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».

11.159
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«13 All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera *a)* aggiungere la seguente:

«*a-bis*) ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche».

11.160
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. All'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

''6. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

5. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.''».

11.161
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«13. È abrogato l'allegato A del decreto ministeriale 18 agosto 1993».

11.162
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».

11.163
Bugnano, Belisario

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente.

«12-*bis*. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva''».

11.164
Battaglia

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Presso le case di cura private, nelle corsie degli ospedali, negli istituti penitenziari e sulle navi la somministrazione dei farmaci è affidata esclusivamente ad un farmacista».

11.165
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino, Ignazio Marino, Granaiola, Della Monica, Legnini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto contenuto nella farmacopea italiana o europea ed in ottemperanza al decreto del Ministero della salute del 18 novembre 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2004».

11.166
Chiurazzi, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Della Monica, Legnini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 362 del 1991, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte dei farmacisti iscritti all'albo».

11.167
Baio, Bosone, D'Ambrosio Lettieri, Germontani

Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-*bis*. Al fine di favorire l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''Art. 20. - *(Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici) – 1.* Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi precedenti l'Agenzia italiana del farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante: *a)* i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; *b)* l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati; *c)* le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto; *d)* elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia italiana del farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.

3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.

4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici''».

11.168
Granaiola, Bassoli, Biondelli

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto contenuto nella farmacopea italiana o europea ed in ottemperanza al decreto del Ministero della salute del 18 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2004».

11.169
Germontani

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

''*1*. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, aggiornato periodicamente, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali è consentita la vendita senza ricetta medica. I farmaci di cui al presente comma possono essere venduti negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni avente popolazione superiore a 5000 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuati dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''».

11.0.1
Tomassini, Ignazio Marino, D'Ambrosio Lettieri, Saccomanno, Battaglia, Bianconi, Ghigo

*Dopo l'***articolo 11**, *aggiungere il seguente.*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di produzione di farmaci emoderivati)

1. Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''non è oggetto di cessione a fini di lucro ed''.

2. Al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: '', e di quelli dell'autorità nazionale italiana''.

3. Al comma 6 le parole: ''decorso un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro centoventi giorni''».

11.0.2
Alberto Filippi

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Tracciabilità dei prodotti farmaceutici)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2013 è consentita fino al 31 dicembre 2014».

11.0.3
Alberto Filippi

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Sindrome di Hutchinson-Gilford)

1. Nel rispetto degli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione, si rende necessario predisporre iniziative volte alla tutela delle famiglie con bambini affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford.

2. Ai nuclei familiari che comprendono uno o più minori affetti dalla sindrome di cui all'articolo 1, comma 1 disabili ed in condizioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 500 per ogni figlio.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del minore.

4. Le domande devono essere inoltrate al Comune di residenza del minore, nei termini e nel rispetto delle modalità definite da ciascuna Regione.

5. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese strumentali all'assistenza sanitaria dei soggetti affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford, incluse le spese di viaggio all'estero''.

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati in attuazione della presente legge. In particolare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone affette dalla malattia di cui all'articolo 1, comma 1 che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza».

11.0.4
Alberto Filippi

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.
(Principi attivi)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma seguente.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto. che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA''».

11.0.5
Granaiola, Biondelli

*Dopo l'***articolo 11,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11l-*bis.*

(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

11.0.6
Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Dopo l'***articolo 11,** *inserire il seguente:*

Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di

medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

''3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona, qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa.'';

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA'';

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''un termine per l'adempimento'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio'';

d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: ''La persona responsabile di cui alla lettera *b)* del comma 1'' sono inserite le parole: ''e di cui al comma 2-*bis)* e sostituire le parole da: ''Con decreto del Ministro della salute'' fino alla fine del periodo con le parole: ''Su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente.'';

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

''2-*bis*. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, del[1università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-2l Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

.l classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
Il. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-*ter*. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera *b)* e dal comma 2-*bis*)''.

f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-*bis*. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio'';

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: ''articolo 111'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 126'';

h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''*f*-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza''».

11.0.7
Battaglia

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 15 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. L'esportazione del plasma raccolto in Italia ai fini della trasformazione in emoderivati potrà essere effettuata alla compiuta attuazione, per tutti i soggetti interessati a livello nazionale, di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010, concernente i requisiti minimi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta nonchè le visite di verifica da condursi agli stessi. Tale attuazione dovrà comunque avvenire entro i termini previsti dal suddetto Accordo''».

11.0.8
D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 11-*bis*.

(Farmacista clinico e unità operative di farmacia)

1. Il farmacista, dipendente di ospedale, pubblico e privato, casa di cura e centro di degenza, opera anche presso i reparti delle suddette strutture, con i seguenti compiti:

verificare la correttezza delle dosi, delle vie e degli intervalli di somministrazione della terapia farmacologica dei pazienti;

collaborare con il personale sanitario di reparto nella prevenzione e riduzione del rischio clinico legato alla terapia farmacologica;

monitorare i consumi farmaceutici ospedalieri ed effettuare attività di farmacovigilanza.

2. Presso ogni reparto ospedaliero è costituita l'Unità operativa di farmacia, cui afferisce personale in possesso della specializzazione di farmacista ospedaliero».

«Art. 11-*ter*.

(Ufficio di monitoraggio del rischio clinico)

1. Presso ogni struttura ospedaliera, pubblica e privata, la regione istituisce un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, collegato ad una Rete Nazionale di Gestione del Rischio Clinico, composto da personale medico e farmacista.

2. Il responsabile di ogni reparto ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di cui al comma 1 tutti gli eventi avversi o rischiosi collegati alla somministrazione di farmaci.

3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono analizzate e rielaborate dal personale dell'ufficio di monitoraggio del rischio clinico, che individua le azioni da porre in essere per la riduzione o l'eliminazione del rischio''».

11.0.9

D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo l'***articolo 11***, è Inserito il seguenti:*

«Art. 11-*bis*.

(Ulteriori attività professionali del farmacista)

1. I farmacisti possono effettuare analisi chimiche, chimico – cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti, nonché elaborare diete e curare la loro attuazione, qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche.

2. Le case di cura private, dotate di almeno di cento posti – letto, hanno l'obbligo di istituire il servizio di farmacia. Il servizio di cui al presente comma deve essere gestito da un farmacista con il compito di procedere all'acquisto ed alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove previsti dalla normativa vigente, nonché all'attività di farmacovigilanza.

3. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

4. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali ai

sensi dell'articolo118 del Decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un farmacista, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

5. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti,

affidato ad un farmacista con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica. Il servizio istituito ai sensi del presente comma, frazionato per turni, deve essere assicurato continuativamente.

6. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dalla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e 'successive modificazioni:

a) classe 13/ A – chimica e tecnologie chimiche;

b) classe 59/ A – scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

c) classe 60/ A – scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia''».

11.0.10

Castro, D'Ambrosio Lettieri, Battaglia, Giancarlo Serafini

*Dopo l'***articolo, aggiungere il seguente:**

Art. 11-*bis.*

(Distribuzione diretta dei medicinali)

1. La distribuzione dei medicinali di classe *a)*, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è effettuata esclusivamente attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità indicate dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al comma 2 dell'artt. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; è fatta salva unicamente la distribuzione diretta dei medicinali al paziente da parte delle strutture di ricovero e cura, finalizzata al consumo interno e a garantire la continuità assistenziale prima della presa in carico del paziente da parte del medico di medicina generale per un ciclo di cura di non oltre sette giorni successivi a quello delle dimissioni.

2. La distribuzione dei farmaci del PHT, di cui alla determina AIFA 29/10/2004 e successive modificazioni, a pazienti non ricoverati e in assistenza domiciliare e semi residenziale è consentita unicamente nelle farmacie aperte al pubblico, mediante appositi accordi da stipulare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire agli assistiti il diritto di rifornirsi dei medicinali secondo libera scelta nella propria farmacia di fiducia;

b) riconoscere alle farmacie pubbliche e private aderenti ai suddetti accordi un'adeguata remunerazione per la prestazione professionale resa, secondo margini fissi o proporzionali al prezzo di vendita al pubblico del farmaco;

c) predisporre adeguate metodologie di verifica della prestazione erogata, idonee a garantire, anche mediante la presa in carico del paziente da parte della farmacia di fiducia, le più appropriate ed efficaci scelte assistenziali in coerenza col trattamento prescritto dal medico curante.

3. L'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri sistemi di distribuzione diretta dei medicinali in conformità e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva in ogni caso la validità, fino alla prevista scadenza, a meno di recesso qualora contrattualmente previsto, degli accordi, già eventualmente sottoscritti, di distribuzione in nome e per conto eventualmente sottoscritti tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e le organizzazioni sindacali delle farmacie

pubbliche e private maggiormente rappresentative a livello nazionale, in applicazione dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 200 l, abrogato dal presente comma».

11.0.11
Spadoni Urbani, Ghigo

*Dopo l'***articolo 11,** *è inserito il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Delega al Governo in materia di ulteriori servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi medici a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e disciplinati dal precedente articolo 11, comma 6, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza integrata a favore dei pazienti, primo aiuto così intendendosi prestazioni relative sia a piccoli interventi di primo soccorso che interventi per la salvaguardia del paziente e propedeutici all'assistenza di pronto soccorso, a supporto delle attività del medico di medicina generale, con l'ausilio di personale medico in possesso di diploma di laurea ed iscritto all'albo professionale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali .rescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) prevedere anche forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie e dei medici, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

Art. 12.

12.1
Baldassarri, De Angelis, Contini

Sopprimere l'articolo.

12.2
Caruso, Allegrini

Sopprimere l'articolo.

12.3
D'Alia

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «cinquecento» *è sostituita dalla parola:* «duemilacinquecento».

Conseguentemente:

b) al comma 3, dopo le parole: «Entro il 31 dicembre 2012» *sono aggiunte le parole:* «il ministro della giustizia bandisce, con proprio decreto, un concorso straordinario per titoli per la nomina di duemila notai, dei duemilacinquecento di cui al primo comma.».

12.4
Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Sangalli, Tomaselli

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.», *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.» *e all'ultimo periodo, sostituire:* «Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso» *aggiungere le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando,».

12.5
Pastore

Al comma 4, dopo le parole: «Comune o frazione di Comune aggregati», *aggiungere le seguenti:* «, nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'Appello, previo parere del Presidente Consiglio notarile di appartenenza».

12.6
Fioroni, Armato, Sangalli

Al comma 4 le parole: «Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio nel distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile.».

12.7
Molinari, Germontani, Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: «la sua sede notarile» *inserire le seguenti:* «ad eccezione del distretto della Corte di Appello di Trento».

12.8
Thaler Ausserhofer, Molinari

Al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: «la sua sede notarile» *inserire le seguenti:* «ad eccezione dei distretti delle Province autonome di Trento e Bolzano».

12.9
Pinzger, Thaler Ausserhofer

Al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile,» *inserire le seguenti:* «fermi restando, per le funzioni da svolgersi nella Provincia di Bolzano, i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 31, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,».

12.10
Ghigo

Al comma 4, si aggiungano al termine le seguenti parole: «in non più di un Comune sede notarile».

12.11
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Per le funzioni da svolgersi nella provincia autonoma di Bolzano restano fermi i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574».

12.12
Caruso, Allegrini

Al comma 5, dopo la parola: «Egli» *sono aggiunte le parole:* «, salvo che non ricorra una ragione di straordiaria urgenza nell'interesse del cittadino,».

12.13
Legnini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. È abrogato il secondo comma dell'articolo 78, della legge 16 febbraio 1913, n. 89».

12.14
Thaler Ausserhofer, Pinzger

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto il seguente:

''Nella provincia di Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta il notaio non può prestare il proprio ministero se non previo accertamento, con le procedure previste per l'attribuzione della sede notarile, di conoscenza della lingua tedesca o francese''.».

12.15
Ghigo, Messina, Scarabosio

Al comma 6 si sostituiscano le parole: «di Corte d'Appello» *con le seguenti parole:* «notarile di appartenenza».

12.16
Nicola Rossi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nell'articolo 2410 del codice civile, le parole: ''deve risultare da verbale redatto da notaio ed'' sono soppresse».

12.17
Spadoni Urbani, Valentino, Agostini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni Il maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1º settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque se, almeno in uno dei suddetti concorsi, hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Se tra i candidati sopra indicati vi siano soggetti che hanno già sostenuto, con esito favorevole, la prova orale, questi saranno nominati notai con decreto del Ministro competente.

Per tutti i candidati ammessi agli orali in forza della presente norma verrà nominata, per la sola prova orale, un'unica commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

L'esame orale verrà espletato dalla commissione di cui al precedente comma secondo gli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in un'apposita graduatoria ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365«.

12.18
Fleres

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sono abrogati».

12.19
Fleres

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sono abrogati. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:

«*b*-bis: non essere stato espulso dopo la dettatura dei temi in un concorso immediatamente precedente a quello cui si intende partecipare».

12.20
Zanoletti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 agosto 1926, n. 1365, abrogare la lettera *b*-bis)».

12.21
Valentino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b*-bis) è soppressa».

12.22
Caruso, Allegrini

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Al fine del contenimento delle relative spese attraverso la definizione, anche in via preventiva, di contenzioso giudiziario, ai candidati ai concorsi per esame, a duecento posti di notaio, indetti con i decreti dirigenziali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 29 dicembre 2000 e in data 20 dicembre 2002, già nominati notai nelle residenze per ciascuno indicate, dopo il superamento delle prescritte prove scritte ed orali, giusti i decreti dirigenziali 8 gennaio 2004, 3 maggio 2006 e 29 maggio 2006, sono riconosciuti i titoli in forza dei quali ha avuto luogo la detta nomina, che è definitivamente confermata. Sono dichiarati estinti, con l'integrale compensazione di ogni spesa tra le parti e rinuncia al risarcimento di ogni danno da parte dello Stato, gli eventuali giudizi pendenti davanti a qualsivoglia giurisdizione fra i detti soggetti e l'Amministrazione dello Stato».

12.23
Baldassarri, Contini, De Angelis

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2703 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. La sottoscrizione degli atti di cui all'articolo 2643, n. 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), e degli atti di cui agli articoli 2645-*bis* e 2645-*ter* può essere autenticata dall'avvocato, munito di polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale pari al doppio del valore del prezzo o del corrispettivo indicato nell'atto.

1-*ter*. L'attestazione, qualora rilasciata dall'avvocato, deve contenere l'indicazione dell'ordine territoriale di appartenenza e gli estremi della polizza assicurativa».

All'ultimo comma dell'articolo 2703 del codice civile dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o dall'avvocato».

12.24
Garraffa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Gli atti minori ovvero usuali sono esenti da onorari notarili.

12.0.1
Palmizio, Piscitelli, Villari

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasferimento di alcune funzioni dai notai agli avvocati e ad altri professionisti)

1. Nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

''Art. 4-*bis*. – 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma l devono fame domanda al Consiglio dell'Ordine e dimostrare di avere esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d'appello ed ai Tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'elenco speciale.

Art. 4-*ter*. – 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purchè siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'Ordine e dimostrare di avere esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d'appello ed ai Tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale''.

4. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, la parola: ''notaio'' è sostituita dalle seguenti: ''avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578''.

2) al secondo comma, la parola: ''notaro'' è sostituita dalla seguente: ''avvocato'';

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: ''dal notaro'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'avvocato'';

c) all'articolo 71, primo comma, n. 5), e parole: ''del notaro'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvocato'';

d) all'articolo 73, primo comma, le parole: ''I notari'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gli avvocati''.

5. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, le parole: ''da un notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578'';

2) al secondo comma, la parola: ''notaro'' è sostituita dalla seguente: ''avvocato'';

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: ''dal notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'avvocato'';

c) all'articolo 63, primo comma, n. 5), le parole: ''del notaro'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvocato'';

d) all'articolo 65, primo comma, le parole: ''I notari'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gli avvocati''.

6. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, nel primo periodo la parola: ''notaio'' è sostituita dalle seguenti: ''dall'avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578'';

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: ''Il notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'avvocato'';

2) al secondo comma, le parole: ''del notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvocato'';

3) al quarto comma, le parole: ''Il presentatore del notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''il presentatore dell'avvocato'';

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, alinea, le parole: ''del notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvocato'';

2) al secondo comma, la parola: ''notaio'' è sostituita dalla seguente: ''avvocato'';

3) al quarto comma, le parole: ''del notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvocato'';

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: ''del notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvocato'';

e) all'articolo 6, primo comma, le parole: ''un notaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''un avvocato'';

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: ''Ai notai'' sono sostituite dalle seguenti: ''Agli avvocati'';

2) al secondo comma, la parola: ''notaio'' è sostituita dalla seguente: ''avvocato'';

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo protestato, l'avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento sugli importi o del diritto percepito a norma del presente articolo'';

g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della Corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziario

La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati'';

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. – *(Annotazione dei protesti in repertorio speciale).* – 1. L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dagli avvocati in un repértorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.

7. Il repertorio di cui al comma sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia''.

8. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell'autentica, essa può essere effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

9. L'avvocato, nel compimento dell'atto di cui al comma 8, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.

10. L'avvocato che procede all'adempimento di cui al comma 8 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.

11. Il repertorio di cui al comma 10 sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia.

12. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'atto di cui al comma 8 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione dei Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.

13. Possono partecipare ai concorsi per notaio anche gli avvocati iscritti almeno da 2 anni all'Albo professionale''».

12.0.2

Fleres, Centaro, Ferrara, Poli Bortone

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Contenimento della spesa pubblica)

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. li personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. li personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al quarto periodo e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

12.0.3

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Poli Bortone, Piscitelli, Villari

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Riprogrammazione delle risorse disponibili)

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce ''Opere medio piccole nel Mezzogiorno''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

12.0.5
Fleres

*Dopo l'***articolo 12** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Semplificazione in tema di separazione consensuale dei coniugi)

2. L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 158. *(Separazione consensuale).* — La separazione personale per il solo consenso dei coniugi e le convenzioni volte a disciplinare i rapporti patrimoniali e personali da essa dipendenti, in qualunque tempo contratte, debbono essere stipulate per atto pubblico alla presenza dei testimoni. I coniugi, con le medesime forme e modalità, possono sempre convenire la modificazione di accordi e convenzioni di cui al comma 1.

In presenza di figli minori, l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento ed al mantenimento dei figli stessi deve essere previamente autorizzato dal Giudice Tutelare sentito l'ufficio del Pubblico Ministro.

La separazione e sue modifiche e le convenzioni di cui ai commi precedenti non possono essere opposte ai terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio la data dell'atto e il notaio rogante.

La riconciliazione tra i coniugi non comporta la reviviscenza del regime di comunione legale eventualmente preesistente''.

2. All'articolo 34-*bis* del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Il Notaio rogante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti pubblici di cui all'art.158 del codice, deve richiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio''.

3. L'articolo 711 del Codice di procedura civile è abrogato».

12.0.6
Saia

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Liberalizzazione della pratica del tiro a segno)

1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''.

2. All'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono apposte le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773'';

b) al secondo comma, dopo le parole: ''tiro a segno nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773''».

12.0.7
De Luca

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, terzo comma, è soppressa la lettera *b-bis),* introdotta dall'articolo 66, comma 2, della legge n. 69 del 2009».

12.0.8
De Luca

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogata la lettera *b-ter),* introdotta dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111».

12.0.9
D'Alia

*Dopo l'***articolo 12** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Esercizio di funzioni notarili)

1. Negli atti di compravendita immobiliare di valore inferiore a centocinquantamila euro, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere compiuta da un avvocato iscritto nello speciale elenco di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dalle norme del codice civile, tutti i verbali di assemblea delle società possono essere redatti da un avvocato o da un dottore commercialista iscritto nell'elenco di cui al comma 4.

3. Nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi, il professionista assume la qualifica di pubblico ufficiale e svolge tutte le attività preparatorie e conseguenziali, anche tributarie, attribuite dalla legge al notaio.

4. Gli avvocati ed i dottori commercialisti che intendono esercitare le funzioni notarili di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti in uno speciale elenco tenuto presso ogni Corte di appello. n professionista deve chiedere l'iscrizione nell'elenco della Corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. Per essere iscritto nell'elenco, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni consecutivi;

b) non aver subito condanne definitive per reati contro la fede pubblica, reati societari, reati fallimentari, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale;

c) non essere interdetto o sospeso dall'esercizio della professione;

d) non essere stato dichiarato fallito.

5. L'elenco di cui al comma 4 è tenuto sotto la sorveglianza del Presidente della Corte di appello, al quale deve essere richiesta l'iscrizione. Il Presidente della Corte valuta la sussistenza dei

requisiti e può chiedere ulteriori informazioni al richiedente, al consiglio dell'ordine al quale il richiedente è iscritto e ad ogni ufficio giudiziario.

6. Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti che esercitano funzioni notarili è dovuto un contributo, il cui importo è fissato con decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro dell'economia, e che viene aggiornato con periodicità biennale.

7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 è sospesa, con provvedimento del Presidente della Corte di appello, quando il professionista iscritto assume la qualità di indagato o imputato per un reato di cui al comma 4, lettera *b)* ovvero se sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione. A tal fine, il pubblico ministero o l'autorità che ha applicato la sospensione cautelare informa entro dieci giorni il Presidente della Corte di appello per le sue determinazioni. Quando dalla comunicazione possa derivare danno per le indagini, il pubblico ministero può ritardare la comunicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari.

8. Anche il professionista iscritto è tenuto alla comunicazione di cui al comma 7, nello stesso termine di dieci giorni, quando egli abbia avuto formale notizia della circostanza rilevante ai fini della sospensione dell'iscrizione all'elenco. In caso di mancata comunicazione, il professionista è cancellato dall'elenco e n vi può essere nuovamente iscritto».

12.0.10
Pastore, Scarabosio

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili in materia di fondo di garanzia)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, al comma 1, primo periodo, le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite dalle seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo''; dopo il comma l, è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata agli onorari spettanti a ciascun notaio per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile. I contributi sono riscossi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.'';

b) all'articolo 21, al comma 1, le parole: ''accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''accertati ai sensi dell'articolo 22, commi da 3 a 4'';

c) all'articolo 22, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

''3-*bis*. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'accertamento dei tributi dovuti ed all'emissione di un atto esecutivo, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

3-*ter*. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-*bis*, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione

finanziaria. Il Fondo può avvalersi per il recupero del credito degli agenti della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, ovvero può, esibendo un certificato attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. n Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-*quater*. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.'';

d) all'articolo 22, comma 4, dell'articolo 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-*bis*, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.'';

e) all'articolo 93-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa 'senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.'';

f) all'articolo 142-*bis*, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.'';

g) all'articolo 144, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-*bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.''.

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore il 1º giugno 2012. Per tale anno la misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 maggio 2012».

12.0.11
Pastore, Scarabosio

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche all'ordinamento del notariato in materia di concorso per la nomina a notaio)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: ''dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

b) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, le parole: ''quattro magistrati'' sono sostituite dalle seguenti: ''sette magistrati'';

c) all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, le parole: ''tre professori universitari'' sono sostituite dalle seguenti: ''sei professori universitari'' e dopo le parole: ''materie giuridiche'' sono aggiunte le seguenti: ''inerenti le prove concorsuali'';

d) all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, le parole: ''sei notai'' sono sostituite dalle seguenti: ''nove notai'';

e) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. I magistrati sono scelti tra quanti svolgono o hanno svolto nell'ultimo quinquennio funzioni civili'';

f) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

g) all'articolo 5, comma 6, le parole: ''della prova di preselezione'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle prove scritte'';

h) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I docenti universitari sono collocati in aspettativa a richiesta dell'interessato per lo stesso periodo di tempo, con diritto alla conservazione dell'insegnamento di titolarità.'';

i) all'articolo 11, comma 5, le parole: ''Il giudizio di non idoneità è motivato.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato anche con formulazioni predefinite, predisposte dalla commissione all'atto della definizione dei criteri che regolano la valutazione degli elaborati.'';

l) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-*bis*. Con il superamento della prova orale il candidato consegue l'idoneità per la nomina a coadiutore temporaneo. A tal fine il segretario trasmette senza indugio alla Direzione generale degli affari civile del Ministero della Giustizia copia per estratto del processo verbale.''.

2. All'articolo 2-*bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo le parole: ''collocati in graduatoria'' sono aggiunte le seguenti: ''anche a seguito della definizione di ricorsi giurisdizionali o dell'emanazione di atti di autotutela.''.

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e) f), g), h)* ed *i)* non si applicano ai concorsi indetti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 13.

13.1
Ghigo, Casoli, Messina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.
(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale)

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130».

13.2
Pistorio, Astore

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, alla media dei prezzi europei».

13.3
Latorre

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal terzo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento ai prezzi del gas rilevati sul mercato italiano. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare, ai soli fini dell'indicizzazione delle formule di aggiornamento, sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130».

13.4
Nicola Rossi

Al comma 1, le parole: «A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.5
Tomaselli

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «A decorrere dall'inizio del primo anno termico successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

13.6
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «primo trimestre» *con le seguenti:* «terzo trimestre»;

Conseguentemente, sostituire le parole: «introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato» *con le seguenti:* «introduce tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento ai prezzi del gas rilevati in Italia.»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «i mercati di riferimento da considerare» *e prima delle parole.* «sono i mercati europei», *aggiungere le seguenti*: «ai soli fini dell'indicizzazione delle formule di aggiornamento,».

13.7
Malan

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «primo trimestre» *con le seguenti: «terzo trimestre».*

Conseguentemente sostituire le parole: «introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato» *con le seguenti:* «introduce tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento ai prezzi del gas rilevati in Italia; *al secondo periodo, dopo le parole*: «i mercati di riferimento da considerare» *e prima delle parole*: «sono i mercati europei», *aggiungere le seguenti:* «, ai soli fini dell'indicizzazione delle formule di aggiornamento».

13.8
Latronico

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «primo trimestre» *con le seguenti:* «terzo trimestre».

Conseguentemente sostituire le parole: «introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato» *con le seguenti:* «introduce tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento ai prezzi del gas rilevati in Italia»; *al secondo periodo, dopo le parole:* «i mercati di riferimento da considerare» *e prima delle parole:* «sono i mercati europei», *aggiungere le seguenti.* «, ai soli fini dell'indicizzazione delle formule di aggiornamento».

13.9
Caruso, Allegrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93,».

13.10
Astore, Pistorio

Al comma 1 sopprimere la parola: «gradualmente».

13.11
Latronico

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, dopo le parole: «i mercati di riferimento da considerare» *e prima delle parole:* «sono i mercati europei» *aggiungere le seguenti:* «ai soli fini dell'indicizzazione delle formule di aggiornamento».

13.12
Ghigo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sopprimere le parole da: ''nonché'' fino alle parole: ''metri cubi annui''.».

13.13
Ghigo, Paravia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 35 comma 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sopprimere le parole da: ''e le imprese'' fino alle parole: ''10 milioni di euro''.».

13.14
Latronico, Zanetta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.

1-*ter*. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-*bis* e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.15
Zanetta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.

1-*ter*. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-*bis* e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.16
Musso, D'Alia

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione- del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico .

1-*ter*. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.

Dall'attuazione del comma 1-*bis* e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.17
Casoli

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico;

1-*ter*. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-*bis* e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.1
Coronella

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. All'articolo 208, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

13.0.2
Thaler Ausserhofer, Fosson, Pinzger

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art.13-*bis*.

1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183».

13.0.3
Thaler Ausserhofer, Fosson, Pinzger

*Dopo l'***articolo 13***, inserire il seguente:*

«Art.13-*bis*.

«1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n23 i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola (stalle, fienili, ecc.).

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183».

Art. 14.

14.1
Spadoni Urbani

Sopprimere l'articolo.

14.2
Germontani

Alla rubrica, dopo le parole: «per le imprese» *è aggiunta la parola:* «industriali».

Conseguentemente, al comma 1, n. 1, dopo le parole: «l'offerta alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «industriali,».

14.3
Ghigo

Alla rubrica, dopo le parole: «per le imprese» *è aggiunta la parola:* «industriali».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «l'offerta alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «industriali,».

14.4
Cicolani

Al comma 1, dopo le parole: «sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico,», *inserire le seguenti:* «ai terminali di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili e».

14.5
Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota parte delle capacità di cui al comma 1, stabilita e aggiornata in base a criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico, sono assegnate ai soggetti. di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130».

14.6
Ghigo, Paravia, Izzo

AI comma 2, dopo le parole: «sono offerti» *aggiungere le seguenti:* «, ai clienti del settore industriale e termoelettrico,».

14.7
Ghigo

AI comma 2, dopo le parole: «sono offerti» *aggiungere le seguenti:* «, ai clienti del settore industriale e termoelettrico,».

14.8
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2, dopo le parole: «sono offerti» *aggiungere le seguenti:* «, ai clienti del settore industriale e termoelettrico,».

14.9
Ghigo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'offerta alle imprese industriali di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione di cui al comma 2, viene inoltre resa disponibile alle imprese industriali e alle loro aggregazioni che risultino assegnatarie dello stoccaggio in esito della procedura di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e per i volumi di stoccaggio fisico entrati in funzione e ad esse assegnati».

14.10
Ghigo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Ministero dello sviluppo economico monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti di importazione del gas naturale, allo scopo di verificare che essi siano sempre utilizzati in maniera ottimale, tenuto conto delle esigenze del mercato domestico del gas naturale e dell'interesse generale alla competitività dei prezzi praticati al consumo civile ed industriale».

14.11
Germontani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Al fine di promuovere la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Ministero dello sviluppo economico monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti di importazione del gas naturale, allo scopo di verificare che essi siano sempre utilizzati in maniera ottimale, tenuto conto delle esigenze del mercato domestico del gas naturale e dell'interesse generale alla competitività dei prezzi praticati al consumo civile ed industriale».

14.0.1
Poli Bortone, Viespoli, Castiglione, Carrara, Centaro, Ferrara, Fleres, Piscitelli, Villari

*Dopo l'***articolo 14**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.
(Unità di misura convenzionale prodotti energetici)

1. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 ºC, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Art. 15.

15.1
Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Morando

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema energetico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari, è disciplinata la piena applicazione, entro il 31 dicembre 2012, dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva europea 2009/73!CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità per introdurre la piena terzietà, almeno dall'impresa maggiore di produzione e vendita, dei servizi regolati di trasporto, di rigassificazione, di stoccaggio e di distribuzione di gas naturale nonché le modalità con cui l'impresa maggiore di trasporto del gas si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93»

15.2
Vizzini

Al comma 1, Sostituire la Parola: « sei» *con l'altra:* « tre».

15.3
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 1, sostituire le parole: « sei mesi» *con le seguenti* « tre mesi» *e infine sono aggiunte le seguenti parole:* « Il decreto disciplina, altresì, la piena applicazione, entro il 31 dicembre 2012, dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva europea 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale».

15.4
Zanetta

Al comma 1, sostituire le parole «entro sei mesi», *con le seguenti:* «entro 9 mesi».

15.5
Giancarlo Serafini

Al comma 1 sostituire le parole «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 1 anno».

15.6
Ghigo, Fluttero

Al comma 1 sostituire le parole «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

15.7
Nicola Rossi

Al comma 1, le parole «decreto-legge» *sono sostituite dalle parole* «decreto legge, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, prevedendo l'inclusione fra le attività oggetto di separazione proprietaria di tutte le attività di rete, stoccaggio e rigassificazione».

15.8
Ghigo, Messina, Scarabosio

Aggiungere in fine le seguenti parole: «previo parere vincolante delle competenti Commissioni di Camera e Senato».

15.9
Cabras

Aggiungere in fine il seguente comma:

«In ogni caso trascorsi sei mesi in assenza del DPCM di cui al presente articolo, e'vietato all'Eni s.p.a. o a società controllate di detenere azioni di SNAM rete gas s.p.a.»

15.10
Bugnano

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel termine ivi previsto ed in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è altresì disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale.

«1-*ter*. All'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su un gestore o un sistema di stoccaggio del gas naturale

b) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sull'attività di stoccaggio del gas naturale

c) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, sia all'interno di un gestore o di un sistema di stoccaggio del gas naturale»

15.0.1
Sangalli, Fioroni, Armato

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. AI fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di,separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli'operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

15.0.2
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Dopo l'***articolo 15**, *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, al primo periodo, le parole: ''alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2012''».

Art. 16.

16.1
Bugnano, Belisario

Sopprimere l'articolo.

16.2
Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, dopo le parole: «strategiche di idrocarburi» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei princìpi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili».

16.3
Ferrante, Della Seta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «strategiche di idrocarburi» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei princìpi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili»;

Conseguentemente:

b) dopo le parole: «con il Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

16.4
Cagnin, Stiffoni, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

16.5
Cagnin, Stiffoni, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, sostituire le parole: «sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» *con le seguenti:* «con la Regione o le Regioni interessate».

16.10
Cagnin, Stiffoni, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare ai residenti nelle regioni interessate dalla presenza di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto i benefici di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono adottate misure affinché i residenti nei territori delle stesse regioni possano ottenere una riduzione del prezzo di acquisto del metano per autotrazione presso le stazioni di servizio ubicate nel territorio delle stesse regioni che dispongono di impianti per la distribuzione di metano.

2-*ter*. Le misure di cui al precedente comma possono essere disposte anche a valere sui corrispettivi relativi al vettoriamento sulle reti di trasporto e di distribuzione del gas metano, senza oneri per il bilancio dello Stato, anche mediante versamento sul fondo di cui allo stesso articolo 45, comma 2».

16.7
Ghigo, Fluttero

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al secondo periodo, le parole: ''Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il divieto per i soli idrocarburi liquidi è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia'' e al sesto periodo, dopo le parole: ''Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data'', sono aggiunte le seguenti: ''anche ai fini delle relative proroghe''».

16.8
Ghigo, Fluttero

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data'', sono aggiunte le seguenti: ''anche ai fini delle relative proroghe. Le attività che comportano variazioni significative del programma lavori già approvato sono consentite, previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, se realizzate congiuntamente a misure di

riequilibrio ambientale del relativo progetto oppure a misure di compensazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nell'ambito delle aree marine e costiere interessate da tali attività''».

16.9
Zanetta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 6, comma 17, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: ''Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data'', sono aggiunte le seguenti: ''anche ai fini delle relative proroghe. Le attività che comportano variazioni significative del programma lavori già approvato sono consentite, previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, se realizzate congiuntamente a misure di riequilibrio ambientale dei relativo progetto oppure a misure di compensazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nell'ambito delle aree marine e costiere interessate da tali attività''».

16.0.1
Della Seta, Ferrante, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 16-*bis*.
(Obblighi dei titolari delle concessioni minerarie)

1. I titolari delle concessioni minerarie devono ritirare, ove disponibili e previa acquisizione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti titolari, i certificati bianchi e i titoli di credito di carbonio prodotti nella Regione interessata dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, a valori non inferiori a quelli di riferimento definiti annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sulla base degli andamenti di mercato del valore dei crediti UE ETS.

2. Ai titolari di concessione che non rispettano le disposizioni di cui al comma 1, è applicata, con determinazione della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore di riferimento di cui al comma 1, applicato alla quantità di certificati e di titoli offerti e non ritirati».

Art. 16-*ter*.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 24.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 4.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato».

Art. 16-*quater*.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º luglio 2012, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 22 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare.

1-*bis*. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2013, l'aliquota del 22 per cento è incrementata, fino ad un massimo del 45 per cento, secondo una correlazione lineare per valori del brent e del gas, con potere calorifico pari a 38,52 MJ/mc, in incremento rispetto ai valori medi registrati nel corso dell'anno 2011».

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 16-*quinquies*.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º luglio 2012 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per l'80 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento ai comuni interessati, come individuati dal decreto di concessione, e per il 5 per cento allo Stato. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2012 per ciascuna concessione di coltivazione situata in mare il valore dell'aliquota calcolata in base all'articolo 19 è corrisposto per l'80 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento al comune o ai comuni di prima destinazione del prodotto estratto a mare e per il 5 per cento allo Stato. Le regioni e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo, nel rispetto dei principi di sostenibilità sociale ed ambientale, e ad interventi aventi finalità di vigilanza sanitaria e di tutela della salute dei cittadini e di miglioramento ambientale e di preservazione del patrimonio naturale; lo Stato destina tali risorse al potenziamento della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico e ai costi necessari al funzionamento di tutti gli organismi di controllo e di gestione afferenti alle singole concessioni minerarie».

Art 16-*sexies*.

(Potenziamento delle funzioni di controllo e coordinamento in materia di concessioni minerarie)

1. Al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di coordinamento nei procedimenti di conferimento dei titoli minerari e dei procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attività minerarie, nonché il rafforzamento delle funzioni ispettive e di controllo sulle attività estrattive, il Ministro dello sviluppo economico definisce con proprio decreto il più adeguato assetto organizzativo e le risorse

economiche, umane e strumentali da destinare alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. A tali fini si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da definire con il medesimo decreto, derivante dalla riscossione delle aliquote di competenza dello Stato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, come modificato dall'articolo 16-*quinquies.*

Art. 16-*septies.*

(Interventi di compensazione energetica)

1. Con appositi provvedimenti, lo Stato assicura annualmente, in ciascuna Regione interessata da estrazione di idrocarburi in terraferma e in mare, la realizzazione di interventi di compensazione energetica sostenibile, che garantiscano un risparmio energetico non inferiore al 60 per cento del potere calorifero espresso dagli idrocarburi estratti. Concorrono alla misurazione degli interventi di compensazione energetica le misure tese a favorire l'efficienza e il risparmio energetici realizzati attraverso interventi su edifici pubblici e privati, lo sviluppo della mobilità sostenibile, l'uso di motori efficienti, la cogenerazione e la trigenerazione.

2. In difetto di interventi compensativi da parte dello Stato nella misura stabilita al comma 1 per due anni consecutivi, le Regioni si avvalgono, a compensazione dei mancati interventi, della facoltà di riscuotere direttamente dai titolari delle concessioni minerarie gli oneri anche di natura fiscale e tributaria connessi al valore degli idrocarburi estratti. Le risorse così ottenute sono destinate dalle Regioni alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

16.0.2

Fioroni

*Dopo l'***articolo 16**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Interventi di compensazione energetica)

1. Con appositi provvedimenti, lo Stato assicura annualmente, in ciascuna Regione interessata da estrazione di idrocarburi jn terraferma e in mare, la realizzazione di interventi di compensazione energetica sostenibile, che garantiscano un risparmio energetico non inferiore al 60 per cento del potere calorifero espresso dagli idrocarburi estratti. Concorrono alla misurazione degli interventi di compensazione energetica le misure tese a favorire Il efficienza e il risparmio energetici realizzati attraverso interventi su edifici pubblici e privati, lo sviluppo della mobilità sostenibile, l'uso di motori efficienti, la cogenerazione e la trigenerazione.

2. In difetto di interventi compensativi da parte dello Stato nella misura stabilita al comma 1 per due anni consecutivi, le Regioni si avvalgono, a compensazione dei mancati interventi, della facoltà di riscuotere direttamente dai titolari delle concessioni minerarie gli oneri anche di natura fiscale e tributaria connessi al valore degli idrocarburi estratti. Le risorse così ottenute sono destinate dalle Regioni alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

16.0.3

Fioroni

*Dopo l'***articolo 16**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Potenziamento delle funzioni di controllo e coordinamento in materia di concessioni minerarie)

1. Al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di coordinamento nei procedimenti di conferimento dei titoli minerari e dei procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attività minerarie, nonché il rafforzamento delle funzioni ispettive e di controllo sulle attività estrattive, il Ministro dello sviluppo economico definisce con proprio decreto il più adeguato assetto organizzativo e le risorse economiche, umane e strumentali da destinare alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche. A tali fini si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da definire con il medesimo decreto, derivante dalla riscossione delle aliquote di competenza dello Stato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996».

16.0.4
Fioroni

*Dopo l'***articolo 16**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 12 gennaio 2011 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per l'80 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento ai comuni interessati, come individuati dal decreto di concessione, e per il 5 per cento allo Stato. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 12 gennaio 2011 per ciascuna concessione di coltivazione situata in mare il valore dell'aliquota calcolata in base all'articolo 19 è corrisposto per. l'80 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento al comune o ai comuni di prima destinazione del prodotto estratto a mare e per il 5 per cento allo Stato. le regioni e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo, nel rispetto dei principi di sostenibilità sociale ed ambientale, e ad interventi aventi finalità di vigilanza sanitaria e di tutela della salute dei cittadini e di miglioramento ambientale e di preservazione del patrimonio naturale; lo Stato destina tali risorse al potenziamento della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello sviluppo economico e al costi necessari al funzionamento di tutti gli organismi di controllo e di gestione afferenti alle singole concessioni minerarie''.»..

16.0.5
Fioroni

*Dopo l'***articolo 16**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Obblighi dei titolari delle concessioni minerarie)

1. I titolari delle concessioni minerarie devono ritirare, ove disponibili e previa acquisizione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti titolari, i certificati bianchi e i titoli di credito di, carbonio prodotti nella Regione interessata dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, a valori non inferiori a quelli di riferimento definiti annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sulla base degli andamenti di mercato.

2. Ai titolari di concessione che non rispettano le disposizioni di cui al comma 1, è applicata, con determinazione della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello sviluppo economico, una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore di riferimento di cui al comma 1, applicato alla quantità di certificati e di titoli offerti e non ritirati».

16.0.6
Fioroni

*Dopo l'***articolo 16**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 .. in materia di armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2012, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 22 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare.

1-*bis*. Per le produzioni ottenute a decorrere dallo gennaio 2013, l'aliquota del 22 per cento è incrementata, fino ad un massimo del 45 per cento, secondo una correlazione lineare per valori del brent e del gas, con potere calorifico pari a 38, 52 MJ/mc, in incremento rispetto ai valori medi registrati nel corso dell'anno 2011''.».

b) il comma 3 è abrogato.

16.0.7
Fioroni

*Dopo l'***articolo 16**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 12 gennaio 2010, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 24.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 4.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato’’.».

Art. 17.

17.1
Astore

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proprietari di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti non possono essere in alcun modo riconducibili a soggetti che siano nel con tempo o singolarmente produttori, fornitori e raffinatori».

17.2
Pistorio, Astore

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multi marca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, devono dismettere ad un prezzo equo, definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, almeno il venti per cento degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui sono proprietari a favore di singoli operatori indipendenti ovvero associati in società ovvero in cooperative».

17.3
Valditara

Al comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera».

17.4
Lannutti, Belisario

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzazione petrolifera» *inserire le seguenti:* «, ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza».

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole da: «le parti» *a:* «uso del marchio» *con le seguenti:* «modalità, termini, condizioni economiche e uso del marchio sono rimesse alla preventiva negoziazione tra le parti, nel caso di gestori titolari dell'autorizzazione petrolifera, ovvero nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, così come previsto dal comma 3, dell'articolo 19, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Nel caso in cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi previsti dal periodo precedente, ciascuna delle parti, precedentemente individuate, può chiedere all'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas la definizione delle suddette condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla medesima Autorità nel rispetto del principio di equità»;

al quarto periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, che, allo scopo di favorire, nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento, assicura ai suddetti. gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il servizio di: *a)* acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione; *b)* affitto e/o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*».

17.5
Izzo

Al comma 1. dopo le parole: «autorizzazione petrolifera» *inserire le seguenti:* «ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza».

17.6
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: «per la parte eccedente» *fino a:* «dal singolo punto di vendita».

17.7
Izzo

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio» *con le seguenti:* «modalità, termini, condizioni economiche e uso del marchio sono rimesse alla preventiva negoziazione tra le parti, nel caso di gestori titolari dell'autorizzazione petrolifera, ovvero nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, così come previsto dal comma 3, art. 19, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Nel caso in cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi previsti dal comma precedente, ciascuna delle parti, come sopra individuate, può chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione delle suddette condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla medesima Autorità nel rispetto del principio di equità».

17.10
Izzo

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore e/o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, che, tenuto conto delle innovazioni introdotte dal presente articolo ed allo scopo di favorire, transitoriamente ed almeno nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento garantisce ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'offerta del servizio di: *a)* acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione; *b)* affitto e/o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*».

17.8
Ghigo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* I veicoli in disponibilità delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 c.c. possono rifornirsi presso impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato di titolari di altre imprese del medesimo gruppo di imprese».

17.9
Paravia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è così sostituito:

''13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è dovuta e versata direttamente alla Regione dai soggetti titolari dei depositi commerciali ad accisa assolta o dei depositi fiscali che trasferiscano la benzina per autotrazione agli impianti di distribuzione, ivi compresi quelli ad uso privato, ubicati nel territorio regionale anche per volumi di prodotto inferiori ai 10.000 metri cubi, sulla base dei quantitativi risultanti dai documenti emessi al momento dell'immissione in uso.

Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna Regione con propria legge.

L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato.

Gli uffici delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, sulla base delle modalità e termini stabiliti dall'articolo 1 del decreto ministeri aie 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze, e trasmettono alle Regioni i dati relativi alla quantità di benzina fatturata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in

materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per lo individuazione dell'organo amministrativo competente.

Le Regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

Ciascuna Regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità».

17.11
Izzo

Dopo il comma 1. aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di favorire il più efficiente livello di competitività all'interno dell'intera rete distributiva e le migliori condizioni per i consumatori, oltreché nel rispetto delle normative comunitarie in materia, nonché in applicazione di quanto previsto al precedente art. 1, punto *b)*, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il fornitore che intenda avvalersi della facoltà di fissare clausole contrattuali di esclusiva nell'approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che non siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera ha l'obbligo di cedere i prodotti carburanti, su cui grava tale suddetto vincolo esclusivo, alle migliori condizioni economiche, finanziarie e logistiche esistenti sul libero mercato e, comunque, alle suddette migliori condizioni che il fornitore applica sul libero mercato in assenza del vincolo di fornitura in esclusiva, al momento di ogni singola fornitura, nel medesimo stadio distributivo e nello specifico bacino di utenza in cui insiste l'impianto. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono clausola inserita automaticamente nei contratti esistenti tra fornitore e gestore, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile».

17.12
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, a condizione che siano preventivamente definite le condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio attraverso specifici accordi aziendali stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, così come previsto dal comma 3, dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Nel caso in cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere all'Autorità per l'energia elettrica e Il gas, che provvede nei successivi 90 giorni, la definizione delle suddette condizioni economiche.

1-*ter*. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite, anche in deroga ad eventuali clausole negoziali, le aggregazioni di gestori di Impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi. Allo scopo di favorire le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto legge, il Ministro dello sviluppo economico definisce con proprio decreto specifici indirizzi alla società Gestore dei mercati energetici Spa per la creazione di un mercato regolato all'ingrosso dei carburanti e alla società Acquirente unico Spa per la fornitura di servizi di aggregazione della domanda ai fini dell'acquisto di carburanti e di servizi di stoccaggio e di trasporto».

17.13
Musso, D'Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Allo scopo di favorire il più efficiente livello di competitività all'interno dell'intera rete distributiva e le migliori condizioni per i consumatori, oltreché nel rispetto delle normative comunitarie in materia, nonché in applicazione di quanto previsto al precedente art. 1, punto *b),* a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il fornitore che intenda avvalersi della facoltà di fissare clausole contrattuali di esclusiva nell'approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che non siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera ha l'obbligo di cedere i prodotti carburanti, su cui grava tale suddetto vincolo esclusivo, alle migliori condizioni economiche, finanziarie e logistiche esistenti sul libero mercato e, comunque, alle suddette migliori condizioni che il fornitore applica sul libero mercato in assenza del vincolo di fornitura in esclusiva, al momento – di ogni singola fornitura, nel medesimo stadio distributivo e nello specifico bacino di utenza in cui insiste l'impianto. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono clausola inserita automaticamente nei contratti esistenti tra fornitore e gestore, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile».

Conseguentemente:

b) al comma 2, capoverso comma 12, dopo le parole: «11 febbraio 1998, n. 32,» *aggiungere le seguenti:* «e con la legge 5 marzo 2001, n. 57»;

c) al comma 3 dopo le parole: «dai titolari degli impianti» *aggiungere le seguenti:* «ovvero dai fornitori».

17.14
Giancarlo Serafini

Al comma 2, sostituire il capoverso 12) con il seguente:

«12). In qualsiasi caso, a partire dallo gennaio 2014, indipendentemente dalla scadenza contrattuale, ciascuna delle parti potrà recedere dai contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ancora in vigore a tale data, dandone preavviso scritto di sessanta giorni all'altra parte».

17.15
Izzo

Al comma 2, capoverso: «12» *dopo le parole:* «decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive fmodificazioni,» *inserire le seguenti:* «e con la legge 5 marzo 2001, n. 57,».

17.16
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 2, punto 12, dopo le parole: «decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,», *inserire le seguenti parole:* «e con la legge 5 marzo 2001, n. 57,».

17.17
Lannutti

Al comma 2, capoverso «12» *dopo le parole:* «decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,», *inserire le seguenti:* «e con la legge 5 marzo 2001, n. 57,».

17.18
Ghigo

Al comma 2, punto 12, sopprimere le parole: «previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazioni o concessioni e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico».

17.19
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 2, al punto 12, dopo le parole: «accordi sottoscritti», *sono inserite le parole:* «, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n. 57», recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati».

17.20
Bonfrisco

Al comma 2, punto 12, il periodo: «depositati presso il Ministero dello sviluppo economico» *è sostituito dal seguente:* «... depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 dicembre 2012 e in caso di variazioni successive entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione».

17.21
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 2, dopo il punto 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. AI fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ed incentivare il riscatto degli impianti da parte dei gestori, ai sensi del comma precedente, l'indennizzo concordato per il riscatto non rileva ai fini dell'imposta sui redditi dei titolari degli impianti, a conclizione che l'indennizzo sia stato calcolato secondo i criteri stabiliti con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata la copertura del mancato gettito derivante dalla misura di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

17.22
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 3, dopo le parole: «dai titolari degli impianti» *inserire le seguenti parole:* «ovvero dai fornitori».

17.23
Lannutti

Al comma 3, dopo le parole: «dai titolari degli impianti» *inserire le seguenti:* «ovvero dai fornitori,».

17.24
Izzo

Al comma 3, dopo le parole: «dai titolari degli impianti», *inserire le seguenti:* «, ovvero dai fornitori,».

17.25
Caruso, Allegrini

Al comma 4, all'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi richiamato, al comma 8, lettera a), prima delle parole: «fermo restando» *sono aggiunte le seguenti:* «con l'esclusione delle bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e limitatatamente a prodotti alimentari preconfezionati, e».

17.26
Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

Al comma 4, capoverso «8», *lettera* b) *sostituire le parole:* «e l'esercizio della rivendita di tabacchi» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, l'esercizio della rivendita di tabacchi, ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,».

17.27
Germontani

Al comma 4, lettera a), *alla lettera* b), *dopo le parole:*«senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto» *sostituire la parola:* «e» *con le seguenti: «nonché, nel rispetto dei princìpi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni i cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,».*

Conseguentemente dopo le parole: «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,».

17.28
Saia, Augello, Fleres

Al comma 4, lettera a), *alla lettera* b), *dopo le parole:* «senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto» *sostituire la parola:* «e» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni i cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,».

Conseguentemente dopo le parole: «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,».

17.29
Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Al comma 4, lettera a), *alla Iettera* b), *dopo le parole:* «senza limiti di ampiezza della superficie dellimpianto» *sostituire la parola:* «e» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto del princìpi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,», *e dopo le parole:* «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;».

17.30
Cagnin, Calderoli, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Al comma 4, lettera a), *alla Iettera* b), *dopo le parole:* «senza limiti di ampiezza della superficie dellimpianto» *sostituire la parola:* «e» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto del princìpi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,», *e dopo le parole:* «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;».

17.31
Izzo, Spadoni Urbani, Giuliano, Nessa

Al comma 4, lettera a), *capoverso «8, lettera* b)» *dopo le parole* «senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto» *sostituire la parola* «e» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore è emanato tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto».

Conseguentemente, dopo le parole «rivendita di tabacchi», *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,».

17.32
Piccone

Al comma 4, lettera a), *alla lettera* b)*« dopo le parole* »senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto« *sostituire la parola* »e« *con le seguenti:* »nonché, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore è emanato tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto«, *e dopo le parole* »rivendita di tabacchi«, *inserire le seguenti:* »ai sensi dell'articolo 23, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,«.

17.33
Belisario, Caforio

Al comma 4, lettera a), *al paragrafo 8, alla lettera* b), *dopo le parole* «senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto» *sostituire la parola* «e» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,», *e dopo le*

parole «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,».

17.34
Mazzaracchio, Pichetto Fratin, Tancredi

Al comma 4, lettera a), *alla lett.* b), *dopo le parole:* «senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto» *sostituire la parola:* «e» *con le seguenti:* «nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente decreto,» *conseguentemente, dopo le parole:* «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,».

17.35
Galioto

Al comma 4, lettera a), *capoverso «8., lettera* b), *dopo le parole* »senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto« *sostituire la parola* »e« *con le seguenti:* » nonché, nel rispetto dei principio stabiliti per il regolamento di cui all'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente decreto,« *e conseguentemente dopo le parole:* » rivendita di tabacchi« *inserire le seguenti:* »ai sensi dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,«.

17.36
Latronico

Al comma 4, lettera a), *alla lettera* b), *dopo le parole* «senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto» *sostituire la parola* «e» *con le seguenti:* « nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente decreto», *e dopo le parole* «rivendita di tabacchi» *inserire le seguenti:* « ai sensi dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293».

17.37
Musso

Al comma 4, lettera a), *capoverso 8, lettera* b), *sopprimere le seguenti parole:* «con una superficie minima di 1.500 mq».

17.38
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 4, lettera a), *capoverso 8, lettera* b), *sopprimere le seguenti parole:* «con una superficie minima di 1.500 mq».

17.39
Cagnin, Divina, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 4, lettera a) *capoverso 8, alla lettera* b) *sostituire le parole:* «1500 mq» *con le seguenti:* «800 mq».

17.40
Cagnin, Divina, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 4, lettera a) *capoverso 8, alla lettera* b) *sostituire le parole:* «1500 mq» *con le seguenti:* «500 mq».

17.41
Andria, Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 4, lettera a), *capoverso 8, lettera* b), *sostituire le parole:* «con una superficie minima di 1.500 mq» *con le seguenti:* «con una superficie minima di 500 mq».

17.42
Cicolani

Al comma 4, lettera a), *capoverso «8.», lettera* c), *dopo le parole:* «e al servizio posto in vendita», *aggiungere le seguenti:* «, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale, in funzione del conseguente diverso utilizzo dell'area di servizio.».

17.43
Musso, D'Alia

Al comma 4 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Le attività di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della

licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli indirizzi che verranno stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti''«.

17.44
Zanetta

Al comma 4, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Le attività di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi glI effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli indirizzi che verranno stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti''».

17.45
Ghigo

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. le attività di cui al comma 8, lettere *b)* e *c),* di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza d'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza di esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Le attività di cui al comma 8, lettera *a),* di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dèll'impianto di distribuzione carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, a condizione che questi dimostrino di avere già gestito attività similari e siano in possesso dell'iscrizione al registro esercenti del commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, in caso contrario dovranno consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. È fatta comunque salva la possibilità di rinuncia volontaria, a favore di terzi, da parte dei soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012''».

17.46
Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 4 , alinea b), *dopo le parole:* «predette attività» *aggiungere la seguente frase:* «possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.47
Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 4 , alinea b), *dopo le parole:* «predette attività» *aggiungere la seguente frase:* «possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.48
Ghigo

Al comma 4, lettera b), *dopo le parole:* «predette attività», *inserire le seguenti:* «Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.49
Fioroni, Sangalli

Al comma 4, lettera b) *capoverso* «10», *dopo le parole:* «predette attività», *sono aggiunte le seguenti:* «Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.50
Grillo

Al comma 4, lettera b) *nel comma 10, dopo le parole:* «predette attività», *aggiungere le seguenti:* «Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.51
D'Alì

Al comma 4, alinea b), *dopo le parole:* «predette attività», *inserire la seguente frase:* «Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.52
Giaretta, Latorre

Al comma 4, lettera b), *capoverso 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.53
D'Alia, Musso

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Possono essere gestite anche da altri soggetti nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio».

17.54
Izzo

Al comma 4, capoverso «10» *sopprimere le parole da:* «In ogni caso sono fatti salvi i vincoli» *a:* «espletate al 30 giugno 2012».

17.55
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 4, alinea b), *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole:* «fatti salvi» *aggiungere:* «gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché».

17.56
D'Alì

Al comma 4, alinea b), *dopo le parole:* «fatti salvi» *inserire la seguente frase:* «gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché».

17.57
Grillo

Al comma 4, lettera b), *nel comma 10, dopo le parole:* «fatti salvi», *aggiungere le seguenti:* «gli effetti delle convenzioni di *sub* concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché».

17.58
D'Alia, Musso

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* «fatti salvi» *aggiungere le seguenti:* «gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché».

17.59
Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 4, capoverso 8, lettera b), *dopo le parole:* «fatti salvi» *aggiungere le seguenti:* «gli effetti delle convenzioni di *sub* concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché».

17.60
Fioroni, Sangalli

Al comma 4, lettera b), *capoverso* «10», *dopo le parole:* «fatti salvi» *sono aggiunte le seguenti:* «gli effetti delle convenzioni di *sub* concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché».

17.61
Ghigo

Al comma 4, lettera b), *dopo le parole* «fatti salvi» *inserire le seguenti* «gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché».

17.62
Sangalli, Fioroni, Armato

Al comma 4, lettera b, *dopo le parole:* «fatti salvi», *aggiungere le seguenti:* «gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché».

Conseguentemente le parole: «espletate al 30 giugno 2012» *sono sostituite con le seguenti:* «secondo gli indirizzi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti».

17.63
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 4, alinea b, *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole* «i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione» *sopprimere* «espletate al 30 giugno 2012».

17.64
D'Alì

Al comma 4, alinea b, *dopo le parole* «i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione» *sopprimere le parole* «espletate al 30 giugno 2012».

17.65
Musso, D'Alia

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole* «espletate al 30 giugno 2012»

17.66
Giaretta, Paolo Rossi

Al comma 4 alinea b *dopo le parole* «i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione» *sopprimere* «espletate al 30 giugno 2012».

17.67
Fioroni, Sangalli

«Al comma 4, lettera b) *capoverso* ''10'' *le parole:* ''espletate al 30 giugno 2012'' *sono soppresse.*

17.68
Ghigo

Al comma 4, aIinea b, *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dopo le parole* «i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione» *sopprimere* «espletare al 30 giugno 2012».

17.69
Ghigo

Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi di violazione di tale divieto, la Regione dichiara la decadenza delle autorizzazioni, rilasciate o prorogate, agli impianti incompatibili».

17.70
Bonfrisco

Al comma 5 dopo le parole «ultimo obbligo» *aggiungere le parole* «relativo alla presenza del metano»

Conseguentemente dopo le parole «finalità dell'obbligo» *aggiungere le parole* «come una distanza dell'impianto dalla rete di distribuzione del gas naturale superiore a tre chilometri».

17.71
Ghigo

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Regioni si adeguano entro il 31 dicembre 2012.».

17.72
Ghigo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e della normativa tecnica in vigore nell'Unione europea nonché dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

a) l'erogazione *self-service* non presidiato negli impianti di distribuzione di metano per autotrazione e di gas di petrolio liquefatto e presso gli impianti di compressione domestici di metano;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multi prodotto».

17.73
Ghigo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

5-*ter*. Agli impianti di distribuzione del metano. per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-*bis*, commi 17 e 18, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-*quater*. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

5-*quinquies*. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano.

5-*sexies*. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto».

17.74
Ghigo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al. metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

Agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-*bis*, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i princìpi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con *iter* semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di

rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

a) l'erogazione *self-service* senza presidio negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.

17.75
Poli Bortone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 inserire il seguente:

''3-*bis*. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto''».

17.76
Ghigo

Dopo il comma, 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

''2-*bis*. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2'';

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

''3-*bis*. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3'';

c) alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: ''La medesima sanzione di applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-*bis*: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del

complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-*bis* per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.’’;

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

’’10-*bis*. Per i veicoli di cui al comma 2-*bis* l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.’’.

6-*ter*. All’articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-*bis* è abrogato.

6-*quater*. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL».

17.0.1

Perduca, Poretti, Vita

*Dopo l’***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. A far data all’entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 45 della legge legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Sono conseguentemente annullati il bando ed il disciplinare di gara per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre (in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell’8 luglio 2011, 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici) di cui al Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 497/10/CONS e lo stesso regolamento.

3. Ai fini della risoluzione della procedura di infrazione avviata dall’Unione europea nei confronti dell’Italia per il contrasto con le disposizioni comunitarie del regime giuridico nazionale sulle frequenze televisive, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d’intesa con il Governo, definisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un regolamento di gara per l’assegnazione delle frequenze già oggetto del bando di gara per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze di cui al *beauty con test*, secondo i seguenti criteri:

a) procedura di assegnazione su base onerosa di un terzo delle risorse frequenziali a disposizione, per sistemi televisivi di radiodiffusione digitale e terrestre su base nazionale con riserva di assegnazione a condizioni più vantaggiose a soggetti nuovi entranti nel mercato televisivo, caratterizzati da forme di azionariato popolare o diffuso alla loro proprietà, per incrementare il pluralismo e dare opportunità di sviluppo a nuove forme di business e prodotti digitali;

b) Asta competitiva per l’assegnazione di un ulteriore terzo delle risorse frequenziali da assegnare ad operatori di comunicazione elettronica».

17.0.2

Perduca, Poretti, Vita

*Dopo l’***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Le frequenze residuali saranno assegnate dal Ministero dello sviluppo economico a condizioni agevolate, su base regionale a imprese a gestione prevalentemente femminile o gestite da soggetti con meno di trentacinque anni di età, per la realizzazione di infrastrutture e di sistemi di comunicazione elettronica in banda larga in zone sprovviste di tali collegamenti, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel regolamento di cui al capoverso del precedente articolo che conterrà anche l'individuazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione delle zone sprovviste dei collegamenti in banda larga.

Il Ministero dello sviluppo economico nell'assegnare i diritti d'uso delle frequenze nelle zone individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrà comunque rispettare i seguenti criteri:

a) le piccole imprese a gestione prevalentemente femminile destinatarie dell'assegnazione dei diritti d'uso a condizioni agevolate devono possedere le seguenti caratteristiche:

per le ditte individuali il titolare deve essere donna;

per le società di persone e le cooperative almeno il 60 per cento dei soci deve essere costituito da donne;

per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;

b) le piccole imprese gestite da soggetti con meno di trentacinque anni di età destinatarie dell'assegnazione dei diritti d'uso a condizioni agevolate devono possedere le seguenti caratteristiche:

per le ditte individuali il titolare deve avere meno di trentacinque anni;

per le società di persone e le cooperative almeno il 60 per cento dei soci deve essere costituito persone con meno di trentacinque anni di età;

per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da persone sotto i trentacinque anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti sotto i trentacinque anni per almeno i 2/3;

c) Le piccole imprese devono possedere i seguenti requisiti: meno di 20 dipendenti; fatturato inferiore a 1 milioni di Euro o totale di bilancio inferiore a 3 milioni di euro; indipendenza da imprese già operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le pubbliche amministrazioni non possono detenere in modo diretto o indiretto quote delle imprese di cui sopra.».

17.0.3

Sangalli, Fioroni, Armato

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è così riformulato:

''L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è dovuta e versata direttamente alla Regione dai soggetti titolari dei depositi commerciali ad accisa assolta o dei depositi fiscali che trasferiscono la benzina per autotrazione agli impianti di distribuzione, ivi compresi quelli ad uso privato, ubicati nel territorio regionale anche per volumi di prodotto inferiori ai 10.000 metri cubi, sulla base dei quantitativi risultanti dai documenti emessi al momento dell'immissione in uso.

Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. 9.

Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità''».

Art. 18.

18.1
Ghigo, Casoli

Sopprimere l'articolo.

18.2
Nicola Rossi

Nella rubrica le parole: «fuori dei centri abitati» *sono soppresse.*

18.3
Giancarlo Serafini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18-*bis*. - *(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati).* – 1. All'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, anche senza assistenza del personale e nel rispetto delle norme di circolazione stradale''».

18.4
Ghigo

Al comma 1, dopo la parola: «presso» *è aggiunta la parola:* «tutti», *conseguentemente le parole da* «posti al di fuori» *a* «urbanistici comunali» *sono soppresse.*

18.5
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «posti al di fuori dei centri abitati».

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «fuori dei centri abitati».

18.6
Bugnano

Al comma 1, dopo le parole: «distribuzione carburanti», *sopprimere le seguenti parole:* «posti al di fuori dei centri abitati».

Conseguentemente. nella rubrica, sopprimere: «fuori dai centri abitati».

18.7
Ghigo

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti di distribuzione carburanti» *sopprimere le parole:* «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali».

18.8
Nicola Rossi

Al comma 2, le parole da: «posti al di fuori dei centri abitati» *a* «strumenti urbanistici comunali», *sono soppresse.*

18.9
Musso

Al comma 1 sopprimere le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti dal codice della strada, o dagli strumenti urbanistici comunali».

18.10
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1 sono soppresse le parole: «anche senza assistenza».

18.11
Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 10, dell'articolo 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sopprimere le parole: ''In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012''».

Art. 19.

19.1
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Sopprimere il comma 1.

19.2
Lannutti, Belisario

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «tre».

Art. 20.

20.1
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Divina, Vaccari

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola: ''elettrici'' sono aggiunte le seguenti: ''e a propulsione ibrida'';

b) al primo comma, dopo la parola: ''elettrico'' sono inserite le seguenti: '', nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico''.

1-*ter*. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

''*b-bis)* autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica''.

1-*quater*. L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

1-*quinquies*. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 70.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome, per il 2012 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.

1-*sexties*. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70.000 euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciaii vigenti nei suddetti territori».

20.0.1
Bonfrisco

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. Nell'articolo 16 del DLgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti

energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto''».

20.0.2
Esposito, Bonfrisco

*Dopo l'***articolo 20**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

1. Per incentivare lo sviluppo e l'utilizzo da parte dei cittadini dei veicoli a trazione elettrica si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Lo sviluppo e la realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentari ad energia elettrica è condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

3. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al D.lgs 16 marzo 1999, n.79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239 realizzano ed installano, in sede pubblica e privata, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.

4. Entro 120 giorni dall'adozione della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 2 e 3 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.

5. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico e privato sono remunerate secondo il meccanismo tariffario previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. Sulla base di quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 nonché nei Piani Urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 40, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica.

7. In attuazione dei piani di cui al comma 6 le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenedo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

20.0.3
Pistorio

*Dopo l'***articolo 20**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Riduzione accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Alle accise sui prodotti petroliferi di cui alle lettere *b), c), d)* dell'Allegato I del decreto legislativo 46 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, al momento dell'immissionè al consumo nel territorio della regione siciliana, non si applicano le misure indicate dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modiflcazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati prevista dall'allegato l del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1».

20.0.4
Ghigo

*Dopo l'***articolo 20***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. delle funzioni svolte dalla Stazione Sperimentale per i combustibili)

1. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, in particolar modo riguardo a quelli derivati da fonti rinnova bili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi europei fissati in termini di uso di combustibili di origine biologica, le funzioni della Stazione Sperimentale per i combustibili di cui all'allegato 2 dei decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasferite alla società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziari».

20.0.5
Saro, Lenna, Pegorer, Pertoldi, Blazina

*Dopo l'***articolo 20***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Norme in materia di compartecipazione all'accisa sulla benzina)

1. All'articolo 49, primo comma, numero 7-*bis* dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modificazioni, le parole: ''29,75'' sono sostituite dalle seguenti: ''quaranta'' e le parole: ''30,34'' sono sostituite dalle seguenti: «40».

Art. 21.

21.1
Tomaselli

Al comma 1 le parole dopo: «crescente produzione da fonte rinnovabile,» *e fino a* «Autorità per l'energia elettrica ed il gas» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico».

21.2
Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Al comma 1 la parola: «sentita» *è sostituita dalle seguenti:* «su proposta»;

e conseguentemente dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine è abrogata la lettera *a)* dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

al comma 2 le parole: «28 febbraio 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2012»;
le parole: «entro i successivi 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

21.3
Pistorio

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Al fine di utilizzare al meglio l'energia prodotta dalle nuove centrali ed evitare strozzature e congestioni di rete dovute all'obsolescenza e alle carenze strutturali della rete di trasporto dell'energia elettrica, che comportano perdite di rete, causando un eccessivo differenziale tra i prezzi spuntati alla borsa elettrica relativamente alle Regioni Sicilia e Calabria con conseguenti maggiori oneri in bolletta e minore concorrenza sul mercato elettrico, il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano straordinario per finanziare l'ammodernamento e l'efficientamento dell'infrastruttura elettrica di Sicilia e Calabria».

21.4
Tomaselli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis* è abrogato l'articolo 3 comma 10 lettera *a)* del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e conseguentemente è abrogato l'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 29 aprile 2009».

21.5
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della maggiore efficienza in campo energetico, alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è applicato un correttivo perequativo, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al DPR 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale».

21.6
Latorre, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Sopprimere il comma 6.

21.7
Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica di cui all'articolo 73, comma 1, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, i quali siano passati al mercato libero, non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minore vantaggio rispetto ai clienti diversi che pure siano passati al mercato libero, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa devono assicurare ai clienti finali di cui all'articolo 73.1 condizioni di neutralità.

6-*ter*. All'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a nove anni».

21.8
Cagnin, Divina, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Gli interventi di edilizia abitativa, ivi compreso il patrimonio immobiliare esistente, come definiti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che a seguito della certificazione ottenuta dall'Enea, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, risultino autosufficienti ai fini del fabbisogno energetico è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese complessive sostenute, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2012. n contributo è cumulabile con le altre agevolazioni previste ai sensi della normativa vigente.

6-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere di cui al

periodo precedente, si provvede mediante riduzione lineare per tutti i ministeri degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze fino a totale copertura dell'onere».

21.9
Cicolani

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«6-*bis*. AI fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica di cui all'articolo 73.1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minore vantaggio rispetto ai clienti diversi che pure siano passati al mercato libero, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa devono assicurare ai clienti finali di cui all'articolo 73.1 condizioni di neutralità.

6-*ter*. All'articolo 33, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: ''per un periodo non superiore a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un periodo non superiore a nove anni''».

21.10
Germontani

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 dopo le parole «ivi previsti» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti da fonte rinnova bile in assetto cogenerativo, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque non superiore a 10 MW termici»;

b) al comma 2 si aggiunge un ultimo periodo: «A tal fine si specifica che ai fini della autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili di potenza inferiore ad 1 MWe sono equiparati ad impianti termici di pari potenza».

21.11
Zanetta

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 11 del D.M. 11 aprile 2008, viene riservata priorità all'istruttoria dei procedimenti avviati a seguito di istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di impianti solari termodinamici».

21.12
Saro, Lenna, Blazina, Pegorer, Pertoldi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nella Regione Friuli Venezia Giulia.

6-*ter*. In conformità al principio di neutralità finanziaria tra livelli di governo di cui all'articolo 1, comma 159 legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato assegna ai Comuni e alle Province della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite la Regione stessa, un trasferimento compensativo delle minori entrate riscosse per effetto del comma che precede».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21.13
Fioroni, Ferrante, Agostini

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica di cui all'articolo 73, comma 1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minore vantaggio rispetto ai clienti diversi che pure siano passati al mercato libero, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa devono assicurare ai clienti finali di cui all'articolo 73, comma 1 condizioni di neutralità.

6-*ter*. All'articolo 32, comma 6 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole «per un periodo non superiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a nove anni».

21.0.1
Piccioni

*Dopo l'***articolo 21** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso».

21.0.2

Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Fioroni

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

1. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed alla legge 23 agosto 2004 n. 239, nonché soggetti idonei che garantiscano un servizio in accordo a specifiche di somministrazione, come stabilite al comma 2 del presente articolo, possono realizzare ed installare, in sede pubblica e privata, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele-gestito.

2. Entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui al comma l per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele-gestito.

3. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico e privato sono remunerate secondo il meccanismo tariffario previsto con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanarsi entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

4. Sulla base di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei Piani Urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 40, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici, con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica.

5. In attuazione dei piani di cui al comma 4, le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'istallazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di ivi installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione da parte dell'assemblea dei condomini.

7. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune, è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Tali decisioni, se negative, dovranno essere debitamente motivate.

8. Dopo il comma l dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici».

21.0.3
Cabras, Sanna, Scanu

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Agli impianti o stabilimenti di trasformazione e produzione industriale caratterizzati da un alto consumo di energia elettrica situati nelle adiacenze di centrali di produzione di energia elettrica, entro un raggio di 1 chilometro in linea d'aria, non si applicano gli oneri di dispacciamento così come attualmente previsti dalla regolamentazione in vigore nel mercato elettrico. L'autorità per l'e.e. e il gas provvede con apposita deliberazione ,da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri e le modalità attuative».

21.0.4
Latorre, Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli

*Dopo l'***articolo 21**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93 è sostituito dai seguenti:

«4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, al fine di garantire la massima concorrenza nel settore, accelerare il processo di liberalizzazione e conseguentemente sostenere la ripresa dello sviluppo attraverso il celere avvio di lavori aventi ad oggetto la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture energetiche, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'art. 46-*bis*, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per un periodo di 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentito ai comuni, singoli o fra loro aggregati nelle forme previste dalla legislazione in materia di enti locali, indire la procedura di gara per l'affidamento al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas per sub-ambiti in applicazione dei criteri fissati al successivo comma 5.

4-*bis*. La facoltà di cui al comma 4 di indire gare per sub-ambiti è riconosciuta esclusivamente al verificarsi, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

a) nel caso di aggregazioni fra più comuni, gli stessi siano ricompresi nel medesimo ambito territoriale definito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 46-*bis* comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) la gara (per singolo comune o per aggregazione di comuni), al fine di rendere più agevole e celere l'eventuale coordinamento tra gli enti locali senza tuttavia determinare una eccessiva frammentazione dell'ambito territoriale individuato con decreto ministeriale, dovrà riguardare un numero complessivo di utenti del sub-ambito non inferiore a 20.000;

c) tra i comuni (singoli o aggregati) aderenti al sub-ambito ed i gestori uscenti di ciascun comune dovrà essere stato raggiunto, in via bonaria, 11ccordo definitivo sul valore dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto in materia dal decreto del Ministro dello sviluppo economico

12 novembre 2011 n. 226, da riconoscersi al gestore uscente e da porre, nell'ambito del bando di gara, a carico del gestore subentrante;

d) il bando di gara, ovvero la lettera d'invito in caso di ricorso a procedura ristretta, oltre al valore definitivo dell'indennizzo di cui alla precedente lett. c), dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per il corretto svolgimento della gara tra cui, a titolo esemplificativo, gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento del servizio, i criteri di valutazione delle offerte, tutti gli elementi tecnico-economici dell'affidamento, così come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226.

4-*ter*. Alla scadenza degli affidamenti dei sub-ambiti di cui ai commi 4 e 4-*bis*, la gestione dei comuni ai medesimi aderenti passerà automaticamente al gestore dell'ambito territoriale di cui all'art. 46-*bis*, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nel quale gli stessi rientrano, alle condizioni e con le modalità stabilite nel relativo bando.».

21.0.5

Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

*Dopo l'***articolo 21**, *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia,'' sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: ''ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU'' sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. I corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione proporzionali all'energia elettrica sono corrisposti esclusivamente sull'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete pubblica. I corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione proporzionali alla potenza sono corrisposti esclusivamente sulla potenza impegnata nel punto di connessione con la rete pubblica. l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'applicazione di una componente tariffaria per il servizio di parallelo alla rete elettrica, proporzionale alla potenza in immissione impegnata nel punto di connessione con la rete pubblica, posta a carico degli impianti di generazione che non forniscono servizi di rete. L'Autorità provvede affinché dall'applicazione del presente comma non derivino nuovi oneri a carico dei consumatori''».

Art. 22.

22.1
Ghigo

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«A detta banca dati possono avere accesso i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per Il tramite dei soggetti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma. I soggetti esercenti attività di fomitura dell'energia elettrica e del gas possono partecipare altresì ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, anche per le finalità ivi previste».

22.2
Sangalli

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«A detta banca dati possono avere accesso i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per il tramite dei soggetti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma. I soggetti esercenti attività di fornitura dell'energia elettrica e del gas possono partecipare altresì ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, anche per le finalità ivi previste».

Conseguentemente, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. all'articolo 30-*ter* comma 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

e) I soggetti esercenti attività di fornitura dell'energia elettrica e del gas».

22.3
Germontani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla banca dati di cui al comma 1, possono avere accesso i soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del dell'articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per il tramite dei i soggetti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma. I soggetti esercenti attività di fornitura dell'energia elettrica e del gas possono partecipare altresì ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche per le finalità ivi previste».

22.4
Ghigo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more della implementazione del Sistema informativo integrato, previsto dall'articolo 1-*bis* della legge 13 agosto 2010 n. 129, l'Autorità provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affinché tutti i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 punti di prelievo, mettano a disposizione dei venditori un portale, basato su tecnologie evolute e che consenta una agevole fruibilità dei dati, contenente tutte le informazioni necessarie ai venditori per il processo di cambio fornitore e successiva gestione del cliente».

22.5
Bosone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I commi 1, 6 e 9 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono abrogati».

22.0.1
Ghigo

*Dopo l'***articolo 22***, è inserito il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è modificato come segue:

''5. 'Cliente finale' è la persona fisica o giuridica, ovvero l'ente di gestione, che acquista energia per uso proprio o dei soggetti allo stesso collegati da specifici vincoli negoziali''».

22.0.2
Ghigo

*Dopo l'***articolo 22***, è inserito il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. Al fine di assicurare la diffusione della metodologia del Finanziamento Tramite Terzi, è istituito un Fondo di Garanzia strutturato in maniera tale che la dotazione finanziaria non sia destinata al diretto finanziamento degli interventi, bensì a stipulare un'assicurazione finalizzata a fornire garanzie complete al sistema bancario, permettendo, così, che quest'ultimo possa provvedere agevolmente a firtanziare gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle *Energy Service Company*. Il Fondo di Garanzia è gestito dal Ministero dello sviluppo economico che provvede ad emanare un decreto attuativo e regolatorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 23.

23.1
Bugnano, Belisario

Al comma 1, dopo le parole: «1º giugno 2011, n. 93» *inserire le seguenti:* «e dalla Parte prima Titolo Il del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

23.2
Cagnin, Castelli, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, sopprimere le parole: «sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS di sui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è comunque».

23.3
Belisario

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Gli aggiornamenti e le modifiche sostanziali al piano triennale devono essere coerenti con i vincoli ambientali stabiliti dalla normativa comunitaria e comunque sottoposti a valutazione ambientale strategica».

23.4
De Sena, Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli

Al comma 2, sostituire le parole da: «evidenziano» *fino alla fine, con le seguenti:* «assicurano, e descrivono in modo dettagliato, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere e la loro conformità alle norme di tutela ambientale, paesaggistica, di sicurezza e di tutela della salute dei cittadini».

23.0.1
Germontani

*Dopo l'***articolo 23**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Iniziative a favore dei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2 è soppresso».

23.0.2
Germontani

*Dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. Il comma 5, dell'articolo 38, del D.Lgs. n. 93 del 2011, è modificato come segue:

''5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi, cui si applica l'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99''.

2. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del D.Lgs n. 93 del 2011 aggiungere il seguente:

''6. Il comma 27 dell'articolo 30, il comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 99 del 2009 sono soppressi''.

3. L'articolo 2, comma 1, lettera *t)* del decreto legislativo n. 115 del 2008 relativo ai Sistemi efficienti di utenza è così modificato:

''*t)* sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, D.Lgs. n. 115 del 2008 e s.m.i.''».

Art. 24.

24.1
Bugnano

Sopprimere l'articolo.

24.2
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-*bis*. Le osservazioni riguardanti le operazioni di disattivazione di impianti nucleari, per le quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono formulate dalle Amministrazioni competenti all'ISPRA ai sensi dell'art. 56 dello stesso decreto legislativo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni».

24.30
Bugnano, Belisario

Al comma 1 sostituire le parole: «centoventi giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli atti relativi alla procedura di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando con testualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle osservazioni e proposte tecniche l'amministrazione procedente deve tenere conto ai fini della conclusione della procedura».

24.3
Bugnano, Belisario

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-*bis*. Ai fIni dell'approvazione dei progetti di cui al comma 1, si procede d'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere favorevole del comune o dei Comuni interessati».

24.4

Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 2, dopo le parole: «le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» *inserire le seguenti:* «fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica»;

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non ancora richieste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, se entro un anno dalla richiesta una o più amministrazioni competenti non hanno rilasciato i pareri previsti, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza dei servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni;

2-*ter*. Ai fini delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2-*bis*, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione del territorio dove ricadono le opere oggetto di dette autorizzazioni, fatta salva l'esecuzione della valutazione di impatto ambientale come prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e di equilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 3, dopo le parole: «la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» inserire le seguenti: «fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fatte salve le specifiche, procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le opere indicate nei progetti di disattivazione autorizzati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché nelle autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista, entro sessanta giorni dal rilascio di dette autorizzazioni, il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.»;

al comma 5, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono anche impiegate, nella misura stabilita dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per il finanziamento delle attività dell'ISPRA correlate alla sicurezza nucleare»;

al comma 6 sostituire le parole: «dell'Agenzia per la sicurezza nucleare» con le seguenti: «dell'ISPRA».

24.5
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 2, dopo le parole: «le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» *inserire le seguenti:* «fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica».

24.6
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non ancora richieste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, se entro un anno dalla richiesta una o più amministrazioni competenti non hanno rilasciato i pareri previsti, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza dei servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 241/90, fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni;

2-*ter*. Ai fIni delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2-*bis*, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione del territorio dove ricadono le opere oggetto di dette autorizzazioni, fatta salva l'esecuzione della valutazione di impatto ambientale come prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e di equilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

24.7
Tomaselli

Sopprimere il comma 3.

24.8
Bugnano

Sopprimere il comma 3.

24.9
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3-*bis* Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e all'ISPRA, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi prioritari per i quali risulta necessaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, valuta le priorità proposte, nel rispetto delle esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, ed avvia per esse le previste procedure autorizzative al fine di concludere entro i successivi novanta giorni.

3-*ter*. Ai fini del rispetto delle tempistiche di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo la Sogin deve assicurare il tempestivo ed adeguato riscontro alle richieste di integrazione che dovessero emergere nel corso dello svolgimento delle istruttorie».

24.10
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 3, dopo le parole: «la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» *inserire le seguenti:* «fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica».

24.11
Bugnano

Sopprimere il comma 4.

24.12
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4-*bis* Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonchè l'approvazione da parte dell'ISPRA dei progetti stabiliti nell'autorizzazione alla disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione,

licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. L'ISPRA, nel formulare il parere al Ministero dello Sviluppo Economico per l'autorizzazione di progetti ex art. 6 della legge 1860/1962, o ex art. 148, comma 1-*bis*, del D.l.vo n. 230/1995 e successive modifiche, nonché per l'approvazione dei progetti stabiliti nell'autorizzazione alla disattivazione, ove applica bile, acquisisce e tiene conto, nel rispetto delle esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, del parere motivato del Comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. la regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

24.13
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-*bis*. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le opere indicate nei progetti di disattivazione autorizzati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché nelle autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista, entro sessanta giorni dal rilascio di dette autorizzazioni, il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le prerogative dei comuni in materia urbanistica, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.».

24.14
Bugnano, Belisario

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per il rilascio dell'autorizzazione, si procede d'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati».

24.15
Ghigo

Al comma 4, sostituire le parole da: «Per il rilascio dell'autorizzazione» *fino alle:* «Valutazione d'impatto ambientale ove prevista» *con le seguenti:* «Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche anche di competenza regionale e comunale è fatto obbligo di richiedere il

parere motivato del Comune e della Regione, nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, che saranno tenuti a pronunciarsi entro 60 gg. dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista».

24.16
Latronico

Al comma 4, sostituire le parole: «Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista» *con le parole:* «Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e lo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche anche di competenza regionale e comunale è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione, nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, che saranno tenuti a pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista».

24.17
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 5, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono anche impiegate, nella misura stabilita dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per il finanziamento delle attività dell'ISPRA correlate alla sicurezza nucleare».

24.18
Ghigo

Al comma 5, sopprimere le parole da: «gestione del» *a:* «tecnologiche di supporto» *e sostituirle con le seguenti:* «gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto».

24.19
Latronico

Al comma 5, sostituire le parole: «gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto» *con le parole:* «gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto».

24.21
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare le necessarie risorse umane per lo svolgimento dei compiti di istruttoria e di controllo in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione connessi alle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, con competenze idonee, che verranno trasferite all'ISPRA nel limite massimo di 20 unità.

5-*ter*. Per lo svolgimento delle attività dell'lSPRA connesse ai compiti istruttori ed ai controlli sulle operazioni di disattivazione delle installazioni nucleari gli esercenti interessati. sono tenuti al versamento dì un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto».

24.22
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Sopprimere il comma 6.

24.23
Musso, D'Alia

Al comma 6, capoverso 104, sopprimere le parole: «, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare».

24.24
Tomaselli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'Agenzia per la sicurezza nucleare» *con le seguenti:* «dell'Ispra».

24.25
Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 6 sostituire le parole: «dell'Agenzia per la sicurezza nucleare» *con le seguenti:* «dell'ISPRA».

24.26
Ghigo

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare» *con le seguenti:* «dell'Ente di cui all'articolo 21 comma 20-*bis* della legge 22 dicembre 2011 n. 214».

24.27
D'Alì

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'Agenzia per lo sicurezza nucleare» *con le seguenti:* «dell'Ente di cui all'articolo 21, comma 20-*bis*, della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

24.28
Latronico

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'Agenzia per la Sicurezia Nucleare» *con le seguenti:* «dell'Ente di cui all'articolo 21 comma 20-*bis* della legge 22 dicembre 2011 n. 214».

24.29
Zanetta

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: ''Parco Tecnologico,'', aggiungere le seguenti: ''entro il 31 agosto 2012''».

24.0.1
Bugnano, Belisario

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche al Decreto Legislativo n. 31 del 2010)

1. All'articolo 25 del decreto legilativo 15 febbraio 2010 n. 31, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

''3-*ter*. Ai fini della selezione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco tecnologico è acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata e con le regioni interessate''.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente:

''5-*bis.* Sogin e Ministeri interessati devono tener conto, ai fini di cui ai commi 3, 4 e 5, delle osservazioni di comuni province e regioni.'';

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le Regioni partecipano alla predisposizione della Carta, che è approvata previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza Unificata.'';

c) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: ''Presidente della Repubblica,'' sono inserite le seguenti: ''acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata e'';

d) al comma 11, dopo la parola: ''individua'' sono inserite le seguenti: '', d'intesa con la regione interessata e previo parere favorevole della Conferenza unificata,'';

e) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

''16-*bis.* Ai fini di cui ai commi 14, 15 e 16 è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata''».

24.0.2
Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

*Dopo l'***articolo 24***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

''19-*bis.* Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti assegnati dalle direttive 2009/72 CE e 2009/73 CE, dai Regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE), dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, nonché per garantire il pieno assolvimento delle nuove funzioni attribuite dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 36 del decreto-Iegge 24 gennaio 2012, n. 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può awalersi di un contingente aggiuntivo di personale complessivamente non superiore alle cinquanta unità, di cui almeno venti comandate da altre pubbliche amministrazioni. AI personale comandato dell'Autorità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 12 novembre 2011, n. 183. Dalle disposizioni di cui al presente coma non derivano in alcun caso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19-*ter.* A far data dal 1º gennaio 2012, al finanziamento degli oneri derivanti dall'assolvimento delle nuove funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005 n. 266''».

24.0.3
Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

*Dopo l'***articolo 24***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonoma gestione finanziaria delle risorse proprie assicurata dall'articolo 35, comma 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 39, comma 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE, nonché dagli articoli 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995 n.

481 e dell'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, attua, con propri provvedimenti e ad invarianza di saldi, i principi di contenimento della spesa pubblica e concorre agli obiettivi di finanza pubblica, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la propria missione istituzionale e l'adempimento del compiti assegnati dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dai Regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE) e dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e il pieno assolvimento delle nuove funzioni attribuite dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

2. Non si applicano e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1».

24.0.4
Ghigo, Paravia

*Dopo l'***articolo 24**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonoma gestione finanziaria delle risorse proprie assicurata dall'articolo 35, comma S, lettera *a)*, delta direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 39, comma 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE, nonché dagli articoli 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, attua, con propri provvedimenti e ad invarianza di saldi, i principi di contenimento delta spesa pubblica e concorre agli obiettivi di finanza pubblica, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la propria missione istituzionale e l'adempimento dei compiti assegnati dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dai Regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE) e dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e il pieno assolvimento delle nuove funzioni attribuite dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

2. Non si applicano e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1».

24.0.5
Zanetta

*Dopo l'***articolo 24**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione ''grande derivazione'' si intende, al fine della rivaluzione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 KW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980».

24.0.6
Zanetta

*Dopo l'***articolo 24**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Sovracanone idroelettrico riperimetrazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 01.01.2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

24.0.7
Zanetta

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Gare concessioni idroelettriche)

1. Al comma 2, dell'articolo 12, del D.Lgs. 13 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sostituire le parole: ''il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,'', con le seguenti: ''entro il 30 aprile 2012''».

Art. 25.

25.1
Thaler Ausserhofer, Pinzger, Molinari

Al comma 1, lettera a), *primo capoverso sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e Bolzano».

25.2
Vizzini

Al comma 1, dopo le parole: «Bolzano» *inserire:* «, sentiti gli enti locali anche attraverso i Consigli delle autonomie locali,».

25.3
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 3-*bis*», *comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «indivlduati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale».

25.4
D'Alia

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 3-*bis*», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e omogenei individuati» aggiungere le seguenti: «, secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica,» e conseguentemente sopprimere le parole: «del territorio» e le parole: «e di differenziazione»;

b) conseguentemente, al condo periodo, dopo le parole: «e omogenei» aggiungere le seguenti: «individuati, secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica», e sopprimere le parole: «del territorio» e le parole: «e di differenziazione»;

c) al comma 3, sopprimere le parole da: «ovvero ai relativi gestori» sino alla fine del periodo».

25.6
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera a)*, punto 1, le parole:* «comunque non inferiori alle dimensioni del territorio provinciale e» *sono eliminate.*

25.7
Armato, Fioroni, Sangalli, De Luca, Incostante

Al comma 1, lettera a)*, punto 1, sopprimere le parole* «comunque non inferiori alle dimensioni del territorio provinciale e».

25.8
Vizzini

Al comma 1, lettera a)*, punto 1:* «in riferimento a dimensioni» *sopprimere le seguenti:* «comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e».

25.9
D'Alì, Della Seta, Ferrante

Al comma 1, lettera a)*, all'articolo 3*-bis *richiamato, al primo periodo, sostituire le parole:* «comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «anche interregionale» *e dopo la parola:* «differenziazione»*, ovunque ricorra, inserire le parole:* «, anche di funzioni,».

25.10
Ghigo

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*», comma 1 dopo le parole: «dimensione del territorio provinciale» *aggiungere le seguenti:* «o regionale per il servizio idrico integrato».

25.11
Latronico

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale»*, inserire le seguenti:* «, o delle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

25.12
Saia

Al comma 1 dell'articolo 3-bis, *ivi richiamato dopo le parole:* «dimensione del territorio provinciale» *aggiungere:* «o regionale per il servizio idrico integrato».

25.13
Musso

Al comma 1, lettera a), *numero 1, dopo le parole:* «non inferiore alla dimensione del territorio provinciale» *aggiungere le seguenti:* «ovvero, per i comuni di popolazione non inferiore ai 100 mila abitanti, non inferiore alla dimensione del territorio comunale o a parte di esso, fermo restando il limite minimo di 100 mila abitanti per i bacini istituiti nel territorio comunale».

25.14
Ghigo

Al comma 1, lettera a), *numero 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale», *inserire le seguenti:* «, o delle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

25.15
Saia, Menardi

Al comma 1 dell'articolo 3-bis, *ivi richiamato, dopo le parole:* «dimensione del territorio provinciale» *aggiungere:* «o regionale per il servizio idrico integrato».

25.16
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera a), *numero 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale», *inserire le seguenti:* «, o delle aree metropolitane di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

25.17
Saltamartini

Al comma 1, lett. A) *punto 1. Dopo le parole:* «entro il termine del 30 giugno 2012» *aggiungere le parole:* «previa concertazione con le Province ed i Comuni».

25.18
Piscitelli

Al comma 1, lett. A) *punto 1. Dopo le parole:* «entro il termine del 30 giugno 2012» *aggiungere le parole:* «previa concertazione con le Province ed i Comuni».

25.19
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera a) *punto 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale svolti in ambito urbano nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituiscono parametro di riferimento vincolante».

25.20
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera a) *punto 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale svolti in ambito urbano le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituiscono parametro di riferimento vincolante».

25.21
Fioroni, Armato, Sangalli

Al comma 1, lettera a), *punto 1, è aggiunto infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale, svolti in ambito urbano nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituisce parametro di riferimento vincolante».

25.22
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera A), *capoverso Art. 3*-bis, *comma 1,aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile l'ultimo bilancio consuntivo e, nel caso della gestione dei rifiuti urbani, hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata non inferiore del 60 per cento del volume dei rifiuti raccolti».

25.23
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera A), *comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma sono derogabili per i servizi in cui è prevalente la componente di prossimità territoriale e sono di limitata entità le componenti tecnologiche e quelle legate alla rete e alle infrastrutture».

25.24
Fioroni, Armato, Sangalli

Al comma 1, lettera a), *punto 1 , è aggiunto infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale, svolti in ambito urbano nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituisce parametro di riferimento vincolante».

25.25
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, lettera a) *punto 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale, svolti in ambito urbano nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituiscono parametro di riferimento vincolante».

25.26
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, lettera a) *punto 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale svolti in ambito urbano le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituiscono parametro di rifèrimento vincolante».

25.27
Bosone

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, *al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:* «Per i servizi di trasporto pubblico locale svolto in ambito urbano le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituisce parametro di riferimento vincolante».

25.28
Cagnin, Paolo Franco, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera A), *capoverso Art. 3*-bis, *comma 2, sostituire le parole:* «da parte di Regioni, Province e Comuni» *con le seguenti:* «da parte di Comuni, Province e Regioni».

25.29
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera A), *punto 2, dopo la parola:* «comunica».

25.30
Ghigo

Al comma 1, lett. A), *alinea articolo 3*-bis, *comma 3, dopo le parole:* «cofinanziati con fondi europei», *inserire le seguenti:* «nonché i finanziamenti necessari a dare esecuzione ai contratti di servizio di cui al successivo articolo 4, comma 34, ultimo periodo».

25.31
Galioto

Al comma 1, lett. A), *alinea articolo 3*-bis, *comma 3, dopo le parole:* «cofinanziati con fondi europei», *inserire le seguenti:* «nonché i finanziamenti necessari a dare esecuzione ai contratti di servizio di cui al successivo articolo 4, comma 34, ultimo periodo».

25.32
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera B), *dopo il numero 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Nel caso di passaggio dei dipendenti al gestore aggiudicatario secondo quanto disposto dal presente comma, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile''».

25.33
Bosone

Al comma 1, lettera a), *capoverso* **«Art. 3-*bis*»**, *sopprimere il comma 4.*

25.34
D'Alì

Al comma 1, alla lettera A), sopprimere il comma 4 dell'articolo 3-bis *richiamato.*

25.35
Vizzini

L'introduzione di limiti di indebitamento alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, compromette la possibilità di effettuare investimenti per l'implementazione del servizio e di assicurarne livelli adeguati di erogazione e accessibilità.

25.36
Saia

Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis *ivi richiamato, aggiungere il seguente comma:*

4-bis *« le società affidatarie in house* nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera *b), c)* e *d)* del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che alla data di approvazione del bilancio 2012 che abbiano un rapporto posizione finanziaria netta/MOL 3,5.

25.37
Saia

Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis, *ivi richiamato, aggiungere il seguente:*

4-*bis* le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera *b), c)* e *d)* del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che all'approvazione del bilancio 2012 abbiano una posizione finanziaria netta superiore a 3/5 del fatturato».

25.38
Saia, Menardi

Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis, *ivi richiamato. aggiungere il seguente comma:*

«4–*bis* le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera *b), c)* e *d)* del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le

società che all'approvazione del bilancio 2012 abbiano una posizione finanziaria netta superiore a 3/5 del fatturato.»

25.39
Ghigo

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis.» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le società affidatarie in *house* nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera *b), c)* e *d)* del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che all'approvazione del bilancio 2012 abbiano una posizione finanziaria netta superiore a 3/5 del fatturato».

25.40
Saia, Menardi

Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis ivi richiamato) aggiungere il seguente:

«4-*bis*» le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera *b), c)* e *d)* del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che alla data di approvazione del bilancio 2012 che abbiano un rapporto posizione finanziaria netta/MOL 3,5.

25.41
Ghigo

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera *b), c)* e *d)* del successivo articolo 4 comma 32 che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che alla data di approvazione del bilancio 2012 che abbiano un rapporto posizione finanziaria netta/MOL 3,5.

25.42
De Luca

Al comma 1, sopprimere il punto 5.

25.43
Bosone

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*», al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

25.44
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera a), *numero 5, secondo periodo, dopo le parole:* «Le medesime società adottano, con propri provvedimenti», *inserire le seguenti:* «nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e della relativa disciplina.

25.45
Saia, Menardi

Al comma 1, lettera A), numero 5, dopo le parole: «Le medesime società», *e prima delle parole:* «adottano, con propri provvedimenti», *inserire le seguenti:* «, con esclusione di quelle operanti nei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente,».

25.148
Giambrone

Al comma 1, lettera a), *dopo il comma 5 è introdotto il seguente:*

«5*bis*. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano alle società in house che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo»

al comma 2, lettera *a)*, capoverso «5-*bis*», in fine, è aggiunto il seguente periodo; «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo».

25.46
Ghigo

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel rispetto delle direttive europee in materia, al fine di garantire il governo delle conseguenze sociali derivanti dai processi di liberalizzazione e dalla promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali e di tutelare i lavoratori dipendenti dalle società ed enti affidatari di servizi pubblici locali e dai soggetti concessionari, i lavoratori delle società partecipate dagli enti locali che passano alle dipendenze del gestore eventualmente subentrante nell'affidamento del servizio possono esercitare il diritto di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'INDPAP ovvero reiterare l'opzione già esercitata a norma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274. La relativa domanda va presentata a pena di decadenza entro il termine di giorni dalla data della modifica del rapporto previdenziale».

25.47
Vita, Rusconi, Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Soliani, Marco Filippi, Morri, Vimercati, Sircana

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 3» *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle società in house che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo».

25.48
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera a), *dpo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano al servizio idrico integrato».

25.49
Saia, Menardi

Al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*b)* all'articolo 4, comma 34, le parole da: ''il servizio idrico integrato'' a: ''27,'' sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: ''Con riguardo al servizio idrico integrato, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà. pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio''».

25.50
Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Si applicano i principi di garanzia previsti per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i.''».

25.51
Latorre

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Si applicano i principi di garanzia previsti per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i.''».

25.52
Giambrone

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* AIl'articolo 6 del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: ''agli enti del servizio sanitario nazionale'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo,'';

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ''anche con personalità giuridica di diritto privato,'' sono inserite le seguenti: ''esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali e sociali a livello locale,'';

c) al comma 8, ultimo periodo, le parole da: ''nonché,'' fino a: ''Ministero dell'economia e delle finanze.'', sono sostituite dalle seguenti: ''nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo.'';

d) aI comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le disposizioni del presente comma non i plicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali.''».

25.53
Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Si applicano i principi di garanzia previsti per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dall'articolo 4, comma 38, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e s.m.i.''».

25.54
Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo le parole: ''criteri di riparto del fondo di cui al presente comma'', sono aggiunte le seguenti: ''definiti sulla base del costi *standard* associati alla fornitura del servizio per la corretta quantificazione dei corrrspettivi di esercizio e delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007''; dopo le parole: ''sull'attuazione dell'Intesa'', sono aggiunte le seguenti: ''la definizione dei criteri di determinazione del costi *standard*, che dovranno essere osservati dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di Invito di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148,''».

25.55
Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis1* All'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Si applicano i principi di garanzia previsti per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i.''».

25.56
Latronico

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Si applicano i principi di garanzia previsti per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e s.m.i.''».

25.57
Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Si applicano i principi di garanzia previsti per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi deltarticolo 2359 del codice civile dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i.''».

25.58
De Luca

Sopprimere il comma 2.

25.59
Matteoli

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «di concerto con i Ministri dell'interno» *inserire le seguenti:* «, delle infrastrutture e dei trasporti».

25.60
Rusconi

Al comma 2, lettera a)*, capoverso* «5-*bis*» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica alle aziende speciali che gestiscono o a cui verrà affidata la gestione del servizio idrico integrato».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al servizio idrico integrato».

25.61
Bosone

Al comma 2, alla lettera B)*, sopprimere i punti 1, 2 e 3.*

25.62
Ghigo

Al comma 2, capoverso «B)» *dopo il punto 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis.* Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: ''per il solo servizio idrico integrato, in coerenza con l'esito referendario, si potrà procedere alla liberalizzazione del servizio solo qualora l'iniziativa pubblica non risulti idonea a garantire i bisogni della comunità e gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria di riferimento in materia di obiettivi di qualità ai sensi della direttiva 2000/60''».

25.63
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera B)*, capoverso Art. 4, sopprimere i commi 2 e 3.*

25.64
D'Alì

Al comma 1, alla lettera B), *sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

25.65
Matteoli

Al comma 2, lett. B) *punto 2, sostituire il periodo:*

«Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti...» *con il seguente:* «Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 50.000 abitanti...».

25.66
D'Alì

Al comma 1, lett. B), *al comma 3 richiamato dal comma 2, sostituire le parole:* «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» *con le seguenti:* «con popolazione superiore a 20.000 abitanti» *e conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Al comma 13 le parole: ''somma complessiva di 900.000 euro annui'' sono sostituite dalle seguenti: ''somma complessiva di 700.000 euro annui''».

25.67
Nicola Rossi

Al comma 2, lettera B) *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole:* «è adottata previo parere obbligatorio dell'» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, è trasmessa all'» *e le parole:* «si pronuncia» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «può esprimere un parere vincolante».

Conseguentemente il comma 2, lettera B), *punto 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:*

«3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il parere della delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata e trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato almeno novanta giorni prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Ricevuto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli enti locali si adeguano al parere entro i successivi trenta giorni, dando comunicazione alla stessa Autorità, In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo'',».

25.68
Ghigo

Al comma 2, lettera B), *punto 2, le parole:* «è adottata previo parere obbligatorio dell'» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, è trasmessa all'» *conseguentemente le parole:* «si pronuncia» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «può esprimere un parere vincolante».

25.69
Germontani

Alla lettera B), *numero 2, le parole:* «parere obbligatorio» *sono sostituite dalle seguenti:* «parere vincolante».

25.70
Musso

Al comma 1, lettera B), *numero 2., dopo le parole:* «la delibera di cui al punto precedente è adottata previo parere obbligatorio» *aggiungere le parole:* «e vincolante».

25.71
Ghigo

Al comma 2, lettera B), *il punto 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:*

«3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere, della delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata e trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato almeno novanta giorni prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Ricevuto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli enti locali si adeguano a/ parere entro i successivi trenta giorni, dando comunicazione alla stessa Autorità. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo''».

25.72
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera B), *numero 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Sono fatti salvi i procedimenti di gara avviati a seguito dell'inoltro della delibera quadro in attuazione dell'articolo 4

comma 4 della del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,».

25.73
Ghigo

Al comma 2, capoverso «B», *dopo il punto 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Al comma 5 dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi,» aggiungere le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi standard che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimento effettuati,».

25.74
Malan

Al comma 1, lettera B), *dopo il numero 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Nel caso di passaggio dei dipendenti al gestore aggiudicatario secondo quanto disposto dal presente comma, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile''».

25.75
Ghigo

Al comma 1, lettera B), *dopo il numero 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Nel caso di passaggio dei dipendenti al gestore aggiudicatario secondo quanto disposto dal presente comma, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile''».

25.76
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera b), *dopo il punto 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. AI comma 5, dopo le parole: ''alle aziende esercenti i servizi stessi,'', sono aggiunte le seguenti parole: ''determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi *standard* che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati,''».

25.77
Malan

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso di passaggio dei dipendenti al gestore aggiudicatario secondo quanto disposto dal presente, comma, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile''.».

25.78
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 2, lettera b)*, dopo il numero 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. AI comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini dell'assegnazione, l'ente locale tiene adeguatamente conto delle proposte inerenti l'utilizzo della forza lavoro operante nel servizio oggetto della procedura competitiva, anche attraverso processi di riorganizzazione e di formazione, e le modalità di gestione degli eventuali esuberi, comunque da contrattare in base alle vigenti normative.''».

25.79
Fluttero

Al comma 1, lettera b)*, punto 4, eliminare la seguente frase:* «e prevede, altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti a sostegno connessi ai processi di efficientamento relativi al personale».

25.80
D'Alì

Al comma 1, lettera b)*, comma 4, sopprimere le parole:* «alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed».

25.81
Bosone

Al comma 2, alla lettera b)*, sopprimere il punto 5.*

25.82
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4» *sopprimere il comma 5.*

25.83
Stradiotto

Al comma 2, lettera b), *punto 5, sostituire le parole:* «somma complessiva di 200.000 euro annui» *con le seguenti:* «somma complessiva di 700.000 euro annui».

25.84
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 1, lettera b), *dopo il punto 5 è inserito il seguente:*

«5-*bis*: I commi 14 e 15 sono abrogati».

25.85
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera b), *dopo il punto 5 è inserito il seguente:*

«5-*bis*: I commi 14 e 15 sono abrogati.

25.86
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, lettera b), *dopo il punto 5 aggiungere il seguente:*

5-*bis.* Al comma 29 dopo le parole: ''liberi da pesi e gravami'' aggiungere le seguenti parole: ''fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 30''».

25.87
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4», *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. AI comma 15 dopo Ie parole: ''e le società a partecipazione mista pubblica e privata'' sono inserite le seguenti: ''a partecipazione pubblica maggioritaria''».

25.88
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. AI comma 17, le parole: ''le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali'', sono sostituite con le seguenti: ''le società a partecipazione pubblica maggioritaria che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto''».

25.89
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera b), *dopo il punto 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Al comma 29 dopo le parole ''liberi da pesi e gravami'' aggiungere le seguenti parole: ''fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 30''».

25.90
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutti i lavoratori delle aziende operanti nei servizi pubblici locali beneficiano delle prestazioni relative alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 o alla mobilità di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di sospensione o contrazione dell'attività e le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro sono conseguentemente rideterminate. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

25.91
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 2, lettera b), *dopo il punto 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. AI comma 29 dopo le parole ''liberi da pesi e gravami'' aggiungere le seguenti parole: ''fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 30''».

25.92
Ghigo

Al comma 2, capoverso «B», *punto 6, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* alla lettera *a)* in fine le parole: ''alla data del 31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione *in house* può

avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012’’».

25.93
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma lettera b) *punto 6, primo periodo, sostituire le parole:* «alla data del 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «alla data del 30 giugno 2013».

25.94
Musso

Al comma 1, lettera b) *punto 6, primo periodo sostituire le parole:* «alla data del 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «alla data del 30 giugno 2013».

25.95
Germontani

Al comma 1, lettera b), *punto 6, lettera* a), *eliminare le parole da:* «In deroga» *sino a:* «superiore a tre anni».

25.96
Cicolani

Al comma 1, lettera b) *punto 6, primo periodo, sostituire le parole:* «data del 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «data del 30 giugno 2013».

25.97
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera b) *punto 6, primo periodo, sostituire le parole:* «alla data del 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «alla data del 30 giugno 2013».

25.98
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4», *comma 6, lettera* a), *primo periodo, aggiungere le parole:* «e sono aggiunte le parole: ''ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi''».

25.99
Musso

Al comma 1, lettera b), *punto 6, lettera* a), *eliminare le parole da:* «In deroga» *sino a:* «superiore a tre anni».

25.100
Fluttero

Al comma 1, lettera b), *punto 6, lettera* a), *eliminare le parole da:* «In deroga» *sino a:* «superiore a tre ann1».

25.101
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera b), *punto 6, lettera* a), *dopo le parole: «In deroga,», sostituire, le parole:* «l'affidamento per la gstione ''in house''» *con le seguenti:* «l'affidamento per la gestIone diretta» *dopo le parole:* «a favore di», *sostituire la parola:* «azienda» *con le seguenti:* «operatore economico, nelle forme di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»; *sostituire, infine, le parole:* «La durata dell'affidamento ''in house'' all'azienda» *con le seguenti:* «La durata dell'affidamento diretto all'operatore economico».

25.102
Strano

Al comma 2, lettera b), *punto 6, dopo le parole:* «può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata», *inserire le seguenti:* «previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del Mercato»; *conseguentemente, sostituire le parole:* «In tal caso il contratto di servizio» *con le parole:* «Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà essere reso anche sullo schema del contratto di servizio che»; *dopo le parole:* «La durata dell'affidamento ''in house'' all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni.» ''inserire le seguenti: «Il contratto di servizio tra l'azienda risultante dalla integrazione operativa non dovrà comportare per i singoli enti locali soci o consorziati maggiori oneri rispetto agli oneri sostenuti con l'azienda in house che operava prima della integrazione operativa. A tal fine il valore medio aniluo cui fare riferimento è riferito al periodo 2008-2010».

25.103
Bosone

Al comma 2, alla lettera b)*, al punto 6, lettera* a)*, le parole:* «a tre anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «al tempo necessario per l'ammortamento degli investimenti programmati all'atto dell'integrazione operativa di cui al periodo precedente, nel limite massimo di dieci anni, fatti salvi per la gestione integrata dei rifiuti gli affidamenti aggiudicati con procedura ad evidenza pubblica fino alla scadenza naturale dei contratti. L'affidamento ''in house'' può comunque essere rinnovato qualora persistano i criteri di efficacia e di efficienza di servizio previsti dall'Autorità di regolazione di settore».

25.104
De Luca

Al comma 2, lettera b)*, punto 6, lettera* a)*, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «a tre anni» *con le seguenti:* «minimo cinque anni».

25.105
Bosone

Al comma 2, alla lettera b)*, al punto 6, dopo lo lettera* a) *del comma 32 inserire la seguente:*

«*a-bis)* limitatamente ai servizi idrici integrati, l'affidamento della gestione dei servizi awiene esclusivamente a favore di:

1) società a capitale misto pubblico privato nelle quali l'ente locale detenga una partecipazione di controllo e il socio privato sia scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme« interne e comunitarie in materia di concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti;

2) a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario per la gestione diretta ''in house''».

25.106
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Morando

Al comma 1, lettera B)*, numero 6, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* sostituire la lettera *d)* con la seguente:

''*d)* gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante alla data del 31 marzo 2013''».

25.107
Amati

Al comma 2, lettera B, dopo il punto 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 33 ultimo paragrafo le parole: ''a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti'' sono sostituite dalle seguenti: ''a gare indette per l'affidamento dei servizi da essi gestiti''».

25.108
Germontani

Al comma l, lettera B), punto 7, dopo le parole: «Dopo il comma 32-*bis*» *è inserito il seguente:*

«2-*ter* inserire la seguente frase: ''L'ente locale o l'ente di governo locale nell'ambito o del bacino è obbligato a predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto di servizio''».

25.109
Musso

Al comma 1, lettera B, punto 7, dopo le parole: «Dopo il comma 32-*bis* è inserito il seguente:

«32-*ter* inserire la seguente frase: ''L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino è obbligato a predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto di servizio''».

25.110
Fluttero

Al comma 1, lettera B), punto 7, dopo le parole: «Dopo il comma 32-*bis*» è inserito il seguente:

«32-*ter* inserire la seguente frase: «L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino è obbligato a predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto di servizio».

25.111
Sangalli, Armato, Fioroni

Al comma 1, lettera B), numero 7, dopo le parole: «Dopo il comma 32-*bis* è inserito il seguente:

«32-*ter* inserire la seguente frase: «L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino è obbligato a predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza del contratto di servizio».

25.112
Galioto

Al comma 1, lett. B), alinea 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando l'obbligo di corrispondere adeguate compensazioni per la prosecuzione dei servizi che assicurino il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei contratti di servizio, nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere riconosciuto in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

25.113
Ghigo

Al comma l, lett. B), alinea 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando l'obbligo di corrispondere adeguate compensazioni per la prosecuzione dei servizi che assicurino il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei contratti di servizio, nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere riconosciuto in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

25.114
D'Alì

Al comma l, lett. B), infine dell'art. 32-ter, *richiamato dal comma 7, aggiungere i seguenti periodi:* «Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dell'affidamento dei servizi, l'Ente locale o l'ente di gestione dell'ambito o del bacino concedente provvede alla predisposizione degli atti di gara per il nuovo affidamento. La mancata predisposizione degli atti gara per il nuovo affidamento configura una violazione dei doveri d'ufficio idonea a configurare una responsabilità disciplinare».

25.115
Bosone

Al comma 2, alla lettera B), dopo il punto 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il comma 33-*bis* è sostituito dai seguenti:

''33-*bis*. Le autorità di regolazione settoriale, ove costituite, ovvero le regioni d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, definiscono, preliminarmente all'effettuazione delle gare e nel rispetto delle normative di settore:

a) gli standard qualitativi, quantitativi, ambienta li, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza dei servizi pubblici locali;

b) i bacini ottimali di gara per i diversi servizi, in maniera da favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi pubblici locali, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungi mento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale;

c) la misura in cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici locali;

d) le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi di norma triennali secondo il metodo denominato «*price cap*», ossia mediante l'individuazione di un prezzo massimo inferiore a quello praticato in monopolio non regolato, in conformità a uno schema tipo approvato dall'autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dall'autorità regionale di regolazione di cui al comma 2.

33-*ter*. Per le finalità di cui al comma 33-*bis*, ciascuna regione istituisce un'apposita autorità regionale di regolazione dei servizi pubblici locali. Con legge regionale sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento dell'autorità, nonché la durata in carica dei componenti e i requisiti richiesti in termini di competenze tecniche e professionali nei settori soggetti a regolazione.

33-*quater*. l'autorità regionale di regolazione provvede altresì:

a) allo svolgimento di un'attività sistematica di monitoraggio, comparazione e benchmarking dei servizi pubblici locali erogati nell'ambito del territorio regionale, con particolare riguardo al grado di copertura, alla qualità e ai costi per gli utenti;

b) alla raccolta dei documenti concernenti gli affidamenti diretti nonché le procedure ad evidenza pubblica per l«affidamento dei servizi pubblici su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi di gara, i capitolati tecnici, i contratti di servizio stipulati alla data di affidamento del servizio e aggiornati successivamente e i verbali di gara;

c) all'elaborazione delle informazioni contenute nei documenti di gara, comparando i risultati delle analisi, con particolare riguardo ai contenuti economici, quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici locali affidati e alle caratteristiche dei partecipanti alle gare e dei bacini di gara, e dandone pubblicità;

d) alla pubblicazione annuale di rapporti analitici sui risultati delle gare e dei monitoraggi effettuati, garantendo comunque l'accesso generalizzato ai dati raccolti e alle relative elaborazioni in un'apposita sezione del sito web istituzionale della regione''».

25.116

Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, lettera B), capoverso Art. 4, *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Al comma 33, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: »Il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, ai soggetti per i quali è previsto un periodo transitorio dal comma 32, per tutta la durata di tale periodo e per l'eventuale fase successiva in cui sono tenuti a garantire la prosecuzione delle attività ai sensi del comma 32-*ter*».

25.117
Cagnin, Vallardi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 2, lettera B), capoverso Art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al comma 33, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette per l'affidamento di servizi pubblici, a condizione che, per i servizi locali da essi gestiti, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13».

25.118
Pistorio, Astore

Al comma 1, lettera B), sopprimere il numero 9).

25.119
Ghigo

Al comma 2, capoverso «B)» sostituire il punto «9.» *con il seguente:*

«9. Il comma 34 è sostituito dal seguente:

''34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. è escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento ce n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2007 e in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99''».

25.120
Armato, Sangalli, Fioroni, De Luca, Incostante

Al comma 2, lettera B), punto 9, lettera a), sopprimere le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Conseguentemente:

al comma 9, lettera *b)*, dopo le parole: «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 422/1997».

comma 9, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario di cui all'art. 8 del D. Lgs 422/1997, nelle more delle gare, i servizi possono essere affidati o prorogati fino alla scadenza naturale di cui alla precedente lettera *b)*, al fine di favorire l'espletamento di una unica gara per i servizi ferroviari in ambito regionale».

25.121
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 9. lett. a), *le parole:* «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422» *sono soppresse.*

25.122
Saia, Menardi

Al comma 1, lettera B), *punto 9, al comma 34 ivi richiamato la lettera* a) *delle modificazioni viene integrata come segue in fine di frase:* «il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27,».

25.123
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 1, lettera B), *numero 9, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis)* dopo le parole: «il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma '83».

25.124
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 9, dopo la lettera a) *è aggiunta la seguente:*

«a-*bis)* Le società di gestione del servizio di trasporto pubblico, su ogni modalità, garantiscono la disponibilità del materiale necessario per l'espletamento del servizio, dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessarie, consentendo alla stazione appaltante di offrire piena trasparenza delle condizioni economiche di subentro, anche sulla base di quanto previsto al successivo articolo 36, comma 1, lett. *a)*, n. 5-*bis*».

25.125
Latronico

Al comma 1, lettera B), *numero 9, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis)* dopo le parole: «il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33».

25.126
Latorre

Al comma 1, lettera B), *numero 9, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis)* dopo le parole: «il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33».

25.127
Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

Al comma 1, lettera B), *numero 9, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«a-*bis)* dopo le parole: «il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33».

25.128
Armato, Sangalli, Fioroni, De Luca, Incostante

Al comma 9, dopo la lettera a) *è aggiunta lo seguente:*

«a-*bis)* le società di gestione del servizio di trasporto pubblico, su ogni modalità, garantiscono la disponibilità del materiale necessario per l'espletamento del servizio, dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessarie, consentendo alla stazione appaltante di offrire piena trasparenza delle condizioni economiche di subentro, anche sulla base di quanto previsto al successivo articolo 36, comma 1, lettera a), *n. 5-bis*».

25.129
Amati

Al comma 9, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-*bis)* Dopo le parole: ''dai commi 19 a 27'' sono aggiunte le seguenti: ''e comma 34, nonché ad eccezione del comma 34''».

25.130
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 9, lett. b), *dopo le parole:* «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario» *sono aggiunte le seguenti:* «di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997».

25.131
Musso

Al comma 1, lettera B), *punto 9 lettera* b), *le parole:* «6 anni» *sono sostituite da:* «4 anni».

25.132
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 9, lettera b), *dopo le parole:* «o sottoscritti in conformità all'articolo 5» *sono aggiunte le seguenti:* «, 6 e»; *alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:* «La predetta conformità può essere verificata dall'amministrazione affidante anche attraverso il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In caso di verifica positiva, lo Stato assicura il trasferimento delle risorse per l'integrale copertura dei contratti fino alla scadenza del primo esempio».

25.133
Armato, Sangalli, Fioroni, De Luca, Incostante

Al comma 9, lettera b), *dopo le parole:* «o sottoscritti in conformità all'articolo 5» *sono aggiunte le seguenti:* «, 6 e» *e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:* «La predetta conformità può essere verificata dall'amministrazione affidante anche attraverso il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In caso di verifica positiva, lo Stato assicura il trasferimento delle risorse per l'integrale copertura dei contratti fino alla scadenza del primo esempio».

25.134
Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 9, lett. b), *è aggiunta la seguente:*

«b-*bis)* Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nelle more delle gare, i servizi possono essere affidati o prorogati fino alla scadenza naturale di cui alla precedente lettera *b)*, al fine di favorire l'espletamento di una unica gara per i servizi ferroviari in ambito regionale.».

25.135
Ghigo

Al comma 9, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*c)* gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma già affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ed in conformità all'articolo 8 del reg. Ce n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.».

25.136
Bonfrisco

Al comma 1, lettera B), *dopo il comma 9, inserire il seguente:* «9-*bis*. il comma 34-*bis* è abrogato».

25.137
Viespoli

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2012».

25.138
Latorre

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, dopo le parole: ''Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201'', sono inserite le seguenti: '', commi 1,2 e 3,'';

b) all'ultimo periodo, le parole: ''I medesimi articoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''I richiamati articoli 148 e 201, commi 1, 2, e 3,''».

25.139
Bornacin

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: ''Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di

affidamenti diretti di servizi pubblici locali essenziali, se con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi potranno procedere ad assunzioni a termine nel rispetto delle ragioni tecnico-produttive-organizzative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368''».

24.140
Musso, D'Alia

Al comma 5, sostituire le parole: «minimo di euro 5.000» *con le seguenti:* «minimo di euro 10.000» *e le parole:* «massimo di euro 500.000» *con le seguenti:* «massimo di euro 1.000.000».

25.141
Ghigo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 ''Dsposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas'' deve essere interpretato considerando ''personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara'' sia il personale dipendente della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas sia il personale dipendente da società controllante o controllate da medesima controllante che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto».

25.142
Malan

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 ''Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas'' deve essere interpretato considerando ''personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara'' sia il personale dipendente della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas sia il personale dipendente da società controllante o controllate da medesima controllante che svolge funzioni centrali di supporto all'attività dì distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto».

25.143
Latorre

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 ''Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas'' deve essere interpretato considerando ''personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara'' sia il personale dipendente della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas sia il personale dipendente da soèie.tà controllante o controllate da medesima controllante che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto.».

25.144
Malan

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 ''Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas'' deve essere interpretato considerando ''personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara'' sia il personale dipendente della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas sia il personale dipendente da società controllante o controllate da medesima controllante che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impinati stessi è soggetto».

25.145
Latronico

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 ''Disposizioni per governare gli effitti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas'' deve essere interpretato considerando ''personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara'' sia il personale dipendente della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas sia il personale dipendente da società controllante o controllate da medesima controllante che svolge funzioni centrali disupporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto.».

25.149
Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 ''Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas'' deve essere interpretato considerando ''personale

addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara'' sia il personale dipendente della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas sia il personale dipendente da società controllante o controllate da medesima controllante che, svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto».

25.146
Bugnano, Belisario

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso al servizio idrico integrato».

25.147
Stradiotto

Aggiungere infine il seguente comma:

«6. È escluso dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato».

25.0.1
Sangalli, Armato, Fioroni

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. Ai sensi della lettera *d)*, comma 2, dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a decorrere dal 1º gennaio 2012, entro il 15 marzo di ogni anno, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti trasmettono alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'atto di determinazione, qualunque sia la sua denominazione giuridica, con il quale sono fissate o modificate le singole tariffe relative ai servizi pubblici locali, con specifico riferimento a quelle che riguardano le imprese.

2. La trasmissione di cui al precedente comma 1 sarà effettuata, esclusivamente per via telematica, attraverso un apposito portale, coordinato e gestito dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

3. L'Unioncamere, il 30 settembre di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico un Rapporto sulrevoluzione delle tariffe dei servizi pubblici locali segnalando le criticità riscontrate e le possibili soluzioni da assumere. Le Unioni regionali delle Camere di commercio presentano alle rispettive regioni, nel termine di cui al periodo precedente, un Rapporto relativo all'evoluzione territoriale delle tariffe dei servizi pubblici locali.

4. Il Rapporto di cui al precedente comma 3, primo periodo, è trasmesso anche alle Autorità amministrative indipendenti dei rispettivi settori per gli eventuali atti di loro competenza, nonché all'Associazione nazionale comuni italiani».

25.0.2
Morando

*Dopo l'***articolo 25**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti le funzion regolatorie in materia di tariffe del servizio idrico spettanti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua)

1. Al comma 14 dell'articolo 10 del decreto-Iegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

''*d-bis*) predispone la metodologia per il calcolo del costo finanziario della fornitura del servizio e per la revisione periodica della tariffa, sulla base delle normative dell'Unione europea e tenendo conto dei seguenti principi: introduzione nella tariffa di elementi di progressività anche al fine di tenere conto delle esternalità connesse ad un uso eccessivo della risorsa; definizione del costo finanziario degli interventi previsti dal piano d'ambito tenendo conto delle diverse potenziali modalità di finanziamento e delle loro possibili composizioni; individuazione dei parametri che consentano di fissare la composizione ottimale tra le diverse modalità di finanziamento, tenendo conto dei mezzi propri, di quelli di terzi e dell'indebitamento; individuazione di parametri che impediscano remunerazioni in eccesso rispetto al costo opportunità della provvista finanziaria, tenendo conto delle varie modalità che questa può assumere; predisposizione di valutazioni comparative sui costi del servizio e definizione dei costi *standard*; introduzione di criteri di incentivo e disincentivo nei meccanismi di adeguamento tariffario che tengano conto del confronto tra i costi storici e i costi *standard*'';

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

''*e)* approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti nel rispetto dei paramteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gase definisce e aggiorna gli indici economico-finanziari, di cui alla lettera *d-bis)*, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario e la bancabilità del piano d'ambito''».

25.0.3
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole: ''e le somme eventualmente eccedenti'' con le seguenti: ''nonché''».

25.0.4
Fioroni, Armato, Sangalli

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Risorse trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere infine il seguente periodo: ''Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422''».

25.0.5
Fioroni, Sangalli, Armato

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

25.0.6
Fioroni, Armato, Sangalli

*Dopo l'***articolo 25** *è inserito il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(*Price-cap* nel trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole ''14 novembre 1995, n. 481'' sono aggiunte le seguenti: '', secondo criteri di formazione ed aggiornamento delle tariffe che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi ed un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualunque tributo od onere improprio;''».

25.0.7
Fioroni, Armato, Sangalli

*Dopo l'***articolo 25** *è inserito il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Risorse trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 aggiungere infine il seguente periodo:

Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extra urbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

25.0.8
Fioroni, Armato, Sangalli

*Dopo l'***articolo 25** *è inserito il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni».

25.0.9
Fioroni, Armato, Sangalli

*Dopo l'***articolo 25** *è inserito il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(*Price-cap* nel trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: ''14 novembre 1995, n. 481'' sono aggiunte le seguenti: '', secondo criteri di formazione ed aggiornamento delle tariffe che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi ed un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualunque tributo od onere improprio;''».

25.0.10
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Liberalizzazione del Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e

dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot nei programmi stessi.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-Iegge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

25.0.11
Ghigo

*Dopo l'***articolo 25** *inserire il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Risorse trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 aggiungere infine il seguente periodo:

Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

25.0.12
Ghigo

*Dopo l'***articolo 25** *inserire il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni».

25.0.13
Ghigo

*Dopo l'***articolo 25** *inserire il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo n. 133 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata».

25.0.14
Ghigo

*Dopo l'***articolo 25** *inserire il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole: ''e le somme eventualmente eccedenti'' con le seguenti: ''nonché''».

25.0.15
Castiglione

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Patto di stabilità)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ''a decorrere dall'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2015''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

25.0.16
Castiglione, Fleres, Carrara, Saia

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Esclusione limiti assunzione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il comma 562 è sostituito dal seguente:

''562. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dall'anno 2006, ivi compreso il personale di cui al comma 558''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

25.0.17
Musso, D'Alia

*Dopo l'***articolo 25***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 1º giugno 2011, 93, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 4 è sostituito dal seguente.

''4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applica bili alla data di indizione della relativa gara.

Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, al fine di garantire la massima concorrenza nel settore, accelerare il processo di liberalizzazione e conseguentemente sostenere la ripresa dello sviluppo attraverso il celere avvio di lavori aventi ad oggetto la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture energetiche, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per un periodo di 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è

consentito ai comuni, singoli o fra loro aggregati nelle forme previste dalla legislazione in materia di enti locali, indire la procedura di gara per l'affidamento al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas per sub-ambiti in applicazione dei criteri fissati al successivo comma 5''.

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 4 di indire gare per sub-ambiti è riconosciuta esclusivamente al verificarsi, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

a) nel caso di aggregazioni fra più comuni, gli stessi siano ricompresi nel medesimo ambito territoriale definito con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 46-*bis*, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) la gara (per singolo comune o per aggregazione di comuni), al fine di rendere più agevole e celere l'eventuale coordinamento tra gli enti locali senza tuttavia determinare una eccessiva frammentazione dell'ambito territoriale individuato con decreto ministeriale, dovrà riguardare un numero complessivo di utenti del sub-ambito non inferiore a 20.000;

c) tra i comuni (singoli o aggregati) aderenti al sub-ambito ed i gestori uscenti di ciascun comune dovrà essere stato raggiunto, in via bonaria, l'accordo definitivo sul valore dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto in materia dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, da riconoscersi al gestore uscente e da porre, nell'ambito del bando di gara, a carico del gestore subentrante;

d) il bando di gara, ovvero la lettera d'invito in caso di ricorso a procedura ristretta, oltre al valore definitivo dell'indennizzo di cui alla precedente lett. *c)*, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per il corretto svolgimento della gara tra cui, a titolo esemplificativo, gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento del servizio, i criteri di valutazione delle offerte, tutti gli elementi tecnico-economici dell'affidamento, così come individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226.

4-*ter*. Alla scadenza degli affidamenti dei sub-ambiti di cui ai commi precedenti, la gestione dei comuni ai medesimi aderenti passa al gestore dell'ambito territoriale di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nel quale gli stessi rientrano, alle condizioni e con le modalità stabilite nel relativo bando».

25.0.18
Musso, D'Alia

*Dopo l'***articolo 25**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Esclusione degli interventi in attuazione dell'emergenza neve dal Patto di stabilità)

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve e relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

25.0.19
Musso

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Price-cap nel trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole ''14 novembre 1995, n. 481'' sono aggiunte le seguenti: '', secondo criteri di formazione ed aggiornamento delle tariffe che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi ed un adeguato sviluppo degli investimenti''».

25.0.20
Musso

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

(Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. la detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

25.0.21
Musso

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(*Ticket* trasporto)

1. AI testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: ''*d)* le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese

attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto'';

le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'lRPEF, l'IRES e l'IRAP.

2. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.22
Musso

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''AI personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata''».

25.0.23
Musso

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Risorse del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dlcembre 2007 n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, al servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione del servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422''».

25.0.24
Musso

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Risorse del trasporto pubblico locale, norma di interpretazione autentica)

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni».

25.0.25
Germontani

*Dopo l'***articolo 25***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali)

1. È vietato l'affidamento diretto senza gara, da parte delle amministrazioni pubbliche locali e regionali, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.

Eventuali deroghe al comma 1, in favore di società interamente partecipata dall'ente affidante, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta ''*in house*'', devono essere motivate con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo».

25.0.26
Vizzini

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. Ai fini delI'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennaIe 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.27
Cicolani

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata''».

25.0.28
De Sena, Armato, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Morando

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni per garantire la trasparenza nelle società *in house*)

1. Oltre ai servizi pubblici locali, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 5, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 25 del presente decreto, e all'articolo 4, commi da 19 a 26, del medesimo decreto-Iegge 13 agosto 2011, n. 138, si applicano, per quanto compatibili, anche alle società affidatarie *in house* di servizi da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

25.0.29
Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

''Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422''».

25.0.30

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni».

25.0.31

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: ''14 novembre 1995, n. 481'' sono aggiunte le seguenti: '', secondo criteri di formazione ed aggiornamento delle tariffe che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi ed un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di Iiberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualunque tributo od onere improprio;».

25.0.32

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e

interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

25.0.33

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. AI testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

''All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: ''*d)* le prestazioni di servizi di trasporto collettivo aUa generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto''.

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP''.

2. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.34

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

’’Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all’identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata’’».

25.0.35
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l’***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Risorse trasporto pubblico locale)

All’articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

’’Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422’’».

25.0.36
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l’***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Modifiche al codice della strada)

1. All’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole: «e le somme eventualmente eccedenti» *con le seguenti:* «nonché».

25.0.37
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l’***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amtninistmtivadel pagamento di una somma di dena.:ro è attn»buito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del RD. 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata''».

25.0.38
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(*Ticket* trasporto)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: ''*d)* le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto''.

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese e rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dal1lmponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

2, All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.39
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero''».

25.0.40
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(*Prece-cap* nel trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: ''14 novembre 1995, n. 481'' sono aggiunte le seguenti: '', secondo i criteri di formazione ed aggiornamento delle tariffe che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi ed un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercuzzioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualunque tributo od onere inproprio;''».

25.0.41
Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo l'***articolo 25**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.
(Norma di interpretazione autentica)

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autottazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislattivo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

Art. 26.

26.1
Bugnano

Sopprimere l'articolo.

26.2
D'Alì

Sopprimere l'articolo.

26.3
Germontani

Sopprimere l'articolo.

26.4
Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Sopprimere l'articolo.

26.5
Latorre

Sopprimere l'articolo.

26.6
Germontani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al decreto legislativo 3 aprlle 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 221

1. al comma 3, la lettera a),è sostituita dalla seguente: «a) organizzare in forma autonoma la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale»

2. al comma 5,

2.1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Il progetto è altresì trasmesso al Consorzio nazionale imballaggi che è tenuto a inviare all'Osservatorio le necessarie valutazioni entro i successivi 30 giorni»

2.2 al sesto periodo, le parole «sulla base dei» sono sostituite dalla seguente «acquisiti i»

b) all'art. 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al Conai» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro».

26.7

Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221, comma 5:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Il progetto è altresì trasmesso al Consorzio nazionale imballaggi, che è tenuto a inviare all'Osservatorio le necessarie valutazioni entro i successivi 30 giorni.

2) al sesto periodo, le parole: «sulla base dei» sono sostituite dalla seguente: «acquisiti i»;

b) all'art. 261, le parole «pari a sei volte le somme dovute al Conai» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro».

26.8

Latorre

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi).* – AI decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 221:

1) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «a) organizzazione in forma autonoma la gestione del propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale»,

2) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente. «Il progetto è altresì trasmesso al Consorzio nazionale imballaggi che è tenuto a inviare all'Osservatorio le necessaire valutazioni entro I successivi 30 giorni» e al sesto periodo, le parole «sulla base dei» sono sostituite dalla seguente «acquisti i»;

b) all'art. 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al Conai» sono sostituite dalle seguenti «da 10.000 a 60.000 euro».

26.9
Tomaselli

L'articolo 26 è sostituito dal seguente;

«Art. 26-*bis*. – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente: «Art. 220-*bis* ''Istituzione del sistema vuoto a rendere''.

1. I contenitori per liquidi per alimenti in PET, con volume da 0,1 l a 3 I sono assoggettati al sistema di vuoto a rendere, a cui partecipano i produttori di imballaggi, i distributori, i consumatori e i riciclatori, con l'istituzione di appositi consorzi.

2. I relativi consorzi, organizzati nella *governance* in forma paritaria tra le categorie costituenti, costituisco il Fondo consortile attivo per la gestione della cauzione, in entrata e in uscita. I consumatori restituiscono, presso gli esercizi commerciali preposti, i contenitori per liquidi per alimenti in PET utilizzati vuoti, ricevendo il rimborso della cauzione, già versata al momento dell'acquisto del prodotto.

Sono abilitati alla ripresa dell'imballaggio e alla restituzione della cauzione, solo gli esercizi della grande distribuzione aventi superficie superiore a 2500 mq, o da appositi centri di raccolta correlati al Consorzio territorialmente competente.

L'entità della cauzione, riportata in etichetta, viene stabilita in via di prima applicazione pari a 5 centesimi di euro fino a 0.5 I. – pari 10 centesimi di euro per i contenitori fino a 1,5 L – pari a 20 centesimi di euro per i contenitori fino a 3 I.; tale importo viene definito annualmente dal Consorzio di riferimento.

Lo stesso Consorzio rende noto all'ente locale e alla Regione territorialmente competente, nonché al Ministero dell'Ambiente i dati sul recupero rispetto all'immesso.

3. I contenitori per liquidi per alimenti in PET devono essere realizzati secondo determinati standard tecnici in modo da consentire l'ottimale riciclo meccanico, e comunque senza l'utilizzo di sostanze pericolose, ex DM 21 marzo 1973 (GU n. 104 del 20.4.1973).

4. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, di natura regolamentare – possono essere stabilite altre tipologie di imballaggi da assoggettare alle presenti disposizioni, prevedendo altresì tutte le ulteriori necessarie procedure e modalità.

b) all'articolo 221, sostituire il comma 3, lett. *a)* per come segue:

''organizzare autonomamente, anche in forma collettiva la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia, impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato''.

c) all'articolo 223, al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: ''costituiscono un consorzio'' con le parole: ''uno o più consorzi territoriali in attuazione del principio di prossimità'' e al medesimo comma, secondo capoverso, sostituire le care le parole: ''possono partecipare'' con le parole: ''partecipano'' e sopprimere le parole: ''previo accordo con gli altri consorziati e unitamente agli stessi''

d) All'allegato ''E'' – Parte IV, alle percentuali di riciclaggio minime rispetto all'immesso sostituire: ''26%'' e inserire ''40 %''».

26.10
Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Fioroni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.11
Bugnano

Al comma 1, lettera a, *prima del punto 1), è inserito il seguente punto:*

«01) al comma 2 è inserito infine il seguente periodo: «Nel caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* del presente articolo, deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti su superficie pubblica e sarà comunque riconosciuto alle pubbliche amministrazioni il corrispèttivo per i maggiori oneri per la raccatta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, da definire attraverso la stipula di un Accordo di programma secondo quanto stabilito dall'articolo 224, comma 5».

26.12
Stradiotto

Al comma l, nella lettera a), *sostituire il numero l) con il seguente:*

«1) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: ''adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio'' sopprimere le parole ''primari o''.

Conseguentemente

1.1) al comma 3 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, su tutto il territorio nazionale, la gestione, dei rifiuti generati dagli imballaggi di analoga tipologia, materiale ed impiego di quelli generati dagli imballaggi da loro immessi sul mercato,»

1. 2) la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente: «organizzare autonomamente, anche in forma collettiva ed eventualmente con la partecipazione dei distributori, un sistema di restituzione, cauzionale dei rifiuti generati dai propri imballaggi, attestando mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6. Le modalità di gestione del deposito cauzionale saranno disciplinate con Decreto di natura regolamentare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Stato Regioni ed Unificata da adottarsi entro il 30 giugno 2012, fermo restando che gli importi delle cauzioni non restituite al consumatore finale dovranno essere attribuite ai Comuni ove si applica il sistema di restituzione. In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui al periodo precedente tali attività si potranno svolgere solo tramite restituzione agli esercizi commerciali di cui all'art. 4 comma 1, lettere *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ai quali, in via transitoria, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui al DM Ambiente 8 marzo 2010 n. 65».

26.13
Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

Al comma 1, nella lettera a)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3,

1.1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

''*a)* organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;''».

Conseguentemente:

«1.2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

''*b-bis)* attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare''.».

26.14
D'Alì

Al comma 1, dopo le parole: «organizzare autonomamente» *inserire le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale,».

26.15
D'Alì

Al comma 1, lettera a) *al numero 1, sopprimere le parole:* «anche in forma collettiva» *e conseguentemente dpo le parole:* «organizzare autonomamente» *inserire le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale,».

26.16
D'Alì

Al comma 1, dopo le parole: «anche in forma collettiva» *inserire le seguenti:* «, su tutto il territorio nazionale,».

26.17
Castro, Ghigo, Bianchi

Al comma 1, lettera a)*, n. 1), sopprimere la parola:* «propri».

26.18
Nicola Rossi

Al comma 1, lettera a)*, punto 1), sopprimere la parola:* «propri».

26.19
Ferrante, Della Seta, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«alla lettera *a)*, numero 1), dopo le parole: ''la gestione dei propri rifiuti di imballaggio'' aggiungere le seguenti: ''sull'intero territorio nazionale'' conseguentemente: alla lettera *a)*, sopprimere il numero 3)».

26.20
Zanetta

Al comma 1, lettera a)*, punto 1), dopo le parole:* «i propri rifiuti di imballaggio» *aggiungere le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

26.21
Fluttero

Al comma 1, lettera a)*, comma 1), dopo le parole:* «propri rifiuti di imballaggio» *aggiungere le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

26.22
Bugnano

Al comma 1, lettera a)*, numero 2) è premesso il seguente punto:*

«2.0) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il progetto è altresì trasmesso al Consorzio nazionale imballaggi che è tenuto a inviare all'Osservatorio le necessarie valutazioni entro i successivi trenta giorni''».

26.23
Bugnano

Al comma 1, lettera a) *n. 2) sopprimere il punto 2.2).*

26.24
Bugnano

Al comma 1, dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* all'articolo 223 è infine aggiunto il seguente comma:

''7. I Consorzi inviano semestralmente ai Comuni di riferimento, anche per il tramite dell'ANCI, i dati relativi ai rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e dagli stessi ritirati, ai fini della rendicontazione degli obiettivi di raccolta differenziata di cui» all'articolo 205, comma 1 del presente decreto e per permettere di ottemperare ad eventuali altri obblighi di rendicontazione sulle attività raccolta posti dalle leggi e dai piani regionali'';

a-ter) All'articolo 224, comma 1 è infine inserita la seguente lettera:

''*o)* il CONAI invia semestralmente ai Comuni di riferimento, anche per il traite dell'ANCI, i dati relativi ai rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico ritirati, ai fini della rendicontazione degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1 del presente decreto e per permettere di ottemperare ad eventuali altri obblighi di rendicontazione sulle attività raccolta posti dalle leggi e dai piani regionali''».

26.25
Bugnano

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 giugno 2012, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei criteri relativi al costante monitoraggio e alla verifica periodica dell'impatto delle disposizioni medesime sul sistema nazionale gestione degli imballaggi e sugli obiettivi di raccolta».

26.26
Fluttero

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* AI comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione''. AI comma 2 del medesimo articolo, il periodo: ''Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amminIstrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio'' è soppresso».

Art. 27.

27.1
Cagnin, Paolo Franco, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Sopprimere l'articolo.

27.2
Ghedini, Fioroni

Al comma 1, lettera a), *premettere lo seguente:* «*0a)* Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-*bis*. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente da costi qualora destinati esclusivamente all'accredito della pensione».

27.3
Latorre, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* 1º giugno 2012» *con le seguenti:* «30 aprile 2012» *e le parole:* tre mesi successivi» *con le seguenti:* «i due mesi successivi».

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), *sostituire le parole: «i sei mesi successivi» con le seguenti: «i tre mesi successivi».*

27.4
Latronico

Al comma 1, alla lettera b) *sostituire la parola:* «giugno» *con la parola:* «aprile», *conseguentemente alla lettera* c) *sostituire le parole:* «entro i sei mesi successivi» *con le parole:* «entro i tre mesi successivi».

27.5
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, alla lettera b) *sostituire la parola:* «giugno» *con la parola:* «aprile», *conseguentemente alla lettera* c) *sostituire le parole:* «entro i sei mesi successivi» *con le parole:* «entre i tre mesi successivi».

27.6
Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 11 lettera b) *sostituire la parola:* «giugno» *con lo parola:* «aprile».

27.7
Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera b), *sopprimere lo parola:* «interbancarie», *conseguentemente dopo la parola:* «concorrenza» *aggiungere le seguenti:* «In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento».

27.8
Latronico

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «interbancarie», *conseguentemente dopo le parole:* «regole di concorrenza.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento».

27.9
Sangalli, Fioroni, Armato

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «interbancarie»; *Conseguentemente dopo le parole:* «regole di concorrenza» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «in ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento».

27.10
Germontani

Al comma 1, lettera b), *la parola:* «interbancarie» *è soppressa.*

27.11
Valditara

Al comma 1, lettera b) *eliminare la parola:* «interbancarie».

27.12
Valditara

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento» *inserire le seguenti parole:* «e la eliminazione delle commissioni in caso di prelievo effettuato con carta Bancomat presso lo sportello bancomat di banche diverse da quella presso cui il cliente intrattiene il rapporto contrattuale di conto corrente».

27.13
Cagnin, Paolo Franco, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

Al comma 1 lettera b), *le parole:* «tenuto conto delle necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza» *sono sostituite con le seguenti:* «. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento».

27.14
Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

Al comma 1, lettera b), *le parole:* «tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonchè di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza» *sono sostituite con le seguenti:* «. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni».

27.15
Germontani

Al comma 1, dopo le parole: «trasparenza e chiarezza dei costi» *aggiungere le seguenti:* «, sostenere misure di sostegno ai consumi attraverso politiche di incentivazione alle transazioni elettroniche,».

27.16
Latronico

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «concorrenza.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente corre late alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile legate al valore transato».

27.17
Valditara

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «concorrenza.» aggiungere le seguenti: «In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento».

27.18
Ghigo

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «concorrenza» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile legate al valore transato».

27.19
Latorre, Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «concorrenza.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile legate al valore transato».

27.20
Sangalli, Fioroni, Armato

AI comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «concorrenza.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti

interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile legate al valore transato».

27.21
Ghigo, Messina, Scarabosio

AI comma 1, lettera b), *inserire, in fine, le seguenti parole:* «Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili».

27.22
Saia, Augello, Fleres

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le parole:* «in ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le e di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,4 per cento».

27.23
Saia

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti le parole:* «in ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strunenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,4 per cento».

27.24
Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «entro i sei mesi successivi» *con le seguenti:* «entro i tre mesi successivi».

27.25
Latorre, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Tomaselli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

27.26
Pistorio, Astore

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

27.27
Di Stefano

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

27.28
Ghigo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

27.29
Latronico

Al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* è inserito il comma 10-*bis*: In applicazione alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono comunque essere applicati oneri indiretti connessi alla gestione delle transazioni con carte di pagamento».

27.30
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* è inserito il comma 10-*bis*: In applicazione alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono comunque essere applicati oneri indiretti connessi alla gestione delle transazioni con carte di pagamento».

27.31
Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* è inserito il comma 10-*bis*: In applicazione alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono comunque essere applicati oneri indiretti connessi alla gestione delle transazioni con carte di pagamento».

27.32
Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* «Fino all'esito» *fino a:* «è sospesa» *con le seguenti:* «Entro sei mesi si procederà alla valutazione di efficacia, di cui al comma 10, del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

27.37
Asciutti, Alberti Casellati

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
d-bis) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetrta Raccomandazione."

27.33
Astore, Pistorio

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* L'Associazione bancaria italiana, definisce, entro il 1º giugno 2012, le regole generali. che dovranno essere applicate entro i tre mesi successivi da tutte le banche operanti sul territorio nazionale, per assicurare una riduzione di almeno il trenta per cento di ogni commissione bancaria e interbancaria gravante su ogni tipo di conto corrente».

27.34
Germontani

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, trova applicaziòne dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del CICR di cui al comma 4 del medesimo articolo 117-*bis.* I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso a tale data sono adeguati entro i successivi cento cinquanta giorni e tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

27.35
Lannutti, Belisario

Sopprimere il comma 3.

27.36
Lannutti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni».

27.0.1
Latronico

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Limitazioni all'uso del contante per cittadini stranieri non residenti)

«1. All'articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in presenza di transazioni effettuate per l'acquisto di beni o servizi da parte di cittadini stranieri non residenti nel territorio dello Stato, con domicilio fiscale estero e che agiscano in qualità di consumatore finale, è vietato il trasferimento di denaro contante, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore 15.000 euro. Nel caso di transazioni inferiori a tale limite e pari o superiori al limite di cui al comma 1, il fornitore di beni o servizi è obbligato a comunicare telematicamente l'operazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, anche se di importo inferiore al limite ivi previsto».

27.02
Giaretta, Paolo Rossi

*Dopo l'***articolo 27**. *aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Limitazioni all'uso del contante per cittadini stranieri non residenti)

''1. All'articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo) aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in presenza ''di transazioni effettuate per l'acquisto di beni o servizi da parte di cittadini stranieri non residenti nel territorio dello Stato, con domicilio fiscale estero e che agiscano in qualità di consumatore finale, è vietato il trasferimento di denaro contante, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore

3.000 euro. Nel caso di transazioni superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro il fornitore di beni o servizi è obbligato a comunicare telematicamente l'operazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, anche se di importo inferiore al limite ivi previsto''».

27.0.3
Lannutti, Belisario

*Dopo l'***articolo 27**, *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*
(Liberalizzazione dei servizi postali)

1. È autorizzata la costituzione della società Bancoposta S.p.A. con oggetto sociale lo svolgimento dell'attività bancaria a pieno titolo e nel pieno rispetto di quanto previsto dal testo unico bancario di cui al Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. A tale scopo Poste Italiane S.p.A. trasferisce la gestione di tutti i prodotti BancoPosta a tale nuova società entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.«

27.0.4
Lannutti, Belisario

*Dopo l'***articolo 27**, *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate
nei mercati del credito e finanziari)

1. Il comma 1, dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, del 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare cariche anche in settori diversi in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tale fine, ogni sei mesi, le imprese devono comunicare i nominativi dei membri degli organi di cui al presente comma ai soggetti regolatori di settore. Le misure attuative del presente comma sono disposte, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, entro il 31 marzo 2012».

2. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, del 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.»;

b) al comma 5, le parole: «La convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza».

27.0.5
Lannutti

*Dopo l'***articolo 27***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.
(Assetto proprietario della Banca d'Italia)

1. Il Regolamento di cui all'articolo 19 comma 10 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è adottato improrogabilmente nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

27.0.6
Bugnano

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere, infine, il seguente:*

«Art. 27-*bis*.
(Servizi postali)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: ''*b)* la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg,'';

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''a decorrere dal 1º giugno 2012, gli invii di posta massiva e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale.'';

c) all'articolo 23, comma 2, al primo periodo, le parole ''quindici anni'' sono sostituite con le seguenti: ''dieci anni''».

27.0.7
Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.
(Portabilità gratuita dei conti correnti)

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente ''Recesso e portabilità dei conti correnti'';

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento nel contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra Intermediari Improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario''».

27.0.8

Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».

27.0.9

Latorre, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

*Dopo l'***articolo 27***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Cancellazioni delle ipoteche perenti)

1. All'articolo 40-*bis* del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 infine sono aggiunte le seguenti parole: ''ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile'';

b) Al comma 4 è aggiunto infine il periodo ''La cancellazione d'ufficio trova anche applicazione in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile''».

27.0.10

Bonfrisco

*Dopo l'***articolo 27** *aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Limitazioni all'uso del contante per cittadini stranieri non residenti)

1. All'articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) aggiungere il seguente comma: ''1-*bis*. In deroga a quanto previsto nel comma

1, in presenza di transazioni effettuate per l'acquisto di beni o servizi da parte di cittadini stranieri non residenti nel territorio dello Stato, con domicilio fiscale estero e che agiscano in qualità di consumatore finale, è vietato il trasferimento di denaro contante, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Nel caso di transazioni inferiori a tale limite e pari o superiori al limite di. cui al comma 1, il fornitore di beni o servizi è obbligato a comunicare telematica mente l'operazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, anche se di importo inferiore al limite ivi previsto''».

27.0.11
D'Alì

*Dopo l'***articolo 27** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 27-*bis*.
(Promozione della concorrenza in materia di agenzia
in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è soppresso».

27.0.12
Asciutti, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*

All'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole "*prevedendo modalità di designazione e di nomina*" sono aggiunte le seguenti parole "*, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntanti alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,*" e dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente lettera: "*gg) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo*".

27.0.13
Asciutti, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*

All'articolo 7 del Decreto Legislativo 17 maggio 199, n. 153, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"*1. Bis Le fondazioni non possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche non di controllo, in più di una società che abbia ad oggetto l'attività di cui al Titolo II, capo I, Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385 e successive modifiche.*".

27.0.14
Asciutti, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*

All'articolo 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è aggiunto il seguente comma: "*1-bis. Lo strumento di pagamento consistente nel versamento di una somma di denaro su un conto corrente postale deve recare l'indicazione del codice IBAN del beneficiario del servizio di pagamento.*"

27.0.15
Asciutti, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*

Dopo il comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successiva integrazioni è inserito il seguente: "*5. La deroga di cui al comma 4 non si applica alle banche popolari quotate*".

27.0.16
Asciutti, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*

Dopo il comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni è inserito il seguente: " *7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle banche popolari quotate*".

27.0.17
Asciutti, Alberti Casellati

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*

Il comma 7 dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "*7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residio. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili*".